



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONI LLENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Prot. 4859 /08/2.17.4.13
Codice sito 4.13/2008/28

ROMA, 20 NOV, 2008

Al Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
C/o CINSEDO
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI
ROMA

Al Presidente dell'UPI
ROMA

Al Presidente dell'UNCCEM
ROMA

e, p. c.

Al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
ROMA

Oggetto: Schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota dell'11 novembre 2008 ha trasmesso, per opportuna conoscenza, lo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, unitamente alla relazione illustrativa.

Il documento, nella versione integrale, è disponibile sul sito della Conferenza.

Il Segretario
Dott.a Ermenegilda Siniscalchi

INDICE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.”

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
- Articolo 3 Definizioni

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- Articolo 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Articolo 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Articolo 6 Documento unico di regolarità contributiva

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 7 Sito informatico presso l'Osservatorio
- Articolo 8 Casellario informatico

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

- Articolo 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
- Articolo 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

CAPO II - Programmazione dei lavori

- Articolo 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
- Articolo 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari
- Articolo 13 Programma triennale ed elenchi annuali

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

- Articolo 14 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori

- Articolo 15 Norme tecniche
- Articolo 16 Quadri economici

Sezione II - Progetto preliminare

- Articolo 17 Documenti componenti il progetto preliminare
- Articolo 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare
- Articolo 19 Relazione tecnica
- Articolo 20 Studio di prefattibilità ambientale
- Articolo 21 Elaborati grafici del progetto preliminare
- Articolo 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
- Articolo 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

Sezione III - Progetto definitivo

- Articolo 24 Documenti componenti il progetto definitivo
- Articolo 25 Relazione generale del progetto definitivo
- Articolo 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
- Articolo 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
- Articolo 28 Elaborati grafici del progetto definitivo
- Articolo 29 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
- Articolo 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
- Articolo 31 Piano particellare di esproprio
- Articolo 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

Sezione IV - Progetto esecutivo

- Articolo 33 Documenti componenti il progetto esecutivo
- Articolo 34 Relazione generale del progetto esecutivo
- Articolo 35 Relazioni specialistiche
- Articolo 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo
- Articolo 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- Articolo 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Articolo 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
- Articolo 40 Cronoprogramma
- Articolo 41 Elenco dei prezzi unitari
- Articolo 42 Computo metrico estimativo e quadro economico
- Articolo 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

CAPO II – Verifica del progetto

- Articolo 44 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
- Articolo 45 Finalità della verifica
- Articolo 46 Accredитamento
- Articolo 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
- Articolo 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
- Articolo 49 Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
- Articolo 50 Requisiti per la partecipazione alle gare
- Articolo 51 Procedure di affidamento
- Articolo 52 Criteri generali della verifica

Articolo 53	Verifica della documentazione
Articolo 54	Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 55	La validazione
Articolo 56	Le responsabilità
Articolo 57	Le garanzie
Articolo 58	Conferenza dei servizi
Articolo 59	Acquisizione dei pareri e validazione

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 60	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
Articolo 61	Categorie e classifiche
Articolo 62	Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 63	Sistema di qualità aziendale

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 64	Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Articolo 65	Controlli sulle SOA
Articolo 66	Partecipazioni azionarie
Articolo 67	Requisiti tecnici delle SOA
Articolo 68	Rilascio della autorizzazione
Articolo 69	Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Articolo 70	Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Articolo 71	Vigilanza dell'Autorità
Articolo 72	Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA
Articolo 73	Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
Articolo 74	Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Articolo 75	Attività delle SOA

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Articolo 76	Domanda di qualificazione
Articolo 77	Verifica triennale
Articolo 78	Requisiti d'ordine generale
Articolo 79	Requisiti di ordine speciale
Articolo 80	Incremento convenzionale premiante
Articolo 81	Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
Articolo 82	Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Articolo 83	Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Articolo 84	Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 85	Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice
Articolo 86	Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 87	Direzione tecnica
Articolo 88	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

- Articolo 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
- Articolo 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
- Articolo 91 Decadenza dell'attestazione di qualificazione

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

- Articolo 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
- Articolo 93 Società tra raggruppamenti temporanei
- Articolo 94 Consorzi stabili
- Articolo 95 Requisiti del concessionario
- Articolo 96 Requisiti del promotore e attività di asseverazione

TITOLO IV – MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

- Articolo 97 Domanda di qualificazione a contraente generale
- Articolo 98 Rilascio dell'attestazione e decadenza
- Articolo 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
- Articolo 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
- Articolo 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile
- Articolo 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
- Articolo 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
- Articolo 104 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

- Articolo 105 Lavori di manutenzione
- Articolo 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
- Articolo 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
- Articolo 108 Condizione per la partecipazione alle gare
- Articolo 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

Sezione seconda: Appalto di lavori

- Articolo 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
- Articolo 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
- Articolo 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
- Articolo 113 Dialogo competitivo
- Articolo 114 Premi nel dialogo competitivo

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

- Articolo 115 Schema di contratto di concessione
- Articolo 116 Contenuti dell'offerta

CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

- Articolo 117 Sedute di gara
- Articolo 118 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
- Articolo 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
- Articolo 120 Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
- Articolo 121 Offerte anomale
- Articolo 122 Accordi quadro e aste elettroniche

TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO I - Garanzie

- Articolo 123 Cauzione definitiva
- Articolo 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
- Articolo 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
- Articolo 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
- Articolo 127 Requisiti dei fideiussori
- Articolo 128 Garanzie di raggruppamenti temporanei

CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

- Articolo 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
- Articolo 130 Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione
- Articolo 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
- Articolo 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
- Articolo 133 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
- Articolo 134 Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante
- Articolo 135 Limiti di garanzia
- Articolo 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VII – IL CONTRATTO

- Articolo 137 Documenti facenti parte integrante del contratto
- Articolo 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti
- Articolo 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
- Articolo 140 Anticipazione
- Articolo 141 Pagamenti in acconto
- Articolo 142 Ritardato pagamento
- Articolo 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
- Articolo 144 Interessi per ritardato pagamento
- Articolo 145 Penali
- Articolo 146 Inadempimento dell'esecutore

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – Direzione dei lavori

- Articolo 147 Ufficio della direzione dei lavori
- Articolo 148 Direttore dei lavori

- Articolo 149 Direttori operativi
- Articolo 150 Ispettori di cantiere
- Articolo 151 Sicurezza nei cantieri

CAPO II – Esecuzione dei lavori

Sezione prima – Disposizioni preliminari

- Articolo 152 Disposizioni e ordini di servizio

Sezione seconda – Consegna dei lavori

- Articolo 153 Giorno e termine per la consegna
- Articolo 154 Processo verbale di consegna
- Articolo 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna
- Articolo 156 Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
- Articolo 157 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

- Articolo 158 Sospensione e ripresa dei lavori
- Articolo 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
- Articolo 160 Sospensione illegittima
- Articolo 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
- Articolo 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
- Articolo 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
- Articolo 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
- Articolo 165 Sinistri alle persone e danni
- Articolo 166 Danni cagionati da forza maggiore
- Articolo 167 Ripristino di opere e risarcimento di danni
- Articolo 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
- Articolo 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

Sezione quarta – Subappalto

- Articolo 170 Subappalto e cottimo

Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

- Articolo 171 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
- Articolo 172 Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso

CAPO III – Lavori in economia

- Articolo 173 Cottimo fiduciario
- Articolo 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Articolo 175 Lavori d'urgenza
- Articolo 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Articolo 177 Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO IX – CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

- Articolo 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
- Articolo 179 Lavori in economia contemplati nel contratto
- Articolo 180 Accertamento e registrazione dei lavori
- Articolo 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
- Articolo 182 Giornale dei lavori
- Articolo 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
- Articolo 184 Annotazione dei lavori a corpo
- Articolo 185 Modalità della misurazione dei lavori
- Articolo 186 Lavori e somministrazioni su fatture
- Articolo 187 Note settimanali delle somministrazioni
- Articolo 188 Forma del registro di contabilità
- Articolo 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
- Articolo 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
- Articolo 191 Forma e contenuto delle riserve
- Articolo 192 Titoli speciali di spesa
- Articolo 193 Sommario del registro
- Articolo 194 Stato di avanzamento lavori
- Articolo 195 Certificato per pagamento di rate
- Articolo 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori
- Articolo 197 Contabilizzazione separata di lavori
- Articolo 198 Lavori annuali estesi a più esercizi
- Articolo 199 Certificato di ultimazione dei lavori
- Articolo 200 Conto finale dei lavori
- Articolo 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale
- Articolo 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

- Articolo 203 Annotazione dei lavori ad economia
- Articolo 204 Conti dei fornitori
- Articolo 205 Pagamenti
- Articolo 206 Giustificazione di minute spese
- Articolo 207 Rendiconto mensile delle spese
- Articolo 208 Rendiconto finale delle spese
- Articolo 209 Riassunto di rendiconti parziali
- Articolo 210 Contabilità semplificata

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

- Articolo 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
- Articolo 212 Iscrizione di annotazioni di misurazione
- Articolo 213 Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
- Articolo 214 Firma dei soggetti incaricati

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I – Disposizioni preliminari

- Articolo 215 Oggetto del collaudo
- Articolo 216 Nomina del collaudatore
- Articolo 217 Documenti da fornirsi al collaudatore
- Articolo 218 Avviso ai creditori
- Articolo 219 Estensione delle verifiche di collaudo
- Articolo 220 Commissioni collaudatrici

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

- Articolo 221 Visite in corso d'opera
- Articolo 222 Visita definitiva e relativi avvisi
- Articolo 223 Processo verbale di visita
- Articolo 224 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
- Articolo 225 Valutazioni dell'organo di collaudo
- Articolo 226 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
- Articolo 227 Difetti e mancanze nell'esecuzione
- Articolo 228 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
- Articolo 229 Certificato di collaudo
- Articolo 230 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
- Articolo 231 Obblighi per determinati risultati
- Articolo 232 Lavori non collaudabili
- Articolo 233 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
- Articolo 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi
- Articolo 235 Svincolo della cauzione
- Articolo 236 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
- Articolo 237 Certificato di regolare esecuzione
- Articolo 238 Compenso spettante ai collaudatori

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

- Articolo 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione

CAPO II – Progettazione

- Articolo 241 Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 242 Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 243 Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 245 Progettazione dello scavo archeologico
- Articolo 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 249 Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale

- Articolo 250 Consuntivo scientifico
Articolo 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 253 Limiti alla partecipazione alle gare
Articolo 254 Requisiti delle società di ingegneria
Articolo 255 Requisiti delle società di professionisti
Articolo 256 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
Articolo 257 Penali
Articolo 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Articolo 259 Concorso di idee
Articolo 260 Concorso di progettazione

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

- Articolo 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 262 Corrispettivo
Articolo 263 Requisiti di partecipazione
Articolo 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 265 Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 266 Modalità di svolgimento della gara
Articolo 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

TITOLO III – GARANZIE

- Articolo 268 Disposizioni applicabili
Articolo 269 Polizza assicurativa del progettista
Articolo 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

- Articolo 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Articolo 272 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274 Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

- Articolo 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
- Articolo 276 Società tra concorrenti riuniti
- Articolo 277 Consorzi stabili per servizi e forniture
- Articolo 278 Finanza di progetto nei servizi
- Articolo 279 Concorsi di progettazione di servizi e forniture
- Articolo 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione
- Articolo 281 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

- Articolo 282 Commissione giudicatrice
- Articolo 283 Selezione delle offerte
- Articolo 284 Offerte anomale
- Articolo 285 Servizi sostitutivi di mensa
- Articolo 286 Servizi di pulizia

CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

- Articolo 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
- Articolo 288 Asta elettronica
- Articolo 289 Sistema informatico di negoziazione
- Articolo 290 Gestore del sistema informatico
- Articolo 291 Modalità e partecipazione all'asta elettronica
- Articolo 292 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
- Articolo 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse
- Articolo 294 Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
- Articolo 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
- Articolo 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
- Articolo 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
- Articolo 298 Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Sezione I – Direttore dell'esecuzione

- Articolo 299 Gestione dell'esecuzione del contratto
- Articolo 300 Direttore dell'esecuzione del contratto
- Articolo 301 Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità

- Articolo 302 Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 303 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 304 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
- Articolo 306 Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
- Articolo 307 Contabilità

- Articolo 308 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Articolo 309 Certificato di ultimazione delle prestazioni

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

- Articolo 310 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Articolo 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

- Articolo 312 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità
- Articolo 313 Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità
- Articolo 314 Incarico di collaudo e di verifica della conformità
- Articolo 315 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità
- Articolo 316 Estensione del collaudo e della verifica di conformità
- Articolo 317 Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione
- Articolo 318 Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi
- Articolo 319 Processo verbale
- Articolo 320 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità
- Articolo 321 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità
- Articolo 322 Certificato di collaudo e verifica di conformità
- Articolo 323 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità
- Articolo 324 Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità
- Articolo 325 Attestazione di regolare esecuzione

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

- Articolo 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
- Articolo 327 Requisiti
- Articolo 328 Mercato elettronico

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

- Articolo 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
- Articolo 330 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
- Articolo 331 Pubblicità e comunicazioni
- Articolo 332 Affidamenti in economia
- Articolo 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
- Articolo 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
- Articolo 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
- Articolo 336 Congruità dei prezzi
- Articolo 337 Termini di pagamento
- Articolo 338 Procedure contabili

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

Articolo 339 Norme applicabili

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Articolo 340 Requisiti di qualificazione

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Articolo 342 Organi del procedimento e programmazione

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO

TITOLO I – Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Articolo 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di interventi di cooperazione tra l’Italia e i paesi in via di sviluppo

Articolo 344 Programmazione degli interventi di cooperazione

Articolo 345 Progettazione degli interventi di cooperazione

Articolo 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli interventi di cooperazione

Articolo 347 Aggiudicazione degli interventi di cooperazione

Articolo 348 Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione

Articolo 349 Collaudo e verifica di conformità degli interventi di cooperazione

Articolo 350 Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli interventi di cooperazione

TITOLO II - Lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri

Articolo 351 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

Articolo 356 Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 357 Norme transitorie

Articolo 358 Disposizioni abrogate

Articolo 359 Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato	A	Categorie di opere generali e specializzate
Allegato	B	Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato	B.1	Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Allegato	C	Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione
Allegato	D	Incremento convenzionale premiante
Allegato	E	Domanda di qualificazione a contraente generale
Allegato	F	Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere e dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto
Allegato	G	Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato	H	Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato	I	Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato	L	Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato	M	Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato	N	Curriculum vitae
Allegato	O	Scheda referenze professionali
Allegato	P	Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE e 2004/18/CE.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

VISTO l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

VISTO l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in data 22 giugno 2007

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007

VISTI i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;

SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in data _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente regolamento:

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte I (disposizioni comuni);
- della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell’articolo 120, commi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;
- della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell’articolo 252, comma 1;
- della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell’articolo 282, commi 1 e 2;
- della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell’articolo 342;
- della parte VI (contratti eseguiti all’estero) ad esclusione dell’articolo 344;
- della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell’articolo 120, commi 3 e 4;
- dell’articolo 121, comma 6;
- dell’articolo 252, comma 1;
- della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);
- dell’articolo 282, commi 1 e 2;
- dell’articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte I, (disposizioni comuni);
- della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell'articolo 48, comma 3;
- della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
- della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
- della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
- della parte II, titolo VII (il contratto);
- della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
- della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
- della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

- alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);
- alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);
- alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).

Art. 3

Definizioni

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;
- c) consorzio esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;
- d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili;
- e) per categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
- f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
- g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
- h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
- i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2;
- l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141,

comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, e dell'articolo 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;

p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;

q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice;

r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;

t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG;

u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS;

v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento - preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto;

z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;

aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;

bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti

partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

gg) autorizzazione: l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità abilita all'esercizio dell'attività di attestazione nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III;

hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1 del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di progetto e simili;

oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;

pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;

qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto;

rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;

ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

tt) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci è esclusa o limitata;

vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da più soggetti, dovrà essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che parteciperà al procedimento;

zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

aaa) società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;

bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;
ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L'esecutore e il subappaltatore di lavori, servizi e forniture devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore di lavori, servizi e forniture, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6

Documento unico di regolarità contributiva

(Circolare Ministero del lavoro 12 luglio 2005)

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Gli operatori economici trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

5. L'esecutore trasmette ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

8. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

9. In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice.

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

Sito informatico presso l'Osservatorio

1. L'Osservatorio pubblica in apposita sezione del proprio sito informatico, entro il termine di due giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici, i bandi di gara di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali inviati, esclusivamente in forma elettronica, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Le suddette modalità di trasmissione ed i formulari standard da utilizzare anche al fine di garantire una migliore visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale, sono resi noti con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell'Autorità.

3. A tale scopo l'Osservatorio si dota di un idoneo sistema di rilevazione dei bandi ed avvisi di gara nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai bandi di gara ed agli avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nonché il testo integrale degli stessi con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

4. I dati del sistema sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l'Osservatorio, che assume il ruolo di erogatore del servizio di pubblicazione, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

5. La banca dati di cui al comma 4 è disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice. L'accesso a detti archivi è gratuito e aperto al pubblico, previa registrazione e abilitazione dell'utente.

Art. 8

Casellario informatico

(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)

1. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico suddiviso in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è distinta in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati vanno inseriti in tutte e tre le sezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate esecutrici di lavori pubblici sono inseriti i seguenti dati:

- a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
- d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

- e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
- f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
- g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;
- h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
- i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
- m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
- n) stato di liquidazione o cessazione di attività;
- o) procedure concorsuali pendenti;
- p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), compresi i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- q) sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ivi compresi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
- r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di qualificazione;
- t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
- u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestato dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
- v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;
- z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
- aa) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati:

- a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice;
- b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;
- c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;
- d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte dei soggetti accreditati;
- e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
- f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;

- g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6;
- h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere n), o), p), q), r), s) e z), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità:

- a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
- b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;
- c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 84, entro trenta giorni dal provvedimento del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b);
- d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA;
- e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;
- f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;
- g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), nei termini previsti dall'articolo 62, comma 4;
- h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l'operatore economico può produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Osservatorio, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l'inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle revoche previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

Art. 9

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
(art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori di importo inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro.

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Art. 10

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
(art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
- d) accerta e certifica, anche sulla base degli atti forniti dal dirigente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
- g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta anche sulla base degli atti forniti dal dirigente la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
- o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
- 1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - 2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - 3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
- q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, anche sulla base degli atti forniti dal dirigente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, salvo che il soggetto, che nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.

7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

8. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di

appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del r.d. 13 agosto 1933, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Entro sessanta giorni dall'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, del certificato di collaudo il responsabile del procedimento rende il conto della gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto all'amministrazione aggiudicatrice, la quale lo trasmette, con le proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ove ha avuto luogo la stipula del contratto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il conto del responsabile del procedimento è redatto su modello approvato dalla Corte dei conti, sentito il parere dell'Autorità. Il responsabile del procedimento allega al conto la seguente documentazione:

- a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
- b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
- c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Il responsabile del procedimento ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 144.

CAPO II - Programmazione dei lavori

Art. 11

Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
(art. 11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.

3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.

Art. 12

Accantonamento per transazioni e accordi bonari
(art. 12, d.P.R. n. 554/1999)

1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.

2. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Art. 13

Programma triennale ed elenchi annuali
(art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)

1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14

Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori
(art. 15, d.P.R. n. 554/1999)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
- b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
- c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:

- a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

Art. 15

Norme tecniche

(art. 16, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

Art. 16

Quadri economici

(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- I.V.A. ed eventuali altre imposte.

2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Sezione II - Progetto preliminare

Art. 17

Documenti componenti il progetto preliminare

(art. 18, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamento ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,

topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

- a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni e grafici;
- b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) è redatto uno schema di contratto.

3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Art. 18

Relazione illustrativa del progetto preliminare

(art. 19, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

- A) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
- B) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
- C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

A) Scelta delle alternative:

- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.) e sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, idrologici, strutturali, geotecnici, impiantistici, ecc.);
- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;

Ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.

B) Progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:

- l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
- l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 14, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- l’accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

C) Aspetti economici e finanziari:

- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- l’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 19

Relazione tecnica

(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

- geologia;
- geotecnica;
- sismica;
- studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
- archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
- espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- architettura e funzionalità dell’intervento;
- strutture ed opere d’arte;

- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- impianti e sicurezza;
- idrologia;
- idraulica;
- strutture;
- geotecnica;
- impianti e sicurezza.

2. Salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

- dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
- la destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Art. 20

Studio di prefattibilità ambientale

(art. 21, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

- a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
- e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Art. 21

Elaborati grafici del progetto preliminare

(art. 22, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice:

a) per opere e lavori puntuali:

- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

- carta e sezioni geologiche;

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

- dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1:100.000;

- dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;

- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

- dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito;

- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;

- sistemazione tipo aree di deposito;

- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di

progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

- dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
- dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
- da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
- da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
- da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
- da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

- a) i rilievi piano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
- b) le relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree e la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
- c) il piano di sicurezza, sulla base del quale determinare i costi della sicurezza.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice.

Art. 22

Calcolo sommario della spesa e quadro economico

(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

- a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice;

- b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del codice;
- c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;
- d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
- e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione.

Art. 23

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
(art. 24, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

- a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
- c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24

Documenti componenti il progetto definitivo
(art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

- f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

Art. 25

Relazione generale del progetto definitivo

(art. 26, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
- b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
- c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva;
- d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
- f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
- g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
- h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

Art. 26

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

(artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

- a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
- b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;
- c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;
- d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;
- e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela.
- f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere;
- g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;
- h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
- i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

- l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
- 1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
 - 2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
 - 3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Art. 27

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
(art. 29, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riquilibrare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Art. 28

Elaborati grafici del progetto definitivo
(art. 30, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
- b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

- c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
- d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
- e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);
- f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
- g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

Elaborati generali – studi e indagini:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
- b) corografia di inquadramento 1:25.000;
- c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
- d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a r);
- e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

- g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
- h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
- m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
- n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
- p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;
- q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
- r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi.

Opere d'arte:

- a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
- b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
- c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
- d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

- a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
- b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione.

Impianti:

- a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
- b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.

Siti di cava e di deposito:

- a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
- b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 9.

7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 29

Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

(art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli preliminari delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.

3. I calcoli preliminari di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.

Art. 30

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

Art. 31

Piano particellare di esproprio
(art. 33, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

Art. 32

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini dell'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) la categoria prevalente;
- b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
- c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11 del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;
- d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33

Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio del permesso di costruire o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

Art. 34

Relazione generale del progetto esecutivo

(art. 36, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

Art. 35

Relazioni specialistiche

(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art. 36

Elaborati grafici del progetto esecutivo

(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 14, comma 9;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 37

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

(art. 39, d.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 38

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. In conformità di quanto disposto all'articolo 14, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

Art. 39

Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Art. 40

Cronoprogramma
(art. 42, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 41
Elenco dei prezzi unitari
(art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.

Art. 42
Computo metrico estimativo e quadro economico
(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s).
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
 - a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 14, comma 9;
 - b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 - c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
 - d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.

Art. 43
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

(art. 45, d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- oneri a carico dell'esecutore;
- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.

CAPO II – Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 44

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto

1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice.

Art. 45

Finalità della verifica

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 49, accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Art. 46

Accreditamento

1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Art. 47

Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:

- a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
- b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 - 1. l'unità tecnica di cui alla lettera a);
 - 2. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 - 3. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

Fino al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 46, comma 2, la verifica relativa a lavori di cui alla lettera a) può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

- a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
- b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

4. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno di cui al comma 3.

5. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.

6. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Art. 48

Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1. ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2. ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti

coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.

Art. 49

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica

1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 48, le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell'attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

5. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo

periodo.

7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.

Art. 50

Requisiti per la partecipazione alle gare

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

- a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;
- b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, laureato, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7.

4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.

5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.

Art. 51

Procedure di affidamento

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell'articolo 261, commi 1, 2 e 3.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice.

Art. 52

Criteria generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

- a) affidabilità:
 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adeguatezza:
 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) compatibilità:
 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - g. igiene, salute e benessere delle persone;

- h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- i. sicurezza antincendio;
- l. inquinamento;
- m. durabilità e manutenibilità;
- n. coerenza dei tempi e dei costi;
- o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Art. 53

Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) per le relazioni di calcolo:
 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
 - c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 1. le specifiche esplicitate dal committente;
 2. le norme cogenti;
 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 4. le regole di progettazione;
 - d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
 - e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 8. i totali calcolati siano corretti;
 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
- h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Art. 54

Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante

in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuta attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.

Art. 55

La validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 56

Le responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

Art. 57

Le garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:
 - a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
 2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
 - b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Art. 58

Conferenza dei servizi

(art. 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.
2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.

Art. 59

Acquisizione dei pareri e validazione

(art. 49, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 60

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori

(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)

1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, comma 1, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.

Art. 61

Categorie e classifiche

(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, per prestazione di lavori pubblici affidati in concessione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	- fino a	euro	258.000
II	- fino a	euro	516.000
III	- fino a	euro	1.033.000
III-bis	- fino a	euro	1.500.000
IV	- fino a	euro	2.582.000
IV-bis	- fino a	euro	3.500.000
V	- fino a	euro	5.165.000
VI	- fino a	euro	10.329.000
VII	- fino a	euro	15.494.000
VIII	- oltre	euro	15.494.000
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 62

Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Art. 63

Sistema di qualità aziendale

(art. 4, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

4. I soggetti accreditati di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

(art. 7, commi 1-2-3-4-5-7, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o convenzionate.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o abbiano utilizzato documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.

Art. 65

Controlli sulle SOA

(art. 7, commi 6-8-9, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza a carico delle SOA delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, l'Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6.

Art. 66

Partecipazioni azionarie

(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.

4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento.

6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.

7. L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Art. 67

Requisiti tecnici delle SOA

(art. 9, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

- a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
- b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
- c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno; lo stesso personale nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'Autorità.

4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'Autorità.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità.

Art. 68

Rilascio della autorizzazione

(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
- c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
- d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;

- e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
- f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
- g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Art. 69

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

(art. 11, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.

Art. 70

Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe

(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78;
- g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. L'attività di promozione commerciale delle SOA è svolta unicamente dal proprio personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.

Art. 71

Vigilanza dell'Autorità

(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

- a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;
- b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
- c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del presente titolo;
- d) applichino le tariffe di cui all'allegato C – parte I;
- e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 70.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L'Autorità, sentita l'impresa richiedente, la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove

non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.

5. L'Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Art. 72

Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA

1. Al fine di garantire un'efficace azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione e di armonizzare i relativi flussi informativi, tutti i soggetti deputati a svolgere l'attività di vigilanza suddetta garantiscono la circolazione delle informazioni e dei dati in forma esclusivamente telematica, a tal fine rilevanti, nei confronti degli altri soggetti titolari di analoga competenza, con forme e modalità tecniche fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 73

Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione

(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

- a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 5, nel termine indicato dall'Autorità stessa;
- b) mancata comunicazione di cui agli articoli 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;
- c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

- a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
- b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f);
- c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1;
- d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;
- e) inadempimento per quanto previsto all'articolo 77, comma 3;
- f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, comma 7;
- g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);

3. L'applicazione ripetuta ovvero cumulata delle sanzioni di cui ai commi 1 o 2 può comportare la sospensione per un periodo fino a centottanta giorni ovvero la decadenza dell'autorizzazione.

4. E' inoltre disposta la decadenza dell'autorizzazione in caso di:

- a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
- b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
- c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
- d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;
- e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
- f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'Autorità, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6. L'Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell'Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese sono valide a tutti gli effetti.

8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa, o in caso di inerzia dall'Autorità, entro novanta giorni dalla data di indicazione.

9. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione SOA, l'Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Art. 74

Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione.

3. L'Autorità procede a disporre la decadenza della sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.

Art. 75

Attività delle SOA

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, le SOA, qualora ritengano che possano sussistere attestazioni rilasciate da altre SOA in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiedono alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorità, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3. L'Autorità, valutato quanto rappresentato dalla SOA, sanziona, ai sensi dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone la decadenza dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorità che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Art. 76

Domanda di qualificazione

(art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorità.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o del suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo, la stessa non può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, prima di cinque anni dall'atto di cessione.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, all'Autorità e alla camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Art. 77

Verifica triennale

(art. 15 bis, d.P.R. n. 34/2000)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. La data di stipula del contratto non può essere antecedente a novanta giorni la data di scadenza della verifica triennale. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui la SOA sia sottoposta ad un provvedimento di sospensione ovvero di decadenza, l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.

5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

6. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorità, inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorità l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Art. 78

Requisiti d'ordine generale
(art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'articolo 38, commi 1 e 3, del codice.
2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
4. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 79

Requisiti di ordine speciale
(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
 - a) da idonee referenze bancarie;
 - b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
 - c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in

conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

- a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;
- b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
- c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 83, comma 4.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 5, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla III classifica, in tre per le imprese qualificate nella classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento della predetta cifra d'affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al

quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. La dichiarazione è corredata dal documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 5: 20 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11:

- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 5: 5 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %

17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

18. La falsità della documentazione, di cui ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo, nonché la falsità dei dati riportati nel certificato di esecuzione dei lavori di cui all'allegato B, presentati dall'impresa alla SOA, ancorché ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA ovvero dell'Autorità in caso di inerzia della SOA.

19. Per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

20. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica il numero degli operai è incrementato di una unità. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

Art. 80

Incremento convenzionale premiante

(art. 19, d.P.R. n. 34/2000)

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;

ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, dei valori degli importi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3 Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 10.

Art. 81

Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
(art. 20, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice.

Art. 82

Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
(art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 83

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
(art. 22, d.P.R. n. 34/2000)

1. La cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo totale dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro A dell'allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

6. Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Art. 84

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
art. 23, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

- a) per i Paesi aderenti all'Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente, il cui contenuto è verificato dal consolato competente che lo trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
- b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito; tale attestazione è verificata dalla competente struttura centrale del Ministero affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'Autorità;
- c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.

Art. 85

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice
(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto le SOA si attengono ai seguenti criteri:

- a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
- b) l'impresa affidataria può utilizzare:
 - 1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;
 - 2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento;
 - 3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento.

2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel quadro A del certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Detta documentazione è acquisita dalla SOA dai siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice e, ove non presente, è richiesta dalla SOA stessa al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

Art. 86

Criteria di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
(art. 25, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti nel quadro C del certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel quadro A del certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti rispettivamente da quanto contabilizzato e dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura; l'importo è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all' allegato A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
- b) copia del contratto stipulato;
- c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché dalle fatture corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori:

- a) nel caso di lavori afferenti ad edilizia abitativa, rilasciata dal committente originario e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista alla lettera b);
- b) nel caso di lavori non afferenti ad edilizia abitativa, rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore tecnico.

Nel caso indicato al comma 3, la certificazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio

ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.

Art. 87

Direzione tecnica

(art. 26, d.P.R. n. 34/2000)

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:

- a) la decadenza della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
- b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Art. 88

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. L'impresa ausiliata, per l'ottenimento dell'attestazione, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. L'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'Autorità entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve possedere:

- a) i requisiti di cui all'articolo 78 in proprio;
- b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorità che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.

Art. 89

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L'Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Art. 90

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro

(art. 28, d.P.R. n. 34/2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi ai lavori relativi alla categoria OG13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 91

Decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Qualora la SOA o l'Autorità dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, la stessa Autorità provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel

bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestato per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all'articolo 263 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 267, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestato per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Art. 93

Società tra raggruppamenti temporanei
(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. I concorrenti riuniti dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento; la società non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all'esecuzione parziale.

5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 94

ConSORZI stabili

(art. 97, d.P.R. n. 554/1999)

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Art. 95

Requisiti del concessionario

(art. 98, d.P.R. n. 554/1999)

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 92, comma 2.

Art. 96

Requisiti del promotore e attività di asseverazione

(art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95. Detti requisiti devono essere posseduti dal promotore al momento dell'indizione della gara di cui all'articolo 153 del codice.

4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal promotore ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il promotore intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;
- b) prezzo che il promotore intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il promotore intende corrispondere all'amministrazione;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione;
- g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Art. 97

Domanda di qualificazione a contraente generale

(art. 2, d.m. 27 maggio 2005)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), secondo periodo, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all'articolo 186, comma 3, del codice, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 4,

esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali. La domanda deve essere compilata su modello conforme all'allegato E; la domanda deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali, e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il responsabile del procedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza. Ricevuta la domanda, il responsabile del procedimento procede a verificare la completezza della medesima, e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

3. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

4. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, l'allegato C – parte II, definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Art. 98

Rilascio e decadenza della attestazione

(art. 3, d.m. 27 maggio 2005)

1. Il responsabile del procedimento accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:

- a) sistema qualità aziendale, di cui all'articolo 187, comma 1, lettera a), del codice;
- b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del codice. La dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è richiesta alle imprese che documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi della parte II, titolo III del presente regolamento, in corso di validità;
- c) requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189 del codice.

Nei casi di cui alla precedente lettera b) e all'articolo 189, comma 5, del codice, la validità dell'attestazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere superiore a quella dell'attestazione SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che l'impresa interessata provvede a comunicare al responsabile del procedimento. In tal caso l'attestazione rilasciata dal Ministero prosegue nella sua validità sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti.

2. Ove il responsabile del procedimento rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, ne fa motivata richiesta all'impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 97, comma 2.

3. Il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 97, comma 2, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al comma 2, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il responsabile del procedimento, procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di "contraente generale" da parte dell'impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al responsabile del procedimento, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.

Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'Autorità. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il responsabile del procedimento provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestata, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d'ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata, imponendo all'impresa attestata l'ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l'attestazione rilasciata cessa di avere validità. L'attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l'impresa cui è stata rilasciata venga a perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il responsabile del procedimento cura le conseguenti comunicazioni all'impresa interessata, all'Autorità, e si assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Nel caso l'impresa già qualificata intenda richiedere la variazione della classifica attestata, la medesima può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell'articolo 97, un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

6. Nei casi di cessazione automatica della validità dell'attestazione, l'impresa interessata può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

7. Le imprese attestata sono tenute a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1, lettera b).

8. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l'esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Art. 99

Procedimento per il rinnovo dell'attestazione

(art. 4, d.m. 27 maggio 2005)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 98, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 97.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalità di cui all'articolo 98. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2.

Art. 100

Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica Italiana

(art. 5, d.m. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001;

b) Per i requisiti di ordine generale:

b.1) documenti relativi alla società:

- certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia;
- certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di cui all'articolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice;

b.2) documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto):

- certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;
- dichiarazione sostitutiva concernente l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se è stata concessa

amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o autorità corrispondente;

c) Per i requisiti di ordine speciale:

c.1) adeguata capacità economica e finanziaria:

- bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una analisi di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell'impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del codice;

c.2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:

- il possesso di detta idoneità è dimostrato dalla presentazione di certificati lavori redatti in conformità del modello di cui all'allegato XXII al codice, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 189, comma 3, del codice. Sino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice;

c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:

- estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto;
- per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto attestante l'unicità dell'incarico, come da modello in allegato F;
- certificato del titolo di studio dei direttori tecnici in conformità dell'articolo 87, comma 2, primo periodo. Nel caso di titolo di studio conseguito in stati non appartenenti all'Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.

2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si riferiscono al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti indicati dall'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

Art. 101

Documentazione nel caso di consorzio stabile

(art. 6, d.m. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

- a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001; qualora non posseduta dal consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
- b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;
- c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

Art. 102

Documentazione nel caso di consorzio di cooperative

(art. 7, d.m. 27 maggio 2005)

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio di cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

- a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001;
- b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato dal consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;
- c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettere c.1) e c.2), e da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c.3).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

Art. 103

Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

(art. 8, d.m. 27 maggio 2005)

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 97, ed allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

2. Qualora le imprese di cui al comma 1 intendano qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione, di cui all'articolo 47, comma 2, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Art. 104

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 1, in materia di qualificazione in gara.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali. L'impresa ausiliata, per conseguire l'attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali, secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto dal Ministero stesso che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105

Lavori di manutenzione

(art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)

1. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione.

Art. 106

Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici

(art. 71, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna in via d'urgenza dei lavori, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 107

Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
(art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate richieste dall'impresa alla SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato.

2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito sinteticamente descritte e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni culturali mobili, di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e librario- acronimo OS 2- A e OS 2-B.

b) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di cucina e di lavanderia - acronimo OS 3;

c) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto - acronimo OS 4;

d) la fornitura, l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione - acronimo OS 5;

e) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi - acronimo OS 30;

- f) i rilevamenti topografici speciali, le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, le indagini geognostiche - acronimo OS 20;
- g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi, - acronimo OS 21;
- h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi - acronimo OG 12;
- i) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici - acronimo OS 11;
- l) la produzione in stabilimento industriale e la posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati in cemento armato normale e precompresso - acronimo OS 13;
- m) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione dell'armamento ferroviario - acronimo OS 29;
- n) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione degli impianti per la trazione elettrica - acronimo OS 27;
- o) la costruzione, e la manutenzione degli impianti di trattamento rifiuti - acronimo OS 14;
- p) la costruzione e la manutenzione degli impianti di potabilizzazione e depurazione - acronimo OS 22;
- q) la fornitura, il montaggio e la manutenzione di impianti termici e di condizionamento - acronimo OS 28;
- r) la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici, tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle precedenti lettere b), d), e) e q)- acronimo OG 11;
- s) la fornitura, e la posa in opera e la manutenzione o la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione - acronimo OS 8;
- t) la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di componenti strutturali in acciaio o metallo - acronimo OS 18-A e OS 18-B;
- u) la costruzione, la posa in opera e la manutenzione dei sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità - acronimo OS 34;
- v) la fornitura, la posa in opera e la manutenzione delle barriere stradali di sicurezza - acronimo OS 12-A.
- z) scavi archeologici - acronimo OS 25.

Art. 108

Condizione per la partecipazione alle gare
(art. 73 d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2.

2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Art. 109

Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
(art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fermo restando, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del codice per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all'articolo 176, comma 7, del codice.

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110

Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(art. 80, comma 9, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Art. 111

Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

2. Qualora le offerte pervenute riguardano l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l'esecuzione di lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.

Art. 112

Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

(art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

Art. 113

Dialogo competitivo

1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

2. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale.

3. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del codice, è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.

4. Ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 3 del presente articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.

Art. 114

Premi nel dialogo competitivo

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo preveda il pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dall'affidatario.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Art. 115

Schema di contratto di concessione

(art. 86 d.P.R. n. 554/1999)

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

- a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
- d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- e) l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;
- f) le procedure di collaudo;
- g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
- h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
- i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 5, del codice;
- l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
- o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;
- q) modalità dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera;
- r) il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l'arco temporale prescelto;
- s) corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Art. 116

Contenuti dell'offerta

(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)

1. Fatto salvo l'articolo 143, comma 7, del codice, in relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

- a) il prezzo richiesto dal concorrente;
- b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) il tempo di esecuzione dei lavori;
- e) la durata della concessione;
- f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
- h) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

Art. 117

Sedute di gara

1. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 118

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori

(art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:

- sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
- sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.

2. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Art. 119

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

(art. 90 d.P.R. n. 554/1999)

1. Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 120

Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
(artt. 91 e 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice.

2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato G, quello indicato nel bando o nella lettera di invito.

3. L'accertata carenza di organico, di cui all'articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.

Art. 121

Offerte anomale

(art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, il soggetto che presiede la gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara.

4. Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del codice, il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina di una apposita commissione.

5. La commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si procede all'esclusione automatica delle offerte pur se prevista nel bando, il soggetto che presiede la gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità di cui all'articolo 86, comma 3, del codice. La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

Art. 122

Accordi quadro e aste elettroniche

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 287, comma 1.

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 e 296.

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO I – Garanzie

Art. 123

Cauzione definitiva

(art. 101, d.P.R. n. 554/1999)

1. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 124

Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

(art.102, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.

Art. 125

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

(art.103, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata è stabilito nel bando di gara. Ove detta somma sia superiore all'importo dei

lavori posti a base di gara, il bando indica la specifica motivazione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 126

Polizza di assicurazione indennitaria decennale

(art.104, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per i lavori di cui all'articolo 129, comma 2, del codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

2. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 127

Requisiti dei fideiussori

(art.107, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 128

Garanzie di raggruppamenti temporanei

(art.108, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.

2. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria o capogruppo presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129

Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, è istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione.

2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

3. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.

Art. 130

Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza l'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il lavoro al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all'allegato H.

4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.

Art. 131

Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

- a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: l'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;
- b) la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.

2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro permane efficace sino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 132

Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

1. Il garante assume l'obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiara creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.

2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dal successivo articolo 135, comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiara di avere nei confronti del contraente.

Art. 133

Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore l'inizio della attività del subentrante.

2. L'attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dalla obbligazione di fare completare il lavoro garantito. Qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto.

3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare gli eventuali ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall'avviso di gara originario.

4. Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano eseguito per conto del contraente.

Art. 134

Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante

1. L'assunzione, da parte del garante, dell'obbligo di far realizzare l'opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del contraente per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore può esigere dal garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'articolo 135, comma 2.

4. Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo dei lavori. La garanzia può essere rilasciata altresì dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 3.

5. Il bando o l'avviso di gara può prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dalla eventuale società capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che presta la garanzia di cui all'articolo 113 del codice. L'eventuale società capogruppo del contraente deve possedere, nel caso in cui quest'ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro.

6. La garanzia può essere rilasciata da più banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 3, che assumano responsabilità solidale, designando una delle stesse quale mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 è raggiunto sommando i requisiti delle associate.

7. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal bando o dall'avviso di gara per la realizzazione dell'intera opera.

8. Il garante può convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo conto, da un controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) o comunque di gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualità; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei lavori. L'attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore.

Art. 135

Limiti di garanzia

1. La garanzia di cui all'articolo 132, è prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente.
2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.

Art. 136

Finanziamenti a rivalsa limitata

1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla società di progetto esecutrice un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la garanzia di subentro è, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del contraente.
2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata è attestata da dichiarazione del contraente, indicante l'ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.
3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, dà comunicazione al finanziatore ed al garante, assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per attivarsi a porre rimedio all'eventuale situazione di inadempienza e un termine non inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalità previste dall'articolo 130, comma 2, e dall'articolo 133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 134, comma 7, che intenda sostituirsi nel contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.
4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro trenta giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.
5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il contraente o il sostituto non si prestino alla stipula dell'atto di novazione, il committente dichiara risolto il contratto e attiva la garanzia globale di esecuzione.

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art. 137

Documenti facenti parte integrante del contratto

(art.110, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
 - a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
 - b) il capitolato speciale;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;

- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;
- f) il cronoprogramma.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Art. 138

Contenuto dei capitolati e dei contratti

(art.111, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il capitolato generale e i contratti disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente regolamento:

- a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
- b) le responsabilità e gli obblighi dell'esecutore per i difetti di costruzione;
- c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.

2. Al fine di definire i contenuti del capitolato e dei contratti, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali ai fini di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69, del codice.

Art. 139

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

(art.112, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 140

Anticipazione

(art.113, d.P.R. n. 554/1999)

1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.

Art. 141

Pagamenti in acconto

(art.114, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 142

Ritardato pagamento

(art.116, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del codice.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per la quale il corrispettivo dei lavori consista nel diritto di gestire l'opera accompagnato da un prezzo ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del codice, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 143

Termini di pagamento degli acconti e del saldo

(art. 29, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

4. E' salvo il disposto dell'articolo 118, comma 6, terzo periodo, del codice.

Art. 144

Interessi per ritardato pagamento

(art. 30, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 145

Penali

(art.117, d.P.R. n. 554/1999, art. 22 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 146

Inadempimento dell'esecutore

1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.
2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all'articolo 223.

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – Direzione dei lavori

Art. 147

Ufficio della direzione dei lavori

(art. 123, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 148

Direttore dei lavori

(art. 124, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Art. 149

Direttori operativi

(art. 125, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 150

Ispettori di cantiere

(art. 126, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 151

Sicurezza nei cantieri

(art. 127, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.

CAPO II – Esecuzione dei lavori

Sezione prima – Disposizioni preliminari

Art. 152

Disposizioni e ordini di servizio

(art. 128, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio fornite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti strettamente tecnici della gestione dell'appalto.

3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Sezione seconda – Consegna dei lavori

Art. 153

Giorno e termine per la consegna

(art. 129, d.P.R. n. 554/1999)

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace o, qualora vi siano ragioni di comprovata urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 154 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 157.
9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.

Art. 154

Processo verbale di consegna (art. 130, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158.

Art. 155

Differenze riscontrate all'atto della consegna
(art. 131, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 154, comma 7.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190.

Art. 156

Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
(art. 132, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci.
2. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 153, comma 7.

Art. 157

Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
(art. 9, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190.

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158

Sospensione e ripresa dei lavori

(art. 133, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

Art. 159

Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori

(articoli 24, 26 e 21 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni

che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, queste ultime due lettere qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'esecutore.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154, dall'ultimo dei verbali di consegna.

12. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

13. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 160

Sospensione illegittima

(art. 25, d.m.ll.pp. n. 145/2000)

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 161

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

(art. 134, d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.

2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora per uno dei casi previsti dal codice, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti

alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Art. 162

Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e articoli 12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un

quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

5. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

6. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

Art. 163

Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
(art. 136, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 164

Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

(art. 137, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 165

Sinistri alle persone e danni

(art.138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Art. 166

Danni cagionati da forza maggiore

(art. 139, d.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865; allegato F; art. 20, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 167

Ripristino di opere e risarcimento di danni

(art. 14, comma 2, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 168

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso e un aumento dell'importo contrattuale. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede ai sensi dell'articolo 140 del codice.

2. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.
3. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.
6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.
7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'affidatario.
8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del codice, all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.
10. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.
11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

Art. 169

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
(art. 140, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'affidatario medesimo.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del codice, all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale allegato al progetto definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.
9. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

Sezione quarta – Subappalto

Art. 170

Subappalto e cottimo

(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere c), d), l) e t).
3. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del codice.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
6. Il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

Art. 171

Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione

(Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005)

1. Nell'istanza di compensazione presentata ai sensi dell'articolo 133, comma 6-bis, del codice, l'esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.
2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:

- fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente.

4. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente il dieci per cento. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale, di cui all'articolo 133, comma 6, del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.

7. I prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all'articolo 133, comma 6, del codice assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all'articolo 133, comma 6, del codice, disponibile, successivo all'anno di presentazione dell'offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all'articolo 133, comma 6, del codice.

8. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva.

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

10 La procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all'articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

11. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'articolo 40, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

Art. 172

Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso

1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore, effettui i conteggi relativi all'applicazione del prezzo chiuso.

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

3. Dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresì previste dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

CAPO III – Lavori in economia

Art. 173

Cottimo fiduciario

(art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice.

2. Agli affidamenti tramite cottimo fiduciario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 3, del codice.

Art. 174

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

(art. 145, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 175

Lavori d'urgenza

(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 176

Provvedimenti in casi di somma urgenza

(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 177

Perizia suppletiva per maggiori spese
(art. 148, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

TITOLO IX – CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

Art. 178

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(art. 152, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

- a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
- b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;
- c) allacciamenti ai pubblici servizi;
- d) maggiori lavori imprevidi;
- e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
- f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;
- g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
- h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
- i) spese per commissioni giudicatrici;
- l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;
- m) spese per collaudi;
- n) imposta sul valore aggiunto;
- o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.

Art. 179

Lavori in economia contemplati nel contratto

(art. 153, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 180

Accertamento e registrazione dei lavori

(art. 155, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

Art. 181

Elenco dei documenti amministrativi e contabili

(art. 156, d.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del procedimento.

Art. 182

Giornale dei lavori

(art. 157, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 183

Libretti di misura dei lavori e delle provviste

(art. 158, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 184

Annotazione dei lavori a corpo

(art. 159, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 185

Modalità della misurazione dei lavori

(art. 160, d.P.R. n. 554/1999)

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 186

Lavori e somministrazioni su fatture

(art. 161, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Art. 187

Note settimanali delle somministrazioni

(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all'articolo 192.

Art. 188

Forma del registro di contabilità

(art. 163, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.

2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

Art. 189

Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

(art. 164, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono

immediatamente di seguito le domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 190, comma 5.

Art. 190

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
(art. 165, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore, non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore, decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 191

Forma e contenuto delle riserve
(art. 31, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore,. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 192

Titoli speciali di spesa

(art. 166, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

Art. 193

Sommario del registro

(art. 167, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 194

Stato di avanzamento lavori

(art. 168, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 163.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 190.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

Art. 195

Certificato per pagamento di rate

(art. 169, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Art. 196

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori

1. In sede di esecuzione dei lavori, le casse edili, in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e l'incidenza della mano d'opera in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell'esito della verifica è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva.

Art. 197

Contabilizzazione separata di lavori

(art. 170, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Art. 198

Lavori annuali estesi a più esercizi

(art. 171, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 199

Certificato di ultimazione dei lavori

(art. 172, d.P.R. n. 554/1999)

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 200

Conto finale dei lavori

(art. 173, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 201

Reclami dell'esecutore sul conto finale

(art. 174, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 202

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

(art. 175, d.P.R. n. 554/1999)

1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;
- e) domande dell'esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

Art. 203

Annotazione dei lavori ad economia

(art. 176, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 204

Conti dei fornitori

(art. 177, d.P.R. n. 554/1999)

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 205

Pagamenti

(art. 178, d.P.R. n. 554/1999)

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 206

Giustificazione di minute spese

(art. 179, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 207

Rendiconto mensile delle spese

(art. 180, d.P.R. n. 554/1999)

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 208

Rendiconto finale delle spese

(art. 181, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 209

Riassunto di rendiconti parziali

(art. 182, d.P.R. n. 554/1999)

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 210

Contabilità semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

Art. 211

Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

(art. 183, d.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

3. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticità e l'integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183.

4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

Art. 212

Iscrizione di annotazioni di misurazione

(art. 184, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 213

Operazioni in contraddittorio con l'esecutore.

(art. 185, d.P.R. n. 554/1999)

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 214

Firma dei soggetti incaricati

(art. 186, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all'articolo 202, commi 1 e 2.

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 215

Oggetto del collaudo

(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;
- b) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
- c) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;
- d) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- e) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 216

Nomina del collaudatore

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo ad uno o più soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento, alla sua complessità ed al relativo importo.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle

attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
- e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:

- a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
- b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

Art. 217

Documenti da fornirsi al collaudatore

(art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

- a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, di cui costituiscono parte integrante nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g) certificato di ultimazione lavori;
- h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;

- i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- l) conto finale dei lavori;
- m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;
- n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
- o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;
- p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);
- q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

2. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

Art. 218

Avviso ai creditori

(art. 189, d.P.R. n. 554/1999)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 219

Estensione delle verifiche di collaudo

(art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali,

propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 220

Commissioni collaudatrici

(art. 206, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

Art. 221

Visite in corso d'opera

(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è opportuno che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223.

4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 222

Visita definitiva e relativi avvisi

(art. 191, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 223

Processo verbale di visita

(art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
 - il giorno della visita di collaudo;
 - le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
4. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 224

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

(art. 193, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.

Art. 225

Valutazioni dell'organo di collaudo

(art. 195, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
 - a) se il lavoro sia o no collaudabile;
 - b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
 - c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
 - d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - e) il credito liquido dell'esecutore.
2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.
3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 226

Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

(art. 196, d.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Art. 227

Difetti e mancanze nell'esecuzione
(art. 197, d.P.R. n. 554/1999)

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Art. 228

Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
(art. 198, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 229

Certificato di collaudo
(art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 - la data e gli importi riportati nel conto finale;
 - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
 - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
 - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
- c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
- d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
- e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
- d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni senza che siano emersi vizi o difetti dell'opera, che devono essere denunciati dal soggetto appaltante entro il medesimo periodo, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

4. Qualora entro il citato biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.

Art. 230

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

(art. 200, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 231

Obblighi per determinati risultati

(art. 201, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 232

Lavori non collaudabili

(art. 202, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.

Art. 233

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 234

Ulteriori provvedimenti amministrativi

(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni sulle riserve e sulle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo infine trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.

Art. 235

Svincolo della cauzione

(art. 205, d.P.R. n. 554/1999)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 236

Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica

(art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità tecnica quelli rispettivamente di importo superiore a 25 milioni di euro e quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza. Per tali

lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

Art. 237

Certificato di regolare esecuzione

(art. 208, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 229, commi 3 e 4, e dall'articolo 235.

Art. 238

Compenso spettante ai collaudatori

(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le commissioni costituite da soggetti esterni e per le commissioni miste, costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da altri soggetti, il compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili si determina applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
2. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.
3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato fino al trenta per cento.
4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.
5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, si fa riferimento all'onorario a vacanza previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

Art. 239

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 211, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del codice.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali).

Art. 240

Scavo archeologico, restauro e manutenzione
(art. 212, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;
- c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

3. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3, 4 e 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

CAPO II – Progettazione

Art. 241

Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 213, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.

2. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.

Art. 242

Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 214, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari elaborati grafici. Sono documenti del progetto preliminare:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) indagini e ricerche preliminari;
- d) planimetria generale ed elaborati grafici;
- e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- f) calcolo sommario della spesa;
- g) quadro economico di progetto.

2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:

- a) l'analisi storico - critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- d) la diagnostica;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro completo, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene in oggetto, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

7. Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, il progetto preliminare posto a base di gara comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell'intervento, con relativa relazione ed elaborati grafici, ed è integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.

Art. 243

Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi e documentazione fotografica;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) piani di sicurezza e di coordinamento;
- i) cronoprogramma;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche;
- c) rilievi e documentazione fotografica;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
- i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

Art. 244

Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 216, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo posto a base di gara, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Art. 245

Progettazione dello scavo archeologico

(art. 217, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari elaborati grafici.

2. La relazione programmatica illustra inoltre tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini consistono in:

- a) rilievo generale;
- b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
- c) indagini complementari necessarie.

5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.

6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la quantità e la durata di esse.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

- a) rilievi ed indagini;
- b) scavo;
- c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
- d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
- e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
- f) studio e pubblicazione;
- g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
- h) manutenzione programmata.

8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.

Art. 246

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 218, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Art. 247

Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi:

- a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:
 - 1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
 - 2) ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
 - 1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
 - 2) ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- c) nei casi di lavori di scavo archeologico:
 - 1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
 - 2) ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

3. Alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 3.

4. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

Art. 248

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

Art. 249

Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 220, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
- c) il computo metrico estimativo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 250

Consuntivo scientifico

(art. 221, d.P.R. n. 554/1999)

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento.

2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.

Art. 251

Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

(art. 224, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Per il collaudo finale dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per il collaudo finale dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

4. Per il collaudo finale dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento nonché un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(art. 50, d.P.R. n. 554/1999)

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.
2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice.
4. Ai fini del presente titolo si intendono per:
 - a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;
 - b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
 - c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.
5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, l'affidatario della progettazione è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 118 del codice.

Art. 253

Limiti alla partecipazione alle gare
(art. 51, d.P.R. n. 554/1999)

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Art. 254

Requisiti delle società di ingegneria

(art. 53, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con la società iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto;
- i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la

struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

4. L'Autorità, su istanza delle società di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Art. 255

Requisiti delle società di professionisti
(art. 54, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le società di professionisti predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con la società iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto;
- i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.

Art. 256

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari ed economico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.

Art. 257

Penali
(art. 56, d.P.R. n. 554/1999)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all'articolo 252 precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Art. 258

Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi è svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni.

2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:

- all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;
- esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;
- può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;
- le decisioni sono assunte a maggioranza;
- redige i verbali delle singole riunioni;
- redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

Art. 259

Concorso di idee

(art. 58, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il concorso di idee è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

- a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
- b) nominativo del responsabile del procedimento;
- c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
- d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico economica;
- e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;
- f) termine per la presentazione delle proposte;
- g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

- h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;
- i) data di pubblicazione.

3. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Art. 260

Concorso di progettazione

(artt. 59, comma 4, 60 e 61, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall'articolo 259, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene l'indicazione:

- a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 1; del codice;
- c) descrizione del progetto;
- d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o negoziata con bando;
- e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;
- f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
- h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
- i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
- l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
- m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 4.

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 14, comma 5.

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I.

6. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Art. 261

Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(art. 65, d.P.R. n. 554/1999)

1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo 267.

2. Alle procedure relative ai servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

3. Alle procedure relative a servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 262, sia pari o superiore alle soglie stabilite dall'articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titolo I, del codice.

5. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titolo II, del codice.

6. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La stazione appaltante può chiedere, con opportuna motivazione, che gli stessi siano posseduti, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, in misura minima non superiore al sessanta per cento dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

8. Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

9. Ai consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 7 del presente articolo.

Art. 262

Corrispettivo

(art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

Art. 263

Requisiti di partecipazione

(art. 66, d.P.R. n. 554/1999)

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

- a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;
- b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l'offrente società iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base della documentazione progettuale esibita, dai competenti ordini professionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 253 del presente regolamento e dall'articolo 38 del codice.

Art. 264

Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
(art. 63, commi 1 e 5, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene:

- a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
- b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo;
- c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262;
- f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;

- g) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;
- h) per la procedura ristretta, il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
- i) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;
- l) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;
- m) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte;
- n) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del codice;
- o) il divieto previsto dall'articolo 90, comma 8, del codice;
- p) i requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3;
- q) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi dell'articolo 266, comma 5, l'eventuale suddivisione dei criteri di cui all'articolo 266, comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonché le eventuali soglie ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del codice;
- r) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;
- s) le modalità di presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 86, comma 5, del codice;
- t) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3).

3. Il bando in caso di procedura aperta o negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta, indica:

- a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
- b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta.

Art. 265

Numero massimo di candidati da invitare

(art. 67, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato L.

3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.

Art. 266

Modalità di svolgimento della gara

(art. 64, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

- a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;
- a2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 263, commi 1 e 3, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- a3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 252 del presente regolamento e all'articolo 38 del codice;
- b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita, ai sensi dell'articolo 264 comma 3, lettere a) e b):
 - 1) dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
 - 2) da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;
- c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
 - 1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale eventualmente fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento;
 - 2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento;
- d) una busta contenente le giustificazioni delle voci di prezzo offerto predisposte secondo quanto previsto dal bando di gara.

2. Nel caso di procedura ristretta l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a2) e a3).

3 La stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

4 Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- a) idoneità dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per il criterio a): da 10 a 30;
- per il criterio b): da 20 a 40;
- per il criterio c): da 10 a 30;
- per il criterio d): da 0 a 10.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a1), a2) e a3), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato M.

Art. 267

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, d.P.R. n. 554/1999)

1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

3. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

7. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

8. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice.

TITOLO III – GARANZIE

Art. 268

Disposizioni applicabili

1. Ai servizi di cui all'articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all'articolo 252 si applicano altresì le disposizioni previste dagli articoli 127 e 128 del regolamento.

Art. 269

Polizza assicurativa del progettista

(art. 105, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice la predetta polizza è richiesta all'affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all'ISVAP.

Art. 270

Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
(art. 106, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 271

Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno, secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 128 del codice e dall'articolo 13, commi 3 e 4, del presente regolamento, un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Per gli aggiornamenti del programma si applicano le disposizioni previste all'articolo 13, comma 3.
2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.
3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.
4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo, possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.

Art. 272

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singolo intervento sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di realizzare l'intervento ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

- a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 271;
- b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
- c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
- d) nelle fasi di esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

6. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.

Art. 273

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, svolge, in base all'articolo 10, comma 2, del codice, i seguenti compiti ed attività:

- a) predisposizione degli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività;
- b) proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;
- c) coordinamento ovvero cura dell'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) coordinamento delle attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e delle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- e) compimento delle azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
- f) effettuazione delle attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;
- g) svolgimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- h) nel caso di prestazioni di servizi, compimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, delle azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- i) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

3. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

4. Il responsabile del procedimento delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, commi 25, 26, 28, 29 e 32, del codice ha altresì l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme dovutegli a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 274

Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di attuazione dell'intervento, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

1. Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e g), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.

Art. 276

Società tra concorrenti riuniti

1. I concorrenti riuniti dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 277

Consorzi stabili per servizi e forniture

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi da 1 a 4.
2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico – finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati vengono sommati.

Art. 278

Finanza di progetto nei servizi

1. Nella finanza di progetto relativa alla concessione di servizi le proposte contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico – finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione.
2. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è

verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

3. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. E' fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

4. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

Art. 279

Concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi o forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice avviene nell'ambito di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione articolata in un unico livello, il cui contenuto è individuato dal bando di concorso.

2. In caso di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture connotati da una particolare complessità e rilevanza, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione afferente tali servizi o forniture sia suddivisa in due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante dovrà individuare requisiti e caratteristiche. In tale ipotesi, il concorso di progettazione si articolerà in due gradi secondo le modalità previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva od esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di concorso.

3. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti nei concorsi di progettazione di servizi e forniture si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili.

4. E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizi e delle forniture prestate.

5. Si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.

Art. 280

Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori di un concorso di progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di collaudo di cui all'articolo 322. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei servizi e delle forniture per cui si è effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Qualora sia stato indetto un concorso di progettazione per servizi e forniture, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del codice, può stabilire di sottoporre a verifica il progetto. In tal caso la verifica è effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in quanto compatibili.
3. La verifica di cui al comma 2 può essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti individuati secondo gli ordinamenti delle stesse.
4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell'atto di validazione del progetto redatto secondo le modalità di cui all'articolo 55.
5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell'articolo 56, a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato.
6. Dalla data di accettazione dell'incarico, il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito delle garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante.

Art. 281

Criteria di applicabilità delle misure di gestione ambientale

1. Per gli appalti di servizi e forniture, per i quali l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali risulti giustificata dalla specifica natura delle stesse per la presenza di uno stretto collegamento tra l'oggetto dell'appalto ed i criteri di tutela ambientale, e comunque alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono richiedere l'applicazione delle dette misure o sistemi tenendo, tra gli altri, conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali.

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

Art. 282

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento ovvero dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi di particolare importanza quali interventi di speciale complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.

Art. 283

Selezione delle offerte

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento.
2. In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all'allegato P.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
4. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle eventuali offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse.

Art. 284

Offerte anomale

1. Si applica l'articolo 121. I riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e 122, comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.

Art. 285

Servizi sostitutivi di mensa

(d.P.C.M. 18 novembre 2005)

1. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
2. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono esercitare l'attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

4. I buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

5. I buoni pasto riportano:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, nè cedibile nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

6. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
- b) la rete degli esercizi da convenzionare;
- c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- e) il progetto tecnico.

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

9. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:

- a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
- b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;
- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

11. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

Art. 286

Servizi di pulizia

(d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117)

1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, al fine dell'affidamento degli appalti di servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato II A del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi:

- a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico);
- b) prezzo.

2. Le stazioni appaltanti, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Si applicano gli articoli 86 e 87 del codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta, con i seguenti fattori ponderali, che possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

elemento a): 40-60;

elemento b): 40-60.

La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a cento.

4. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).

6. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui al comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:

$$X = P_i \times C / PO$$

ove:

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente *i*-esimo;

P_i = Prezzo più basso;

C = Coefficiente (40-60) di cui al comma 3;

PO = Prezzo offerto.

7. Gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono all'Osservatorio nazionale sul mercato del lavoro, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale sono evidenziate anche le eventuali anomalie.

CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287

Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del codice, in caso di applicazione del criterio della rotazione, ai fini della determinazione dell'ordine di priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e tiene conto, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche esigenze.

2. Fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'articolo 60 del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'ammissione allo stesso.

Art. 288

Asta elettronica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili si dotano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione all'asta elettronica anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o nell'invito a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, ai sensi dell'articolo 85, comma 6, del codice.

2. La durata dell'asta, preventivamente fissata nell'invito, non può essere inferiore ad un'ora.

Art. 289

Sistema informatico di negoziazione

1. L'asta elettronica è svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformità dell'articolo 77 del codice e con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

3. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Art. 290

Gestore del sistema informatico

1. Il gestore del sistema informatico è incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità e, nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113 del codice anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta della stazione appaltante, cura gli adempimenti, di competenza della stessa, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 291

Modalità e partecipazione all'asta elettronica

1. Dopo che la stazione ha valutato l'ammissibilità delle offerte, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all'articolo 48, comma 1, del codice, provvede:

- a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto che presiede alla gara e all'attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico;
- b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all'attribuzione agli stessi di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico;
- c) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato;
- d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, rispetto all'offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;
- e) a fornire supporto ai concorrenti durante l'asta elettronica.

2. La stazione appaltante, già nella fase indicata all'articolo 85, comma 7, del codice, antecedente all'asta elettronica, può provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attività di cui al comma 1, lettera a).

3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora indicate nell'invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante l'asta e, se previsto negli atti di gara, anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. I concorrenti non visualizzano la ragione sociale degli altri concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle offerte.

Art. 292

Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta

1. Alla data e all'ora preventivamente fissate nell'invito, i concorrenti presentano per via elettronica le offerte migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato.

2. L'invito all'asta indica oltre alla durata massima dell'asta elettronica, il "tempo base" ovvero quel periodo di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono effettuate ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si ritiene conclusa prima del raggiungimento della durata massima stabilita.

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro il tempo base, l'asta continua fino a cinque minuti prima della fine del tempo stabilito dall'invito per la durata massima dell'asta. Raggiunto questo termine, i concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare, da quel momento ed entro la durata massima dell'asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

4. Durante la fase dell'ultimo rilancio, i concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dell'asta.

5. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa ovvero di gara suddivisa in più lotti, qualora le caratteristiche della gara lo richiedano in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore complessità nella formulazione dell'offerta, la stazione appaltante può prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell'asta elettronica si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta.

La durata ed il numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalità previamente fissate nell'invito.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere, in considerazione delle caratteristiche della procedura di gara, delle variazioni secondo intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare con le offerte migliorative.

Art. 293

Individuazione delle offerte anormalmente basse

1. Conclusa l'asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, procede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all'asta elettronica nonché dei verbali prodotti in automatico dal sistema informatico.

Art. 294

Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, l'esercizio del diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

Art. 295

Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto dell'articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 85 del codice e all'articolo 288, all'articolo 291, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, e all'articolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi telematici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 48, comma 1, del codice, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare il sorteggio di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito delle detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente l'offerta economica.

8. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 296

Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene:

- a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici;
- b) l'indicazione degli atti di gara in cui è descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione che sarà utilizzato;
- c) la descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte ivi compresa l'indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione alla procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica l'articolo 77, comma 6, lettera d), del codice;
- d) la descrizione delle condizioni e delle modalità relative alla valutazione ed alla classificazione delle offerte;
- e) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione;
- f) l'indicazione della possibilità di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico;
- g) l'indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare nei casi di indisponibilità oggettiva e momentanea degli stessi;
- h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.

2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica l'articolo 70, commi 8 e 9, del codice.

Art. 297

Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

Art. 298

Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.
4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166 e 167.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Sezione I – Direttore dell'esecuzione

Art. 299

Gestione dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.

Art. 300

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
 - a) di interventi di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) di interventi di particolare importanza quali interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Art. 301

Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 302

Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 305.

6. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. Si applica l'articolo 153, comma 2.

Art. 303

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore ai sensi dell'articolo 304.

Art. 304

Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.

Art. 305

Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 315, commi 5 e 6, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

Art. 306

Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all'articolo 113 del codice, avviene sulla base dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità di cui all'articolo 322 che le stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.

Art. 307

Contabilità

1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento di tutti i fatti produttivi di spesa relativi alle prestazioni contrattuali.

2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della prestazione.

4. Si applica l'articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni di servizi e forniture.

Art. 308

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 309

Certificato di ultimazione delle prestazioni

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2.

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 311

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 312

Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.

2. Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di collaudo e verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono il collaudo e la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità di cui all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di collaudo ovvero di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di collaudo e verifica in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza svolgono attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di collaudo e verifica spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

Art. 313

Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità

1. Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

2. E' obbligatorio il collaudo o la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:

- a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di un collaudo o di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 314

Incarico di collaudo e di verifica della conformità

1. Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuati direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare importanza ai sensi dell'articolo 300, comma 2, lettera b), accertata dal responsabile del procedimento, le stazioni appaltanti attribuiscono l'incarico del collaudo o della

verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

3. Non possono essere affidati incarichi di collaudo o di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da collaudare o da verificare;
- d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare o verificare;
- e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all'articolo 280, comma 2.

4. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo o di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo o verifica. Per i collaudi non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

5. Si applica l'articolo 220.

6. Il compenso spettante al soggetto esterno incaricato del collaudo e della verifica di conformità si determina sulla base delle tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza.

Art. 315

Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità

1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 307, comma 2;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E' facoltà del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Art. 316

Estensione del collaudo e della verifica di conformità

1. Il collaudo o la verifica di conformità di un intervento sono conclusi entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del

procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo o della verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, ritenga necessari.

Art. 317

Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione

1. Nel caso di collaudo o di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Art. 318

Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se il collaudo o la verifica di conformità è effettuato da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno del collaudo, affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 319

Processo verbale

1. Del collaudo o della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità; il giorno del collaudo o della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 320

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità

1. Le operazioni necessarie al collaudo o alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 321

Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità

1. Il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede al collaudo o alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 322

Certificato di collaudo e verifica di conformità

1. Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di collaudo o di verifica di conformità contengono gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di collaudo o verifica di conformità.
2. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di collaudo o di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 323

Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità

1. Il certificato di collaudo o di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo o di verifica di conformità.

2. Il soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Art. 324

Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 325

Attestazione di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Si applica l'articolo 324.

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Art. 326

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell'articolo 124 del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Art. 327
Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.
2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.

Art. 328
Mercato elettronico

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
 - e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice.

5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Art. 330

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate nelle norme regolamentari di attuazione emanate da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice.

Art. 331

Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 332

Affidamenti in economia

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

Art. 333

Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice.

Art. 334

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 335

Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328.

Art. 336

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328.

Art. 337

Termini di pagamento

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 338

Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339

Norme applicabili

1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

- nell'articolo 1 (ambito di applicazione);
- nell'articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV, del codice;
- nell'articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;
- nell'articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore);
- nell'articolo 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore);
- nell'articolo 6 (documento unico di regolarità contributiva);
- nell'articolo 7 (sito informatico presso l'Osservatorio);
- nell'articolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono anche agli enti aggiudicatori;
- nell'articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera);
- nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), con esclusione dell'articolo 91 (decadenza dell'attestazione di qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 230 del codice, fermo quanto previsto dall'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;
- nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 95 (requisiti del concessionario), 96 (requisiti del promotore e attività di asseverazione);
- nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda (appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105 (lavori di manutenzione), 106 (disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici), 111 (esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dei beni immobili), 112 (valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta);
- nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione delle offerte), con esclusione dell'articolo 122, comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche);
- nell'articolo 151 (sicurezza nei cantieri);
- nell'articolo 170 (subappalto e cottimo);
- nella parte IV, titolo II, capo I (requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione), capo II (criteri di selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli articoli 278 (finanza di progetto nei servizi), 280 (garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione), 287 (accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione), 297 (norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture) e 298 (penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori); e con la precisazione che le norme contenute nell'articolo 279 (concorsi di progettazione di

servizi e forniture) sono applicabili ai settori speciali nei limiti di compatibilità con gli articoli da 235 a 237 del codice;

- nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 206 del codice e fatta salva l'applicazione dell'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento.

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 340

Requisiti di qualificazione

1. Tutti gli enti aggiudicatori, quando istituiscono e gestiscono propri sistemi di qualificazione possono richiedere, ove ritenuto opportuno in relazione alla natura, tipologia e caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, requisiti ulteriori rispetto a quelli di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria previsti dagli articoli da 39 a 48 del codice. Tali requisiti ulteriori possono essere richiesti dagli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici anche quando non istituiscono detti sistemi di qualificazione.

2. I requisiti ulteriori di cui al comma 1 sono stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

3. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

4. A titolo esemplificativo, i requisiti ulteriori di cui al comma 2 possono riguardare:

- a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;
- b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;
- c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
- d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
- e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.

5. In ogni caso, i requisiti ulteriori e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 341

Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni del presente regolamento che danno attuazione alle norme primarie richiamate dall'articolo 238, commi da 1 a 6, del codice, ed in particolare le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Art. 342

Organi del procedimento e programmazione

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 272 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell'articolo 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi).

PARTE VI – CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO

TITOLO I – CONTRATTI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 febbraio 1987, N. 49

Art. 343

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di interventi di cooperazione tra l’Italia e i paesi in via di sviluppo.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell’ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo II della presente parte.

Art. 344

Programmazione degli interventi di cooperazione
(art. 225, d.P.R. n. 554/1999)

1. La programmazione dei lavori pubblici all’estero eseguiti in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, è articolata secondo il disposto dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

2. Qualora l’accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l’Italia ed il Paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire le normative locali. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalità dei controlli e delle autorizzazioni eseguiti da parte dell’autorità italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice e l’osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.

Art. 345

Progettazione degli interventi di cooperazione
(art. 226, d.P.R. n. 554/1999)

1. L’elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi può essere affidata anche a soggetti dei paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza professionale che abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Qualora previsto dall’accordo di attuazione, la progettazione dello specifico intervento di cooperazione è soggetta alla previa approvazione da parte dei competenti organi del paese destinatario dell’intervento, alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La progettazione deve altresì conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia di sicurezza ed ambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi preliminari di fattibilità, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicità tecnica o ripetitività, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l’analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è eseguito l’intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati di Stati limitrofi nei quali dette componenti sono disponibili.

Art. 346

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli interventi di cooperazione.

(art. 227, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un tecnico di supporto nel Paese beneficiario, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata professionalità e di materiali locali.

Art. 347

Aggiudicazione degli interventi di cooperazione

1. Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti paesi.

2. Gli accordi di attuazione possono altresì prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei paesi beneficiari siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi Internazionali di cui l'Italia è membro.

3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.

Art. 348

Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione

(art. 228, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori, se non presente costantemente sul sito della realizzazione, nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Il direttore dei lavori può curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere presenti in loco, fermo restando la sua responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Art. 349

Collaudo e verifica di conformità degli interventi di cooperazione
(art. 229, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nella parte II, titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario.

2. Per i lavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nel paese beneficiario.

3. La verifica di conformità di servizi e il collaudo di forniture sono espletati secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario.

Art. 350

Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
(art. 230, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le modalità di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno precedente la data di richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tale limite l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L'incremento o il decremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo è imputabile all'esecutore.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice.

6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si

applica l'articolo 115 del codice.

7. Tutti i termini procedurali e contrattuali massimi previsti dalle vigenti norme sono aumentati di tre volte in caso di lavori, servizi e forniture eseguiti all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.

TITOLO II – LAVORI SU IMMOBILI ALL'ESTERO AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 351

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dalla legge 31 dicembre 1998, n. 477.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo I della presente parte.

Art. 352

Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
(art. 226, d.P.R. n. 554/1999)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti, ove possibile, anche all'approvazione da parte dei competenti organi del Paese ove è situata la Sede estera interessata dai lavori, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi, secondo le modalità stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, può disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è eseguito l'intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera interessata dai lavori l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati di Stati limitrofi nei quali dette componenti sono disponibili.

4. Il responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 11 stabilisce l'ambito normativo di riferimento dell'intervento, specificando altresì le eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della Sede estera interessata dai lavori.

5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all'articolo 252 si utilizzino per la scelta del contraente procedure locali diverse rispetto alle procedure previste dalla normativa italiana, il documento preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice, è integrato con apposito documento inerente alla motivata scelta dell'amministrazione.

6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, inerente al parere consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovrà tenere conto nelle procedure di cui al comma 7.

7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la Sede estera interessata dai lavori. I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 16.

8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate.

Art. 353

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

(art. 227, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del codice, che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera interessata dai lavori e che:

- a) redige il documento preliminare alla progettazione;
- b) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
- c) segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento; la segnalazione avviene per il tramite del Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia in servizio presso la sede estera;
- d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
- e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
- f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui all'articolo 356;
- g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 118 del codice, in quanto applicabili;
- h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.

3. Per le gare d'appalto di lavori, al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il responsabile del procedimento può prevedere la partecipazione oltre che dei soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III, anche dagli operatori economici locali previa acquisizione di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla struttura organizzativa, solidità economica, dotazione tecnica ed affidabilità esecutiva da parte del tecnico di fiducia del consolato competente presso la Sede estera interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

4. Per le opere di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, segnalate dalla sede estera e confermate dall'Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero degli affari esteri, per l'esecuzione di lavori, anche in variante, il responsabile del procedimento può disporre interventi di affidamento diretto, ad operatori economici abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice, di lavori nel limite di euro 200.000.

5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i paesi esteri ove ricorre l'intervento, successive alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento promuove la predisposizione di apposita variante ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del codice.

L'approvazione di tale tipologia di variante è demandata ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su parere del responsabile del procedimento.

Art. 354

Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
(art. 228, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il direttore dei lavori può curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Art. 355

Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
(art. 229, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.

Art. 356

Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
(art. 230, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel

cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo è imputabile all'esecutore.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori nel territorio dell'Unione Europea con le modalità di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Tutti i termini procedurali e contrattuali massimi, previsti dalle vigenti norme sono aumentati di tre volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 357

Norme transitorie

1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una

gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.

8. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

9. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

10. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SOA rilasciano le attestazioni in conformità di quanto previsto nella parte II, titolo III e dell'allegato A.

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

13. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, già emessi al centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.

34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nel quadro A, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nella prima tabella del quadro A dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nella seconda tabella del quadro A dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 79, comma 18, 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

14. A decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nel quadro A, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nella prima tabella del quadro A dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nella seconda tabella del quadro A dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 79, comma 18, 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

15. Per centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante

presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

16. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

17. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'Autorità. In caso di inadempienza l'Autorità dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 68.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al centottantunesimo giorno dalla di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

19. In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

20. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104 ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

21. In relazione all'articolo 89, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 4, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

23. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell'attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

Art. 358

Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

Art. 359

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATI

ALLEGATO A

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "sintetica delle categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale

Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,

complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale nonché l'esecuzione di indagini geognostiche quali, in via esemplificativa, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE

	CATEGORIE GENERALI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
	CATEGORIE SPECIALIZZATE	
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI

OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, ferma-neve e simili	SI
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	SI
OS 20	Rilevamenti topografici	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	SI
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	SI
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	SI
OS 32	Strutture in legno	
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O LETTERA DI INVITO

STAZIONE APPALTANTE: CODICE:.....
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INDIRIZZO.....
 OGGETTO DELL'APPALTO:
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: euro.....(in cifre e lettere).....
 CATEGORIA PREVALENTE:
 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione	Categoria	Importo (*)	
		(cifre)	(lettere)
TOTALE (**)			

(*) Gli importi sono eventualmente aggiornati secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

(**) L'importo totale è corrispondente all'importo totale riportato nel quadro C

QUADRO B: SOGGETTO AFFIDATARIO

A	Impresa singola (articolo 34, comma 1, lettera a), del codice)	
B	Consorzio (articolo 34, comma 1, lettera b), del codice)	
C	Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del codice)	
D	Associazione orizzontale (articolo 34, comma 1, lettera d), del codice)	
F	Associazione verticale (articolo 34, comma 1, lettera d), del codice)	
E	Consorzi (articolo 34, comma 1, lettera e), del codice)	
F	GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del codice)	
G	Operatori economici (articolo 34, comma 1, lettera g), del codice)	

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Impresa	Sede	mandataria	mandante	percentuale di partecipazione

IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso): euro.....

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI: I LAVORI SONO IN CORSO.

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....

IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA: euro.....

IMPORTO ADEGUAMENTO PREZZI: euro

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: euro

IMPORTO TOTALE (**): euro.....

(**) L'importo è corrispondente al totale riportato nella tabella del quadro A

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:

IMPRESSE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE

Lavorazione	Importo	Categoria	Impresa	Sede	Subappalto	Assegnazione (****)

(****) Si riferisce all'assegnazione di lavorazioni da parte del consorzio ai propri consorziati

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: euro

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

.....

.....

.....

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L'AUTORITA' PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE

ALLEGATO B.1

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O LETTERA DI INVITO

STAZIONE APPALTANTE: CODICE:.....

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INDIRIZZO.....

OGGETTO DELL'APPALTO:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: euro.....(in cifre e lettere).....

CATEGORIA PREVALENTE:

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. 34/2000 INDICATE NEL BANDO/AVVISO/INVITO:

Lavorazione	Categoria	Importo (*)	
		(cifre)	(lettere)
TOTALE (**)			

(*) Gli importi sono eventualmente aggiornati secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

(**) L'importo totale è corrispondente all'importo totale riportato nel quadro C

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 163/2006, CORRISPONDENTI A QUELLE RIPORTATE NELLA TABELLA PRECEDENTE:

Lavorazione	Categoria	Importo (*)	
		(cifre)	(lettere)
TOTALE (**)			

(*) Gli importi sono eventualmente aggiornati secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

(**) L'importo totale è corrispondente all'importo totale riportato nel quadro C

QUADRO B: SOGGETTO AFFIDATARIO

A	Impresa singola (articolo 34, comma 1, lettera a), del codice)	
B	Consorzio (articolo 34, comma 1, lettera b), del codice)	
C	Consorzio stabile (articolo 34, comma 1, lettera c), del codice)	
D	Associazione orizzontale (articolo 34, comma 1, lettera d), del codice)	
F	Associazione verticale (articolo 34, comma 1, lettera d), del codice)	
E	Consorzi (articolo 34, comma 1, lettera e), del codice)	
F	GEIE (articolo 34, comma 1, lettera f), del codice)	
G	Operatori economici (articolo 34, comma 1, lettera g), del codice)	

COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Impresa	Sede	mandataria	mandante	percentuale di partecipazione

IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso): euro.....

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI: I LAVORI SONO IN CORSO.

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....

IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA: euro.....

IMPORTO ADEGUAMENTO PREZZI: euro

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: euro

IMPORTO TOTALE (**): euro.....

(**) L'importo è corrispondente al totale riportato nella tabella del quadro A

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:

IMPRESSE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE DELLE LAVORAZIONI SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. 34/2000:

Lavorazione	Importo	Categoria	Impresa	Sede	Subappalto	Assegnazione (***)

(***) Si riferisce all'assegnazione di lavorazioni da parte del consorzio ai propri consorziati

IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE DELLE LAVORAZIONI SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 163/2006:

Lavorazione	Importo	Categoria	Impresa	Sede	Subappalto	Assegnazione (****)

(****) Si riferisce all'assegnazione di lavorazioni da parte del consorzio ai propri consorziati

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: euro

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

.....

DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L'AUTORITA' PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE

ALLEGATO C
CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE

Parte I - CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

1. CB - Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

2. CR - Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

3. CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CBna - CBva$$

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

4. CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB * 1/3$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

5. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera b), e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati identificativi della singola consorziata che ha provveduto a rinnovare il proprio attestato.

Parte II - ONERI PER LE ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga delle disposizioni di cui all'articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle misure e per le finalità di seguito specificate:

- a) il 40% per il funzionamento del Centro di responsabilità a cui appartiene il Sistema di qualificazione dei contraenti generali;
- b) il 30% per la incentivazione della produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- c) il rimanente 30% per il finanziamento della Cassa di previdenza e assistenza e del Comitato sussidi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

I fondi di cui alla lettera *b*) affluiscono rispettivamente al fondo unico di amministrazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di comparto dei Ministeri e al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla "qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- la dizione: "da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)."

ALLEGATO D INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3) * \{[(p-0,15)/0,075] + [(a-0,02)/0,01] + q\}$$

ovvero

$$C2 = (30/3) * \{[(r-0,10)/0,05] + [(a-0,02)/0,01] + q\}$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, primo periodo, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $p \geq 0,225$ si assume $p = 0,225$;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 79, comma 8, secondo periodo, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $r \geq 0,15$ si assume $r = 0,15$;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 79, comma 7, e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b);

per $a \geq 0,03$ si assume $a = 0,03$;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.

ALLEGATO E

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE (FAC-SIMILE)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della parte II, titolo IV, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ CAP _____ Provincia _____
indirizzo _____

iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n° _____ C.F. _____ P.I. _____;

sulla scorta dei dati individuati nella tabella sottoriportata e risultanti dai documenti, di cui all'elenco allegati, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, premesso che:

- a) l'impresa richiedente dispone di un sistema di qualità aziendale conforme a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti di ordine generale conformi a quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) l'impresa richiedente è in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
 - c.1) cifra d'affari in lavori nell'ultimo triennio superiore a _____, tenuto conto della riduzione e dell'aumento previsto per il rapporto con il patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 189 del codice;
 - c.2) attestati SOA in classifica illimitata in numero _____ di categorie generali e in numero _____ di categorie speciali;

ovvero

 - c.2) certificazione attestante la esecuzione di n. ___ lavori di importo superiore a _____;
 - c.3) - dirigenti in organico in numero superiore a _____;
- direttori tecnici, responsabili di progetto o di cantiere dotati di esperienze acquisite in qualità di responsabili di cantiere o di progetto per lavori di importo superiore a _____ in numero di _____;
- d) i certificati del casellario giudiziario per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non evidenziano fattispecie rilevanti ai fini della qualificazione

ovvero

individuano le fattispecie elencate in allegato, che non costituiscono causa di impedimento alla qualificazione;
- e) i certificati antimafia per i soggetti individuati dalla parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalla parte II, titolo IV, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, risultano negativi;

in considerazione di quanto sopra, richiede la qualificazione come contraente generale ai sensi della parte II, titolo III, capo IV, sezione III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la classifica _____.

Si allega l'attestazione di pagamento del relativo onere, ai sensi dell'allegato C parte II del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Allo scopo dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

A) SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE

A1)

Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida fino al	
rilasciata da	

A2) In caso di Consorzio Stabile

Verificata certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per ciascuna consorziata	
---	--

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

B.1) Richiedente in possesso di Attestato SOA

Qualificazione SOA n°		rilasciata il	
Da		scadenza validità quinquennale	
scadenza validità triennale		scadenza validità intermedia	

B.2) Richiedente non in possesso di Attestato SOA

Verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto giuridico	
Verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo alla legale rappresentanza	
Verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto	

Acquisizione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale per ciascuno dei LR AR, DT, RP RC (*)

Titolo	Nome e Cognome	Codice Fiscale	Titolo	Nome e Cognome	Codice Fiscale

Acquisizione del Certificato Antimafia per ciascuno dei LR, AR, DT, RP, RC (*)

Titolo	Nome e Cognome	Codice Fiscale	Titolo	Nome e Cognome	Codice Fiscale

(*) LR = legale rappresentante; AR = amministratore con poteri di rappresentanza; DT= direttore tecnico; RP= responsabile di progetto; RC= responsabile di cantiere

C) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

C.1) Capacità economico finanziaria

Triennio di riferimento della qualificazione	
Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio consolidato	
Cifra d'affari media triennale consolidata in lavori	
Percentuale di cui al rapporto dell'articolo 189, comma 2, lettera a), del codice	

C.2) Idoneità tecnico organizzativa

C.2.a) Richiedente in possesso di Attestato SOA

N° di qualifiche SOA in categorie generali per la classifica illimitata	
N° di qualifiche SOA in categorie specialistiche per la classifica illimitata	

C.2.b) Richiedente non in possesso di Attestato SOA

Importo complessivo di un lavoro per la classifica richiesta	
Importo complessivo di due lavori per la classifica richiesta	
Importo complessivo di tre lavoro per la classifica richiesta	

C.3) Organico Tecnico Dirigenziale

Numero di dirigenti in organico	
Numero di direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto con esperienza	

L'impresa partecipa al Consorzio Stabile, con codice fiscale _____
cui sono consorziate anche le seguenti imprese (indicare codice fiscale)

In caso di richiesta di qualificazione mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

il legale rappresentante dell'impresa dichiara che l'impresa intende qualificarsi mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. All'uopo dichiara che il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 98, comma 1, lettera c), del regolamento è soddisfatto anche avvalendosi dei seguenti requisitiresi disponibili dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e:

A questo scopo si allegano i seguenti documenti:

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO F

ESPERIENZA DEI DIRETTORI TECNICI; DEI RESPONSABILI DI CANTIERE E DEI RESPONSABILI DI PROGETTO, ACQUISITA IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DI CANTIERE O DI PROGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 189, comma 4, lettera b), del codice;

il sottoscritto nato a il
consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di cui all'articolo 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito il presso

di aver svolto dal al funzioni di responsabile di cantiere (ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI ISO 10006)/responsabile di progetto per conto dell'impresa, relativamente al seguente contratto:

appalto/concessione avente per oggetto la realizzazione di.....;
affidato/a con contratto in data

consegnato/a in data

ultimato/a in data

commissionato/a (stazione appaltante/concedente)

importo contrattuale

importo relativo al periodo di svolgimento di funzione.....

luogo di esecuzione.....

DICHIARA altresì di essere dipendente di

con la qualifica o incarico di

Detto rapporto di lavoro ha carattere di esclusività per cui il sottoscritto dichiara di non rivestire analogo incarico per altra impresa.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente allegato saranno utilizzati da questa Amministrazione per uso Ufficio e secondo le modalità previste dalla legge.

In fede

Si allega:

- copia del documento di identità

ALLEGATO G CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, il metodo analytic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito.

Metodo aggregativo-compensatore

L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione attraverso:

- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;*

ovvero

- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.*

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

Metodo electre

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.

a) si indicano con:

a_{ki} = il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di valutazione k;

- a_{kj} = il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di valutazione k ;
 s_k = il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento di valutazione k ;
 p_k = il peso attribuito all'elemento di valutazione k ;
 n = il numero degli elementi di valutazione k ;
 r = il numero delle offerte da valutare;
 $\Sigma_{k=1}^n$ = sommatoria per k da 1 ad n

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k , gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

$$f_{kij} = a_{ki} - a_{kj} \text{ per } a_{ki} > a_{kj} \text{ nonch\u00e9 } i \neq j$$

$$g_{kij} = a_{ki} - a_{kj} \text{ per } a_{ki} > a_{kj} \text{ nonch\u00e9 } i \neq j$$

c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

$$c_{ij} = \Sigma_{k=1}^n (f_{kij} / s_k) * p_k \text{ (indice di concordanza) con } i \neq j$$

$$d_{ij} = \Sigma_{k=1}^n (g_{kij} / s_k) * p_k \text{ (indice di discordanza) con } i \neq j$$

(qualora $d_{ij} = 0$ l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j).

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

$$q_{ij} = c_{ij} / d_{ij} \text{ (indicatore unico di dominanza) con } i \neq j$$

$$q_{ij}^* = 1 + (q_{ij} / q_{ij \max}) * 99 \text{ (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con } i \neq j$$

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

$$P_{ij} = \Sigma_{k=1}^r q_{ij}$$

$$P_{ij} = \Sigma_{k=1}^r q_{ij}^*$$

ALLEGATO H

SCHEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

PREMESSA

La presente garanzia globale di esecuzione è formulata in ottemperanza di quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo VI, capo II, del regolamento, istitutive del sistema di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3, del codice.

CAPO I – GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA A)

1. Il garante assume l'obbligo di corrispondere alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore qualsiasi somma entro il limite massimo di euro _____, entro trenta giorni dalla ricezione per lettera o fax della semplice richiesta scritta di quest'ultimo, attestante la sussistenza di un credito della stazione appaltante o soggetto aggiudicatore nei confronti del contraente, derivante da:

- a) inesatto adempimento delle obbligazioni di contratto, ivi compreso quanto dovuto dal contraente in caso di risoluzione del contratto stesso;
- b) intervenuto pagamento al contraente di somme di entità superiore a quanto ad esso dovuto a norma di contratto, sulla scorta della contabilità aggiornata;
- c) pagamenti, eseguiti o da eseguire dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore al posto del contraente, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
- d) quant'altro dovuto dal contraente alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a norma di legge, regolamento e contratto.

2. Ove sia stata attivata la garanzia di subentro nell'esecuzione di cui al successivo capo II, il limite della garanzia cauzionale è pari al dieci per cento dell'importo contrattuale dei lavori.

3. Il garante non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di cui al punto 1, non deve essere né documentata né motivata salvo la sola indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ritiene di essere creditore, per oneri subiti e da subire.

CAPO II – GARANZIA DI SUBENTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 131, COMMA 1, LETTERA B)

1. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha facoltà di attivare la garanzia di subentro nei casi previsti dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento.

2. La garanzia di subentro è attivata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, comunicata al garante per lettera raccomandata o fax, contenente la dichiarazione del verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1 e della volontà di avvalersi della garanzia di subentro.

3. La dichiarazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore non deve essere né documentata né motivata. Il garante non può far valere nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore le eccezioni che spettano al contraente nei cui confronti sia stata pronunciata la risoluzione del contratto. Tuttavia, l'accertamento giurisdizionale, con sentenza o lodo passato in giudicato, della inesistenza dell'evento dichiarato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ai fini di cui al punto 2, o la rinuncia della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore alla attivazione della garanzia, determinano la disattivazione della garanzia stessa.

4. Il garante ha diritto a rivalersi sul contraente per tutte le spese sostenute a seguito della attivazione della garanzia di subentro; il contraente ha diritto a rivalersi sulla stazione appaltante o sul soggetto aggiudicatore per tali spese in caso di disattivazione della garanzia per fatto imputabile agli stessi.

5. In relazione all'evento di cui all'articolo 136 del codice la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha l'onere di avvertire il garante della situazione di grave inadempimento o grave ritardo dell'esecutore almeno trenta giorni prima della risoluzione del contratto. In mancanza, la dichiarazione di cui al punto 2 acquista efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte del garante, il quale, entro detto termine, può attivarsi per porre rimedio alla situazione di inadempienza che conduce alla risoluzione del contratto, ai fini della eventuale revoca della dispenda risoluzione. La presente clausola non si applica nei casi di cui all'articolo 136 del regolamento.

6. Il garante deve provvedere al completamento dell'opera per cui è prestata la garanzia agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto garantito ed a mezzo di una o più operatori economici dotati delle idonee qualificazioni. Ai fini di cui sopra:

a) il rapporto tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante è regolato – per quanto applicabili – dalle norme di legge, di regolamento e di contratto, regolanti il contratto garantito. Il garante conferisce ad una delle subentranti i poteri di rappresentanza necessari alla conduzione dei lavori a norma del contratto e può delegare alla stessa la rappresentanza contrattuale;

b) al garante spetta il pagamento del prezzo dell'intera opera, al netto di quanto dovuto al contraente per le opere realizzate prima della risoluzione del contratto. Il valore delle opere è accertato, in via provvisoria, a

mezzo del conto finale delle opere, redatto a seguito della risoluzione dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore e sottoposto al garante che lo sottoscrive apponendo eventuali riserve;

c) il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla consegna dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore al garante o al sostituto, che può avere luogo, salvo diverso accordo delle parti a decorrere dal sessantesimo giorno dalla attivazione della garanzia e comunque previa liberazione del luogo dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, attestata da apposito verbale. Il termine di esecuzione dei lavori è determinato in conformità del cronoprogramma contrattuale, ragguagliando il nuovo tempo di esecuzione all'importo dei lavori ancora da eseguire. In caso di dissenso, il termine è stabilito, ad ogni effetto contrattuale, con atto unilaterale della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore all'atto della consegna dei lavori, salvo il diritto del garante di apporre riserva e far valere nelle forme contrattuali il proprio diritto ad un termine maggiore. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ha diritto al riconoscimento del danno eventualmente subito per la maggior durata dei lavori causata dal subentro, e può avvalersi a tal fine della garanzia di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a).

7. La garanzia è valida e vincola il garante anche in caso di modificazioni del progetto e delle condizioni contrattuali, purché esse non determinino un aumento del corrispettivo contrattuale superiore ad un quinto dell'importo originario. Salvo espresso assenso, il garante non è tenuto a far eseguire la parte di lavori ordinati dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore ovvero concordati tra gli stessi e il contraente, il cui ammontare ecceda il limite predetto.

8. La garanzia globale è valida per la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore ed impegnativa per il garante per tutta la durata prevista dall'articolo 131, comma 2, del regolamento, indipendentemente da eventuali inadempimenti del contraente all'obbligo di pagarne il prezzo al garante.

Firma contraente

Firma garante

Firma stazione appaltante o soggetto aggiudicatore

ALLEGATO I

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione è eseguita:

1. individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame; l'individuazione è effettuata per i diversi elementi di valutazione (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica, contenuta nell'importo a base di gara, attraverso valutazioni basate su stime parametriche), determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno, attraverso:

- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

ovvero

- un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.

2. determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G, o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di gara.

ALLEGATO L

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTE

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- fatturato di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), svolti dal candidato;
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti di servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), svolti dal candidato;
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), dipendente del candidato.

Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 264, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni.

Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico.

ALLEGATO M

CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;

A_i , B_i , C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i esimo;

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

P_a , P_b , P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara.

Ai fini della determinazione dei coefficienti A_i e B_i relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4, la commissione giudicatrice applica il metodo stabilito da ogni stazione appaltante nel bando o nella lettera di invito. Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Ai fini della determinazione dei coefficienti C_i e D_i relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell'articolo 266, comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

$$C_i = R_i / R_{\text{medio}}$$

$$D_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

dove:

R_i = il ribasso percentuale formulato dal concorrente i esimo;

R_{medio} = la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti; per i ribassi percentuali maggiori del ribasso medio, il coefficiente è assunto pari ad uno;

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente è assunto pari ad uno.

ALLEGATO N
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI	
PROFESSIONISTA (nome e cognome)	
ISCRIZIONE ORDINE (n. e anno)	
SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA	
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO	

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data

ALLEGATO O
SCHEMA REFERENZE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	
committente	
TITOLO	
Periodo di esecuzione del servizio	
Importo COMPLESSIVO DELL'OPERA	
IMPORTO DEL SERVIZIO	
Data di approvazione/validazione (per i progetti)	
RUOLO svolto nell'esecuzione del servizio	

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI													
(da compilare per ogni singola opera)													
SERVIZI GENERALI													
Categorie		Prestazione parziale ⁽¹⁾											
Gruppi ⁽²⁾	Tipo lavori (specializzazioni)	Fattibilità	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Direzione lavori	Coordinamento sicurezza progettazione	Coordinamento sicurezza esecuzione	Project management	Coordinamento progettuale	Verifica del progetto	Collaudo	Totale
1°	1 Pianificazione												
	2 Ingegneria ambientale per interventi territoriali												
	(5)												
2°	3 Edilizia semplice ⁽⁴⁾												
	4 Edilizia commerciale e residenziale												
	5 Edifici produttivi												
	6 Edifici sportivi												
	7 Scuole												
	8 Ospedali												
	9 Musei												
	10 Edifici pubblici monumentali												
	11 Recupero di edifici vincolati												
	12 Complessi tecnologici												
	(5)												
	3°	13 Impianti tecnici a rete											
13a Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione acque													
(5)													
4°	14 Ponti												
	15 Impianti idraulici e di bonifica												
	16 Opere portuali e di navigazione												
	17 Strade												
	18 Ferrovie												
	19 Gallerie												
	20 Dighe												
(5)													
5°	21 Macchinari di produzione												
	22 Impianti meccanici												
	23 Impianti elettrici												
	(5)												
6°	24 Strutture generiche												
	25 Strutture complesse												
	26 Restauro strutturale												
(5)													
7°	27 Impatto ambientale												
(5)													
8°	28 Acustica tecnica												

	(5)												
9°	29	Sicurezza											
	(5)												
10°	30	Altro											
	31												
	32												
	33												
Totali													
Sigle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA												
Categorie		Prestazione parziale ⁽¹⁾									TOTALI ⁽³⁾	
Gruppi ⁽²⁾	Tipo lavori (specializzazioni)	Rilievi topografici	Misurazioni e monitoraggi	Indagini idro-geologiche	Indagini geotecniche	Consulenza idrogeologica	Consulenza geotecnica	Analisi di laboratorio				
			100									
Sigle		a	b	c	d	e	f	g	h	i		

Note:

- 1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata.
- 2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da linee di maggior spessore.
- 3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze personali.
- 4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
- 5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data

ALLEGATO P

CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando, a scelta della stazione appaltante:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analytic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS).

II) la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei plichi, considerando che:
 - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
 - il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima possibile.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quale, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

R_i = il ribasso percentuale contenuto nell'offerta economica

R_{max} = il ribasso percentuale massimo offerto

ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:

$$P_{Ex} = P_{E \max} \times \frac{Base - Pr \text{ offerta}_x}{Base - Pr \text{ soglia}}$$

dove:

PE_x è il punteggio economico assegnato al singolo concorrente

PE_{max} è il punteggio economico massimo assegnabile

Base è la base d'asta

Pr_{offerta_x} è il prezzo offerto dal singolo concorrente

Pr_{soglia} è il prezzo soglia (al di sotto del quale viene assegnato il massimo punteggio economico)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.”**

1. Il regolamento, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni normative della fonte codicistica primaria.

Il “regolamento” è richiamato da numerose disposizioni codicistiche, secondo la definizione espressa prevista nell'articolo 3, comma 47, del codice.

L'ambito applicativo del regolamento, sul versante soggettivo, è fissato dal menzionato articolo 5, comma 1, che si riferisce alla *“disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”*. Dalla disposizione primaria si desume che la disciplina esecutiva ed attuativa contenuta nel regolamento trova applicazione non soltanto con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali, ma anche - relativamente agli ambiti indicati nell'articolo 4, comma 3, del codice e rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione - ai contratti di altre amministrazioni o soggetti equiparati.

Per ciò che concerne l'ambito applicativo del regolamento nei riguardi delle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del codice spetta alla stessa fonte regolamentare fissare quali disposizioni, attuative ed esecutive di norme codicistiche ascrivibili agli ambiti di materie di cui all'articolo 4, comma 3, siano applicabili anche alle Regioni.

Sul versante oggettivo, i confini contenutistici del regolamento vengono tracciati dall'articolo 5, comma 5, che indica un elenco analitico di profili disciplinatori di competenza regolamentare, e si riferisce, nel contempo, alle materie per le quali la fonte regolamentare è di volta in volta richiamata da specifiche norme codicistiche.

In virtù della clausola di riserva risultante dal combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 196, comma 1, il regolamento non contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni del codice in materia di lavori, servizi e forniture nel settore della difesa e di competenza del genio militare. Tale disciplina, in ossequio all'articolo 196, comma 1, del codice, è contenuta in un apposito regolamento da adottare, *ex* articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Il regolamento contiene anche la disciplina delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture eseguite nel territorio degli Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo nonché dei lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del codice, il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni culturali e ambientali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha reso parere nell'adunanza del 22.06.2007. Gran parte delle osservazioni contenute nel predetto parere, sono state recepite e lo schema di regolamento è stato modificato in conformità.

Il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lo schema di regolamento è stato inviato alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato che ha reso il parere n. 3262/2007 nell'adunanza del 17 settembre 2007. Gran parte delle osservazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato sono state recepite nel testo. In particolare sono state eliminate, o corrette, le norme regolamentari che, coerenti con la versione originaria del codice, erano in contrasto con il testo novellato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto legislativo correttivo), nel frattempo entrato in vigore. Sono state eliminate alcune disposizioni valutate *praeter legem*, atteso che il codice contempla un regolamento di "esecuzione" ed "attuazione" e non "indipendente", ed altre valutate *contra legem*. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e qualità della regolazione, sono state eliminate norme meramente ripetitive di quelle primarie contenute nel codice e norme che riproducevano altre disposizioni del medesimo schema di regolamento, con particolare riferimento ai servizi e alle forniture. Il testo è stato altresì verificato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 intervenuta nei giudizi di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice, sollevati da diverse Regioni. Infine, si è tenuto conto delle osservazioni dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, contenute nella nota dell'11 luglio 2007. Il testo così modificato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2008. Nelle more della pubblicazione del decreto, è pervenuto il rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 con

il quale la Corte dei Conti ha formulato le proprie osservazioni sul provvedimento. Conseguentemente si è ritenuto di procedere al ritiro dello stesso al fine di adeguare il testo alle osservazioni dell'organo di controllo.

Riguardo alle disposizioni valutate "*praeter legem*" dalla Corte dei Conti che trovano, a seguito delle modifiche apportate dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152), copertura legislativa primaria nel codice, il testo regolamentare è stato coordinato con il disposizioni del codice novellato. Le disposizioni regolamentari di che trattasi sono indicate nel paragrafo 5.

Riguardo alle altre osservazioni formulate dalla Corte, la maggior parte di esse sono state recepite mediante apposite modifiche e integrazioni nel testo del provvedimento; per altre, invece, non si è ritenuto di adeguarsi. Queste ultime sono riportate nel paragrafo 6, unitamente alle motivate ragioni del mancato recepimento.

Il testo dello schema di regolamento è stato altresì rivisitato alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante "*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e della successiva circolare emanata in data 2 maggio 2001 dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "*Guida alla redazione dei testi normativi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105.

3. Il regolamento, una volta emanato, è previsto che entri in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, e ciò ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Con l'entrata in vigore del regolamento, come stabilito dall'articolo 256, comma 4, del codice, sono abrogati, tra gli altri, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento esecutivo della legge quadro sui lavori pubblici), il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici), il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi), il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, (Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/2005) e il d.m. 27 maggio 2005.

Fino all'entrata in vigore del regolamento, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 253, comma 3, del codice, "*continueranno ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti*".

4. Gli adeguamenti al testo del regolamento dovuti al secondo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113), entrato in vigore poco dopo

l'approvazione da parte del Governo, in via preliminare, dello schema di regolamento, e riportate nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2007, traggono origine essenzialmente dalle numerose nuove materie, demandate al regolamento dal codice novellato, di seguito indicate:

- a) in materia di requisiti soggettivi, la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);
- b) sempre in materia di requisiti soggettivi, la previsione di misure incentivanti (stabilite dalla legislazione vigente) volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);
- c) in materia di tutela del lavoro, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (articolo 5, comma 5, lettera r), del codice);
- d) sempre in materia giuslavoristica, la tutela dei diritti dei lavoratori "*secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145*" (articolo 5, comma 5, lettera s-bis), del codice);
- e) in materia di qualificazione per i lavori pubblici, la revisione periodica delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie (articolo 40, comma 2, del codice), con indicazione del periodo di durata di validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2 dell'articolo 40 (articolo 40, comma 4, lettera f), del codice).
- f) in materia di SOA, l'individuazione dei soggetti a cui le SOA devono rendere disponibile la documentazione e gli atti, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione (articolo 40, comma 9-bis, del codice);
- g) sempre in materia di SOA, il termine per il quale le SOA restano obbligate alla conservazione degli atti (articolo 40, comma 9-bis, del codice);
- h) in tema di appalto di progettazione ed esecuzione su progetto preliminare, ai fini della valutazione del progetto, i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali (articolo 53, comma 2, lettera c), del codice);
- i) in materia di appalto di progettazione ed esecuzione sotto soglia, i presupposti oggettivi in presenza dei quali tali istituti sono ammessi sotto soglia (articolo 122, comma 1, del codice);
- l) in tema di concorsi di progettazione sotto soglia, le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti (articolo 110, comma 1);
- m) in tema di termini di pagamento per le stazioni appaltanti, i termini massimi sono fissati dal regolamento e non più dal capitolato generale (articolo 133, comma 1, del codice).

5. A seguito della emanazione del terzo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), sono state coordinate le disposizioni regolamentari alle corrispondenti disposizioni codicistiche novellate.

Si riportano, di seguito, le disposizioni per le quali le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, circa la mancanza di copertura legislativa primaria, debbono ritenersi superate a seguito delle modifiche introdotte al codice dal terzo decreto legislativo correttivo.

1) L'articolo 57, che prevede le caratteristiche della polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica, con onere a carico dell'amministrazione, trova copertura legislativa di rango primario nel comma 4-bis dell'articolo 112 del codice.

2) L'articolo 120, comma 1, secondo periodo, che prevede, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'assegnazione ai criteri strettamente tecnici di un peso complessivo maggiore predeterminato, trova copertura legislativa primaria nell'art 53, comma 2, ultimo periodo, che ha esteso tale previsione, precedentemente limitata all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare, anche all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto definitivo.

3) Le disposizioni di cui all'articolo 178, comma 1, lettera *g*), come anche quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), punto 7, di analogo contenuto, trovano copertura legislativa primaria nell'articolo 92, comma 7-*bis*, che, tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento, comprende l'assicurazione dei dipendenti e le spese di carattere strumentale che le amministrazioni aggiudicatrici sostengono in relazione all'intervento.

4) La disciplina contenuta nella Parte VI – Contratti eseguiti all'estero – Titolo II “*Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri*”, trova copertura legislativa primaria nell'articolo 5, comma 6, del codice che prevede un apposito rinvio alla materia.

6. Si riportano, nel presente paragrafo, le disposizioni per le quali si è ritenuto di non adeguarsi alle osservazioni contenute nel parere n. 3262/2007 del Consiglio di Stato e nel rilievo n. 51/I del 26.5.2008 della Corte dei conti, con la relativa motivazione.

1) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), recante la definizione di amministrazioni, enti, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, si ritiene che la previsione regolamentare, in accordo con la corrispondente previsione primaria, offra maggiore chiarezza e sistematicità ai fini dell'utilizzo del testo.

2) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *s*), si ritiene che la disposizione sia necessaria per agganciare le categorie omogenee, presenti nel contratto (articolo 43, comma 7, del regolamento), alle categorie di lavoro ai fini delle varianti (articolo 132, comma 3, del codice); peraltro la dizione “categorie omogenee” è presente nel vigente Capitolato generale (articolo 10, comma 6), trasfuso nell'articolo 161, comma 16, del regolamento.

3) In relazione all'articolo 64 (Requisiti di ordine generale e di indipendenza delle SOA), si evidenzia che, per stabilire i requisiti generali che devono essere posseduti dalle SOA ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione, si sono mutate le previsioni dell'articolo 38 del codice, recante i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dalle imprese per partecipare agli appalti pubblici, limitatamente ai requisiti ritenuti estensibili alla diversa fattispecie, concernente rapporti tra privati e non rapporti dei privati con la pubblica amministrazione. Tra detti requisiti non è stato riportato quello di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *m*), del codice, relativo alle

sanzioni ed ai provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione, in quanto ritenuto non aderente all'ambito applicativo dell'articolo 64 del regolamento e fermo restando che tra le due norme non debba esserci perfetta simmetria, essendo diversi i rispettivi contesti di riferimento.

4) In relazione all'articolo 70, comma 5, si evidenzia che lo spirito della norma sui minimi tariffari inderogabili è quello di assicurare che la concorrenza tra le SOA avvenga, anziché sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo "scontro commerciale", sul piano della qualità del servizio offerto. Peraltro, essendo la costituzione delle SOA disciplinata da una norma specifica, di cui all'articolo 40, comma 3, del codice, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione è subordinata al possesso di particolari requisiti, che i medesimi organismi debbono dimostrare all'Autorità, ai quali deve corrispondere un corrispettivo minimo per l'attività svolta.

5) In relazione all'articolo 76, comma 11, la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione, si ritiene necessaria al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

6) Riguardo all'osservazione circa la necessità di adeguare il contenuto degli articoli regolamentari disciplinanti gli obblighi delle SOA all'articolo 40, comma 9-bis, del codice in ordine al termine di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni, si è ritenuto congruo il termine legale di dieci anni indicato nella citata disposizione della norma primaria e, pertanto, non ci si è avvalsi della facoltà, ivi prevista, di stabilire un diverso termine in sede regolamentare.

7) In relazione all'articolo 82 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti), si evidenzia che le attestazioni rilasciate ai fini della qualificazione, relative ai lavori privati e in proprio, non offrono certezza e affidabilità che possano ritenersi pari a quelle riferite ai lavori eseguiti con stazioni appaltanti e enti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento, stante la non applicabilità, agli stessi lavori privati, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8) In relazione all'articolo 83 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati), rispetto all'osservazione che suggeriva l'introduzione di un ultimo periodo al comma 6 (relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice), si evidenzia che tale disposizione è prevista all'articolo 73, comma 2, lettera f), del regolamento.

9) In relazione all'articolo 129 (Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione), l'osservazione circa la necessità di prevedere l'applicabilità, in base alle disposizioni del codice, della garanzia globale di esecuzione anche alle concessioni, viene meno a seguito delle modifiche apportate all'articolo 129, comma 3, del codice, dal terzo decreto legislativo correttivo.

10) In relazione all'articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti), rispetto alle osservazioni formulate circa l'onere per le assicurazioni professionali dei dipendenti posto a carico dell'amministrazione, si evidenzia che [l'articolo 90, comma 5, del codice](#) prevede che [la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei](#)

rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione avviene "per intero, a carico delle stazioni appaltanti".

11) In relazione all'articolo 228 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato), lo stesso è stato mantenuto nello schema di regolamento previo adeguamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato mediante l'introduzione della previsione secondo la quale l'autorizzazione per le lavorazioni eccedenti fa salvo il parere favorevole obbligatorio della stazione appaltante, successivo rispetto alla valutazione dell'organo di collaudo. Tale disposizione risponde alle esigenze di celerità e di efficienza dell'azione amministrativa.

~~9) articolo 105 (Appalti di lavori — Contratti a corpo e a misura): in merito all'osservazione del Consiglio di Stato circa le "modalità" di stipulazione del detto contratto, si ritiene opportuno mantenere la norma già prevista ex articolo 19, commi 4, 5 e 5 bis della legge n. 109 del 1994, in quanto disciplina e chiarisce i casi in cui si può ricorrere ai contratti a corpo e misura, rispondendo ad un'esigenza di semplificazione e chiarezza per gli operatori e le stazioni appaltanti;~~

~~10) articolo 129 (Ambito di applicazione): la garanzia globale di esecuzione non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in un'attività imprenditoriale di gestione di durata anche pluridecennale. Inoltre, considerata l'unitarietà e l'unicità dell'istituto della garanzia globale di esecuzione e la specificità della stessa, che mira a garantire comunque l'adempimento dell'obbligazione, anche per il tramite di un garante, non si è ritenuto di frammentare o limitare la stessa alla sola fase esecutiva;~~

~~11) articolo 151 (Sicurezza nei cantieri): la norma prevede un corrispettivo specifico per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; la motivazione è analoga a quella sub articolo 46 per il dipendente interno incaricato della verifica del progetto; la copertura finanziaria è nella corrispondente previsione del quadro economico di ogni intervento;~~

~~12) articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti): in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti, si veda la motivazione sub articolo 57 dello schema di regolamento; per quanto concerne le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all'intervento, la copertura finanziaria è nella corrispondente previsione del quadro economico dell'intervento, in una logica di migliore efficienza ed efficacia della gestione del contratto;~~

12) In relazione all'articolo 238 (Compenso spettante ai collaudatori), si evidenzia che il comma 3, che prevede un incremento del compenso del collaudatore nel caso di collaudo in corso d'opera, è stato mantenuto nel testo, previo parziale adeguamento alle osservazioni formulate, relativamente alla quota del 30%, che è stata individuata non quale incremento fisso ma quale limite massimo di incremento. Rispetto alla quota di incremento fissata al 20% dal d.P.R. 554/99, l'incremento in misura variabile, e comunque entro il limite del 30%, è ritenuta più adeguata alle attività previste dallo schema di regolamento in relazione a tale tipo di incarico, in una logica di migliore efficienza ed efficacia della gestione del contratto; la copertura finanziaria del relativo importo è inserito nella corrispondente voce del quadro economico di ogni intervento.

13) In relazione all'articolo 270 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione), si rileva che l'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del

2006, demanda al regolamento la definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione "per intero, a carico delle stazioni appaltanti" di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; la norma del codice ha mutuato una norma contenuta nella legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), articolo 145, comma 89, secondo cui la stipulazione delle polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione è prevista "per intero";

14) L'articolo 287, comma 2, disciplinante il sistema dinamico di acquisizione, è stato mantenuto nello schema di regolamento, previa modifica che conferisce carattere facoltativo all'istituzione da parte delle stazioni appaltanti di un sistema dinamico di acquisizione ed alla previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, possa realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione. La disposizione è volta ad attuare un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici, in considerazione della specifica competenza e della significativa esperienza maturata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Consip in tema di *e-procurement* attraverso la gestione della complessa piattaforma tecnologica di cui lo stesso Ministero è proprietario e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. La disposizione tiene inoltre conto di quanto indicato nel DPEF 2007-2011, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di "*public procurement*", e dell'obiettivo di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma.

15) In relazione all'articolo 291 (Modalità di partecipazione all'asta elettronica), si mantiene la lettera d) del comma 1 in quanto, seppure ricalca la previsione primaria di cui all'articolo 85, comma 7, del codice, serve a conferire completezza alla disposizione regolamentare che disciplina il funzionamento della procedura dell'asta elettronica, e ad offrire maggiore chiarezza e sistematicità in ordine alle modalità di espletamento della procedura medesima.

~~14) articolo 270 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione): già l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 prevedeva che la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, in caso di progettazione affidata a dipendente interno, fosse a carico della stazione appaltante. Inoltre, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), articolo 145, comma 89, ha modificato l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo, al comma 3, la stipulazione "per intero" delle polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione;~~

16) L'articolo 358 (Disposizioni abrogate) non viene adeguato ai rilievi della Corte dei conti, che stigmatizza l'abrogazione di articoli del capitolato generale d'appalto, ritenendola contraddittoria con la necessità, prevista dal codice, di adottare un nuovo capitolato generale. Si mantiene la formulazione in quanto gli articoli del capitolato generale elencati non sono stati abrogati *sic et simpliciter*, ma abrogati perché trasfusi nel regolamento; in dettaglio l'abrogazione e la contestuale riproduzione riguarda i seguenti articoli del capitolato generale:

- articolo 5, comma 1, spese a carico dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 32 del regolamento;
- articolo 7, tutela dei lavoratori, trasfuso nell'articolo 4 del regolamento;
- articolo 9, riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trasfuso nell'articolo 157 del regolamento;
- articolo 10, variazione al progetto appaltato, trasfuso nell'articolo 161 del regolamento;
- articolo 11, varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;
- articolo 12, diminuzione dei lavori, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;
- articolo 13, pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 5 del regolamento;
- articolo 14, danni, trasfuso negli articoli 165 e 167 del regolamento;
- articolo 20, compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, trasfuso nell'articolo 166 del regolamento;
- articolo 21, tempo per l'ultimazione dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
- articolo 22, penali, trasfuso nell'articolo 145 del regolamento;
- articolo 24, sospensione e ripresa dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
- articolo 25, sospensione illegittima, trasfuso nell'articolo 160 del regolamento;
- articolo 26, proroghe, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
- articolo 29, termini di pagamento degli acconti e del saldo, trasfuso nell'articolo 143 del regolamento;
- articolo 30, interessi per ritardato adempimento, trasfuso nell'articolo 144 del regolamento;
- articolo 31, forma e contenuto delle riserve, trasfuso nell'articolo 191 del regolamento.

17) In relazione all'Allegato B – Certificato di esecuzione dei lavori, si è ritenuto di mantenerlo in quanto necessario per offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti certezza di riferimenti.

7. Prima di illustrare il contenuto dello schema di testo regolamentare, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Stato una questione che presenta delicati aspetti di carattere interpretativo. La questione attiene alle disposizioni contenute nella parte V in cui sono regolamentati i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali. Nella stesura del testo non è prevista una diversa disciplina, rispetto a quella dettata per i settori ordinari, per gli schemi di bando con cui è indetta la procedura aperta, che pertanto, anche nell'ambito dei settori speciali, devono necessariamente contenere gli elementi utili a garantire la pubblicità delle sedute di gara (data, ora, luogo, ecc.).

Al riguardo si evidenzia che, a partire dal dicembre 2007, la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, 27/12/2007 n. 14081; TAR Lazio Sez. III-ter 5/2/2008 n. 952; Cons. Stato 22/04/2008 n. 1856) si è espressa secondo tale orientamento in maniera univoca, chiarendo che la pubblicità delle sedute di gara è principio che deriva direttamente dalla norma sovraordinata dettata dall'articolo 97 della Costituzione nonchè dalla legge n.

241/1990, che disciplina in via generale il procedimento amministrativo; inoltre si evidenzia che, tra i principi generali richiamati all'articolo 2 del codice, la pubblicità e la trasparenza sono principi estensibili ai settori speciali. Tuttavia, la recente sentenza Cons. Stato 19/9/2008, n. 4520 perviene ad opposte conclusioni rispetto alle sentenze sopra citate, evidenziando l'insussistenza di principi di diritto o di norme nazionali o comunitarie che impongano la seduta pubblica nei settori speciali. Poiché detta pronuncia si riferisce ad una gara bandita precedentemente all'entrata in vigore del codice, che quindi non può tenere conto di quanto disposto dal sopra citato articolo 2 del codice, e considerato che si riferisce ad una concessione di servizi e non ad un appalto di servizi, non si ritiene che la stessa possa inficiare la posizione interpretativa assunta sulla base delle precedenti pronunce giurisprudenziali; tuttavia si ritiene che la questione sia meritevole di un approfondimento da parte di codesto Consiglio di Stato al fine di dirimere il dubbio interpretativo derivante dai diversi orientamenti espressi con le pronunce dell'aprile e del settembre 2008.

8. Per rendere più agevoli la consultazione e l'esame dello schema del testo regolamentare e della presente relazione illustrativa, si allega una tabella nella quale, accanto alla numerazione ed alla rubrica di ciascun articolo dello schema di regolamento, sono indicate le corrispondenti numerazioni riferite rispettivamente allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2007.

9. Sul piano sistematico, lo schema di regolamento consta delle seguenti sette parti: parte I (Disposizioni comuni); parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari); parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); parte VI (Contratti eseguiti all'estero); parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni). Come di seguito meglio evidenziato nella trattazione analitica riferita alle singole parti, la struttura del testo segue, in linea di massima, l'ordine espositivo del codice ed è conforme alla graduale evoluzione dei rapporti tra amministrazioni ed operatori economici. Tale ordine sistematico dovrebbe consentire agli operatori una consultazione fluida del testo regolamentare.

PARTE I

Nella **parte prima** sono contenute le **disposizioni comuni** (a lavori, servizi e forniture) con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla **competenza statale esclusiva e concorrente** tra Stato e Regioni (articolo 1). Com'è noto, l'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:

- la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
- le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- i criteri di aggiudicazione;
- il subappalto;
- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
- la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative.

Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:

- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:

- programmazione di lavori pubblici;
- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.

Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento è individuato l'ambito di legislazione statale esclusiva. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce, con l'apposito articolo 2, l'ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare si chiarisce che per questi lavori parte della disciplina è contenuta nell'Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto). Viceversa è specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche. Seguono le **definizioni** (articolo 3), le disposizioni a **tutela dei lavoratori** e il **documento unico di regolarità contributiva** (articoli 4, 5, 6), la regolamentazione del **sito informatico presso l'Osservatorio** (articolo 7) che, insieme al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene individuato dal codice per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara e il **casellario informatico** (articolo 8).

PARTE II

Nella parte seconda è trattata la **regolamentazione dei lavori nei settori ordinari**, con un ordine degli argomenti che ricalca l'evoluzione temporale dell'opera: dall'individuazione del **responsabile del procedimento** (articoli 9 e 10) e dall'inserimento dell'opera nella **programmazione** (articoli da 11 a 13) alla **progettazione e verifica del progetto** (articoli

da 14 a 59), **all'esecuzione dei lavori** (articoli da 147 a 177), alla **contabilità** (articoli da 181 a 214), fino al **collaudo** (articoli da 215 a 238). In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e quello di disciplina del sistema di qualificazione, il d.P.R. n. 34/2000.

Nel **titolo I**, per quanto riguarda il **responsabile del procedimento**, si chiarisce che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un funzionario in servizio presso le amministrazioni aggiudicatrici anche di qualifica non dirigenziale (articolo 9), con idonea professionalità. Nel **titolo II** tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei **livelli di progettazione** (in particolare la preliminare e la definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della **verifica del progetto** da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.

Un apposito regolamento per la verifica del progetto era già previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 109/1994, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge n. 166/2002; la disposizione è ora riportata all'articolo 112, comma 5, del codice. La **verifica del progetto** (articolo 45) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Le attività di verifica sono affidate ad organismi di ispezione (di tipo A, B e C) che, per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si segnala l'apertura agli organismi di tipo C del mercato delle attività di verifica di progetti di importo superiore ai 20 milioni di euro relativi alle opere non strategiche, rispetto alla limitazione vigente per le infrastrutture strategiche che, sopra questa soglia, consentono l'operatività esclusiva degli organismi di tipo A e B. Considerando il primato comunitario dell'Italia relativo al contenzioso, spesso riconducibile a problemi progettuali, si tratta di norme che potrebbero inaugurare un circolo virtuoso: più qualità progettuale, più opere di qualità, meno contenzioso.

Il **titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori)** disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di importo pari o inferiore. Il comma 2 dell'articolo 40 del codice dei contratti, diversamente dalla legge n. 109/94 che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (d.P.R. n. 34/2000), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all'articolo 5 del codice stesso. Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.

L'articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l'impostazione della normativa precedente (articolo 8 della

legge n. 109/1994), tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera *g*), del codice) dell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Anche l'articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell'Autorità per la vigilanza, ha introdotto al comma 7, lettera *m*), nell'ottica di potenziare e rendere più capillare l'esercizio della vigilanza sull'operato delle SOA, il potere dell'Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse. Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.

Le ulteriori innovazioni, contenute nel titolo III, sono state dettate dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall'accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute da enti e associazioni di categoria.

Al riguardo, si elencano di seguito gli articoli dello schema di regolamento nei quali sono state introdotte le più significative modifiche. L'articolo 61, al comma 4, introduce due nuove classifiche (III-bis fino a euro 1.500.000 e IV-bis fino a euro 3.500.000) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch'esse potessero essere qualificate per importi intermedi.

Con l'articolo 64 comma 2, è stato previsto l'adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Nel comma 6, lettera *g*), è stato aggiunto il divieto per le SOA di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell'impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.

L'articolo 70, al comma 1, lettera *f*), introduce l'obbligo per le SOA di verificare, anche dopo il rilascio dell'attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale in capo alle imprese. Nel comma 3, si introduce, nell'ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto per le SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l'instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.

L'articolo 73 riproduce la disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, e articolo 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, del d.P.R. n. 34/2000, disciplinando le sanzioni pecuniarie per violazioni da parte delle SOA, oltre alla sospensione e alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

L'articolo 74, di nuova introduzione, dà attuazione al potere dell'Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese inadempienti rispetto all'obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera *a*), e 11, dell'articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.

Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al citato articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine di alcune imprese a rimanere inerti alle richieste di informazioni da

parte dell'Autorità, con l'evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Stante questa situazione, è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.

L'articolo 76 introduce, al comma 11, la previsione per cui, in caso di cessione di azienda o di ramo aziendale, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione. Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del predetto termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

Il comma 4 dell'articolo 78 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 79 ricalca, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000. Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta delle imprese. Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all'elemento rappresentato dall'attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.

Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l'impresa debba dimostrare di possedere almeno una percentuale prefissata di ciascuno dei requisiti di ordine speciale previsti per le categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Ciò rappresenta un'importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla normativa di cui all'articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000. Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per l'importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11. Nell'ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l'appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 (fase della progettazione e della stesura del bando).

L'articolo 80, comma 3, consente di ridimensionare l'incidenza della cifra d'affari in lavori necessaria per ottenere l'attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell'affidabilità dell'impresa quali il patrimonio netto, l'indice di liquidità, l'indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.

L'articolo 83 riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 22 del d.P.R. n.34/2000. Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell'emanazione, da parte dell'Autorità, dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40, comma 3, lettera *b*), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico. La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall'Osservatorio al quale devono

essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse. Al comma 8 è stata prevista, inoltre, una norma “moralizzatrice” del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. E’ disposto, altresì, che la documentazione contabile non è utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

L’articolo 50 del codice, per quanto concerne la possibilità che un’impresa possa conseguire l’attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, demanda al regolamento il compito di disciplinare le relative modalità. Nel comma 3 dell’articolo 88 del regolamento, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l’obbligo per l’impresa ausiliaria e per l’impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all’Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda. Inoltre si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. L’aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 5, che l’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale in proprio, e di possedere i requisiti di ordine speciale anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell’avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall’impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell’attestazione. A completamento della disciplina, il comma 6 dell’articolo 88 prevede, altresì, che l’impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento.

L’articolo 91, di nuova introduzione rispetto al precedente regolamento n. 34/2000, prevede, al comma 1, che le attestazioni di cui sia stata disposta la decadenza dalle SOA o dall’Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell’Autorità.

Correlato al titolo III è l’**Allegato A** (tabella delle categorie di opere generali e speciali), che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nell’allegato A del d.P.R. n. 34/2000.

Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

- inserimento nella categoria OG 10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS 2 in OS 2-A, concernente le superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, e OS 2-B, concernente i beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS 8 che è stata limitata alle impermeabilizzazioni con conseguente trasferimento nella categoria OS7 delle altre finiture edili;

- sdoppiamento della categoria OS 12 in OS 12-A, concernente le barriere stradali, e OS 12-B, concernente le barriere paramassi, e adeguamento alle indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS 18, in OS 18-A, concernente componenti strutturali in acciaio, e OS 18-B concernente componenti per facciate continue;
- inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS20 e conseguente modificazione della categoria OS21.

Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea, è stata predisposta, nell’ambito del citato aggiornamento dell’allegato A, l’istituzione di una nuova categoria specialistica OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.

La rivisitazione del sistema di qualificazione per i lavori ha dunque seguito due sentieri: maggiore trasparenza e valorizzazione della specializzazione nell’esecuzione dei lavori. Il primo obiettivo è legato alla più chiara definizione degli obblighi delle imprese e delle SOA, spesso evasi in un contesto normativo considerato in alcuni punti incompleto. Il secondo obiettivo (maggiore specializzazione) viene perseguito anche aumentando (sempre motivatamente) il numero delle opere cosiddette “superspeciali”, che necessitano di particolare “specializzazione” e che, se di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, possono essere subappaltate, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, nel limite del 30%. La scelta tecnica di aumentare il numero delle opere cosiddette “superspeciali”, ha anche un riverbero in termini di trasparenza, nella convinzione, più volte espressa dai tutori dell’ordine pubblico, che quanto più si valorizza motivatamente la specializzazione, tanto meno si verificano i tentativi di infiltrazione negli appalti. Ovviamente, si è scelto di ridefinire la “superspecialità” in relazione alle categorie strettamente necessitanti di alta specializzazione, senza vincolare, inutilmente ed ingiustificatamente, la libertà d’impresa. In questa luce va letto anche l’articolo 107, in cui è riprodotta, con adattamenti, la norma dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l’ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcune evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa. Inoltre, si è ritenuto utile che l’individuazione delle strutture, impianti ed opere speciali avvenga facendo uso dell’acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desumendolo dall’allegato A al d.PR n. 34/2000, ora allegato A del regolamento, così da consentire l’immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese. L’integrazione dell’elenco delle strutture, impianti, e opere speciali è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione.

Il **titolo IV** disciplina il **sistema di qualificazione dei contraenti generali** per la realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale. Il riferimento normativo di questo titolo si rinviene nella parte II, titolo III, capo IV, sezione III (articoli 186-193) del codice, intitolata “Qualificazione dei contraenti generali”, che codifica gli articoli da 20-bis a 20-decies del decreto legislativo n. 190/2002, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 9.

Tale sezione III del codice, che disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in 350 milioni di euro, 700 milioni di euro e oltre 700 milioni di euro. In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies del decreto legislativo n. 190/2002 e successive modificazioni, specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale. Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.

Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005. E’ previsto all’articolo 98, comma 8, che le attestazioni riferite al contraente generale di cui sia stata disposta la decadenza dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debbano essere inserite nel sito informatico dello stesso Ministero.

Con riferimento al **titolo V** si evidenziano le disposizioni relative al nuovo istituto del **dialogo competitivo** (articolo 113). E’ precisato che “*ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo*”; che “*sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici*”; che le “*offerte finali sono corredate dal progetto preliminare dell’opera e dal capitolato speciale d’appalto*”; che “*il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all’esecuzione dell’opera*”.

Il regolamento disciplina al **titolo VI** anche il cosiddetto “*performance bond*”, la **garanzia globale di esecuzione** (articoli da 129 a 136), obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro. La garanzia globale di esecuzione non è richiesta per le concessioni.

La garanzia globale di esecuzione è prevista dall’articolo 129, comma 3, del codice, già articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998.

Essa va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, e deve essere redatta in conformità dello schema di garanzia contenuto nell’allegato H del regolamento. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti che devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti nel bando per l’affidamento dei lavori. La garanzia globale di esecuzione, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon

adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'esecutore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore non già il recupero degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, non presente finora in l'Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati; e richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico.

La nuova garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. Il garante, che resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore, deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie e deve aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore ad 1,5 volte l'importo dei lavori. E' evidente che il rilascio della garanzia, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.

Per altro verso, la garanzia globale di esecuzione dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatori.

Nel **titolo VIII**, considerata la previsione del codice di una completa liberalizzazione per gli appalti sopra soglia **dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori** sia sulla base del progetto preliminare (articolo 168 del regolamento) che del progetto definitivo (articolo 169 del regolamento), assume particolare rilevanza la regolamentazione di questi due tipi di appalto. Sia per quanto riguarda l'appalto di progettazione ed esecuzione con gara "per" il definitivo (ex appalto concorso) sia per l'appalto con gara "sul" definitivo (ex appalto integrato), si segnalano due previsioni che dovrebbero dare maggiori garanzie rispetto alla prevenzione del contenzioso ed al pagamento del corrispettivo per i progettisti: da un lato, si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al "definitivo", variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto che non comportino un aumento dell'importo contrattuale; dall'altro, nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, si prevede che sia il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, ad indicare le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione. E' anche da rilevare la previsione, a garanzia della stazione appaltante, che, in entrambi i tipi di appalto di progettazione ed esecuzione, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'esecutore.

Negli articoli 171 e 172, che regolamentano l'**adeguamento dei prezzi**, sono confluite sia le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione relativa alle variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione (ex articolo 133, comma 4, del codice)

sia le modalità per l'applicazione del prezzo chiuso (ex articolo 133, comma 3, del codice). Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni non presenti nel regolamento 554/1999.

Nel titolo sono state introdotte alcune previsioni del capitolato generale d'appalto (d.m. ll.pp. n. 145/2000) relative all'aspetto contrattuale in tema di penali, sospensioni, proroghe e varianti.

Per quanto riguarda il **titolo X**, dedicato al **collaudo dei lavori**, si segnala la previsione che, per l'affidamento a soggetti esterni dei servizi attinenti al collaudo, si applicano le stesse disposizioni relative all'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed ingegneria. Si prevede anche che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere affidato ad un funzionario munito di diploma tecnico in servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o ad un tecnico diplomato, geometra o perito, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza (articolo 216). Infine vengono specificati analiticamente i documenti da fornirsi al collaudatore (articolo 217), le modalità delle visite di collaudo in corso d'opera (articolo 221) ed i contenuti del certificato di collaudo (articolo 229).

Sono state inoltre profondamente rivisitate le disposizioni relative ai **lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale** (titolo XI), già precedentemente disciplinati dal regolamento n. 554/1999. Nello stesso titolo sono state altresì raccolte in modo compiuto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, tutte le disposizioni pertinenti alla materia in argomento, e precisamente negli articoli 241, comma 2, 247 e 248, previa espunzione delle stesse dalla precedente collocazione nell'ambito di altri titoli.

PARTE III

Per rendere più agile il testo, si è scelto di trattare distintamente i **servizi d'architettura ed ingegneria** dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Si segnala, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quattro criteri: aspetti qualitativi dell'offerta; illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. Per la gara informale, basata su elenchi aperti di operatori economici ovvero su indagini di mercato, si richiede il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.

PARTE IV

Nella parte IV sono regolamentati i **restanti servizi e le forniture**. Il regolamento segue l'orientamento generale del codice volto a garantire i maggiori vincoli che caratterizzano tradizionalmente la normativa sui lavori, nel rispetto delle differenze di questi settori. Il regolamento, nell'attuare i rinvii operati allo stesso dal codice, introduce alcuni profili di rilevante innovatività nella disciplina del settore dei servizi e delle forniture in ordine alle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento, oltre a chiarire e dettagliare le modalità applicative di alcuni istituti.

Tra gli elementi di maggiore innovatività si segnala che, per la prima volta, si introduce una disciplina della **programmazione** degli appalti di forniture e di servizi (articolo 271) al fine di garantire anche in tale settore una razionale ed adeguata organizzazione delle attività, prendendo a riferimento – pur con i necessari adattamenti – la normativa dei lavori pubblici. Al riguardo, si è privilegiata – proprio considerate l’innovatività della disciplina e le peculiarità del settore – un’impostazione della norma in termini di facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici che avranno a loro disposizione una serie di criteri per la predisposizione di atti di programmazione nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa.

Si introduce, poi, una disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del **responsabile del procedimento** (articolo 273) che, nell’intento di tener conto delle peculiarità del settore e di consentire un’adeguata applicazione della figura del responsabile del procedimento, prevede alcuni elementi di flessibilità attraverso un’articolazione dei detti compiti ed attività modulabile in parte anche in base ai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (in considerazione dell’elevata eterogeneità soggettiva – a livello di tipologie di stazioni appaltanti – ed oggettiva – in termini di varietà di categorie merceologiche – che caratterizza il settore).

Un ulteriore profilo di rilevante innovatività è rappresentato dall’introduzione della **finanza di progetto** (articolo 278) per la quale si è previsto un adattamento della disciplina della finanza di progetto prevista per i lavori. In particolare, sono stati adattati alla specificità dei servizi il contenuto della proposta presentata dal promotore e l’individuazione delle attività cui è tenuta l’amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima. Si è proceduto a definire il meccanismo di selezione dell’affidatario del servizio nella finanza di progetto, prevedendo l’esperienza della procedura di gara di cui all’articolo 30, comma 3 del codice, alla quale è invitato il promotore con diritto di prelazione. In tal modo si è inteso assicurare, con i dovuti adeguamenti, anche nell’ambito della procedura di finanza di progetto, le stesse modalità previste dal codice per la scelta del concessionario di servizi.

Il regolamento, poi, disciplina il sistema dinamico di acquisizione ed i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento **dell’asta elettronica**; si prevede, sempre in tema di *e-procurement*, una procedura interamente gestita con sistemi telematici – ivi compreso il mercato elettronico per gli acquisti d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – mettendo a frutto le esperienze ed i progressi tecnologici già raggiunti in applicazione del d.P.R. n. 101/2002 e coordinando il contenuto dello stesso alla disciplina del codice.

L’articolo 291 fissa, in primo luogo, le modalità di partecipazione all’asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l’attribuzione di codici identificativi per operare all’interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all’asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara); i rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all’articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non possa conoscere, durante lo svolgimento dell’asta, l’identità degli altri concorrenti.

In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto, in generale, l'utilizzo di un "tempo base" dell'asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all'aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata massima dell'asta che non può essere inferiore ad un'ora). Il tempo base risponde all'esigenza di evitare che gli operatori economici proponano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente nella maggior parte dei casi una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si è ritenuto opportuno consentire alle stazioni appaltanti di scegliere una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre previamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base potrebbe non consentire ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un'attenta riflessione che sola renderebbe possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili con possibili conseguenze anche in termini di commissioni di errori materiali nella formulazione delle offerte stesse.

Infine, tra gli elementi maggiormente innovativi, si segnala l'introduzione di un'articolata disciplina in tema di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonché in tema di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV).

PARTE V

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali. L'articolato è diretto a uniformare l'attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall'altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall'articolo 206, comma 1, del codice.

Invero, l'esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza. Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa Parte III del codice dei contratti pubblici riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l'esigenza di evitare una rigida proceduralizzazione dell'attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.

In tale ottica, l'articolo introduttivo della Parte V (articolo 339) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso l'applicabilità ai settori speciali di una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori

collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'esecutore).

In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l'obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l'esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell'incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Per assicurare l'oggettività dei requisiti, il secondo comma dell'articolo 340 evidenzia il loro inscindibile legame con la normativa tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori. In tale contesto, l'elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4 dell'articolo 340 conferma che i cosiddetti "*requisiti ulteriori di qualificazione*" rappresentano il prodotto di una operazione di "*specificazione*" degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l'ente aggiudicatore.

PARTE VI

La parte VI contiene le norme sui Contratti eseguiti all'estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n. 554/1999.

PARTE VII

La parte VII contiene le norme transitorie e le disposizioni abrogate.

ALLEGATI

Lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprende gli allegati di seguito indicati:

- **ALLEGATO A** (Categorie di opere generali e specializzate) riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori in cui sono distinte le categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", elencate da "OG1" a "OG13", e quelle di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", elencate da "OS1" a "OS35".
- **ALLEGATO B** (Certificato di esecuzione dei lavori) riproduce lo schema del certificato di esecuzione dei lavori, composto dal quadro A, riguardante i dati del bando, avviso o invito di gara, dal quadro B, riguardante il soggetto aggiudicatario, e dal quadro C, riguardante l'esecuzione dei lavori.

- **ALLEGATO B.1** (Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per lo specifico caso, previsto dal regime transitorio, di lavori i cui bandi, avvisi o inviti, riportino le categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420.
- **ALLEGATO C** (Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione) composto dalla parte I, relativa ai criteri di determinazione del corrispettivo spettante alle SOA per le attività di qualificazione, e dalla parte II, relativa ai criteri per la determinazione degli oneri per le attività di qualificazione a contraente generale.
- **ALLEGATO D** (Incremento convenzionale premiante) riferito alla determinazione dell'incremento percentuale premiante nell'ambito degli esecutori di lavori.
- **ALLEGATO E** (Domanda di qualificazione a contraente generale) relativo allo schema di domanda di qualificazione come contraente generale.
- **ALLEGATO F** (Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto) riferito alla dichiarazione, richiesta nell'ambito della qualificazione come contraente generale, delle esperienze professionali maturate in qualità di responsabile di progetto o di cantiere.
- **ALLEGATO G** (Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) riferito ai differenti metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di lavori.
- **ALLEGATO H** (Schema di garanzia globale di esecuzione) riferito allo schema di garanzia globale che il contraente ha l'obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.
- **ALLEGATO I** (Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione) riferito ai criteri di valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione.
- **ALLEGATO L** (Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte) riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- **ALLEGATO M** (Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) riferito all'attribuzione dei punteggi ed ai metodi di calcolo da utilizzare per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- **ALLEGATO N** (Curriculum vitae) riferito allo schema di curriculum vitae per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

- **ALLEGATO O** (Scheda referenze professionali) riferito allo schema delle referenze professionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
- **ALLEGATO P** (Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa) riferito ai differenti metodi di calcolo per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.

10. Si riporta nel prosieguo la relazione illustrativa riferita alle disposizioni contenute nei singoli articoli.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1

Il presente articolo definisce l'ambito di applicazione del regolamento ed è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato e alla sentenza della Corte Costituzionale.

Il comma 1 riproduce, con adattamenti, l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

I commi 2, 3 e 4 sono predisposti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del codice, che prevede che il regolamento indichi quali disposizioni rientrino in ambito di legislazione statale esclusiva.

Al riguardo l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:

- la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
- le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- i criteri di aggiudicazione;
- il subappalto;
- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
- la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative.

Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:

- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:

- programmazione di lavori pubblici;

- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.

Al comma 3 è individuato l'ambito di legislazione statale esclusiva.

In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento, alla programmazione e alle disposizioni concernenti la commissione giudicatrice nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

Al comma 4 è prevista una norma cedevole nell'ambito della legislazione concorrente.

Art. 2

Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce con un apposito articolo l'ambito di applicazione del regolamento a tali lavori.

In particolare, con riferimento al comma 1, per i lavori in esame, parte della disciplina è contenuta nell'Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto).

Viceversa, sempre al comma 1, è altresì specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche.

Al comma 2 è data attuazione alla previsione dell'articolo 180, comma 1, del codice che dispone che i soggetti aggiudicatori indichino negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo.

Art. 3

L'articolo in generale riproduce in parte l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Detto articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato. In particolare sono state modificate le definizioni di cui alle lettere b), d), l), m), ff), gg) e pp); sono state eliminate le definizioni presenti nella precedente stesura del regolamento relative alla commissione consultiva, all'attestazione e all'osservatorio; è stato inserito nelle definizioni da pp) a vv) il riferimento allo specifico ambito della disciplina della garanzia globale di esecuzione; sono state introdotte alcune definizioni riguardanti la materia del servizio sostitutivo di mensa alle lettere zz), aaa), bbb), ccc) e ddd).

Rispetto al d.P.R. 554/99, sono state aggiunte, per chiarezza e completezza, ulteriori definizioni di contenuti presenti nel testo regolamentare.

In particolare, al comma 1, sono state inserite:

- la lettera s), relativa ai gruppi di categorie ritenute omogenee, che sono definiti come lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A, specificando che per essi

si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;

- la lettera t) relativa alle categorie di opere generali;
- la lettera u) relativa alle categorie di opere specializzate;
- la lettera v) relativa all'unità progettuale;
- la lettera z) relativa al ciclo di vita utile;
- la lettera aa) relativa alla definizione di laureato;
- la lettera cc) relativa agli organi di accreditamento;
- la lettera oo) relativa alla garanzia globale;
- la lettera pp) relativa al contraente;
- la lettera qq) relativa al garante;
- la lettera rr) relativa al subentrante;
- la lettera ss) relativa al sostituto;
- la lettera tt) relativa alle società capogruppo;
- la lettera uu) relativa al finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata nella garanzia globale di esecuzione;
- la lettera vv) relativa al finanziatore nella garanzia globale di esecuzione.

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il titolo è stato introdotto per adeguare lo schema di regolamento alle modifiche intervenute a seguito del secondo decreto legislativo correttivo al codice e in ottemperanza altresì alle osservazioni del Consiglio di Stato.

Artt. 4, 5, 6

Gli articoli dettano disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, mutuando le disposizioni del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, (articoli 7 e 13) e della circolare del Ministero del lavoro 12 luglio 2005 in materia di documento unico di regolarità contributiva. Per gli articoli 4 e 5, che disciplinano l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza, rispettivamente contributiva e retributiva, dell'esecutore e del subappaltatore, si è tenuto conto delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato.

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

In attuazione dell'articolo 7, comma 10, del codice, questo articolo disciplina le modalità di funzionamento del sito dell'Osservatorio. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato con riferimento al comma 4.

E' previsto che uno specifico comunicato del Presidente dell'Autorità pubblicato sul sito renda note le modalità di tale procedura elettronica; un apposito sistema di rilevazione dei bandi permette di raccogliere la totalità dei bandi e degli avvisi pubblicati.

Presso l'Osservatorio è disponibile, inoltre, una banca dati cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento ed i portatori di interessi. Inoltre, nel sito informatico presso l'Osservatorio sono previsti archivi differenziati per i bandi, gli

avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, ed altresì un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Art. 8

L'articolo detta disposizioni riguardanti il casellario informatico presso l'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza riproducendo, con adattamenti, la norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e adeguandola al parere del Consiglio di Stato. Rispetto allo schema di regolamento precedente a detto parere, l'articolo è stato inserito tra le disposizioni comuni valevoli per lavori, servizi e forniture.

In particolare, il casellario informatico è suddiviso in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è distinta in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate e non qualificate. In caso di contratti misti, i dati vanno inseriti in tutte e tre le sezioni.

I dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti.

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

Artt. 9 - 10

Gli articoli riproducono gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con i dovuti adattamenti e con integrazioni. In particolare, il comma 4 dell'articolo 9, le lettere *h*) e *s*) del comma 1 dell'articolo 10 sono stati adeguati al parere del Consiglio di Stato e al secondo decreto legislativo correttivo al codice.

Rispetto al d.P.R. n. 554/99, sono state apportate alcune precisazioni e semplificazioni per meglio definire i ruoli dell'amministrazione aggiudicatrice, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori. In particolare all'articolo 10, comma 8, si prevede, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria, che entro sessanta giorni dall'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, del certificato di collaudo, il responsabile del procedimento deve rendere il conto della gestione delle fasi della

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto all'amministrazione aggiudicatrice, la quale lo trasmette, con le proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ove ha avuto luogo la stipula del contratto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

Al medesimo comma è disposto, altresì, l'obbligo per il responsabile del procedimento di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme per interessi per ritardato pagamento.

CAPO II - Programmazione dei lavori

Art. 11

L'articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. E' previsto al comma 2, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo del programma triennale e dell'elenco annuale.

Art. 12

L'articolo riproduce in parte l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Al comma 1 si stabilisce che, per correlare la disponibilità finanziaria ad ogni singolo intervento, sia il programma di interventi e non il bilancio a contenere l'accantonamento.

Art. 13

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introducendo modifiche e chiarimenti formali. In particolare, al comma 3, è stabilito che lo schema di programma e di aggiornamento sono adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno secondo quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV.

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14

L'articolo riproduce in sostanza l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

L'integrazione al comma 1, in conformità alle disposizioni comunitarie, evidenzia che la valutazione della compatibilità tecnica e ambientale dei materiali utilizzati risulta fondamentale nella scelta dei componenti al fine di assicurare il miglioramento del rendimento degli interventi.

Il comma 3 detta una norma che permette al responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, del codice, di integrare o ridurre i livelli di definizione ed i contenuti della progettazione.

Al comma 7 è stabilito che, nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare sia integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, ai fini di una maggiore identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dall'articolo 128, comma 1, del codice.

Art. 15

L'articolo riproduce l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle norme tecniche, con esclusione del comma 3 in quanto abrogato dal codice a seguito dell'introduzione dell'articolo 68 (specifiche tecniche).

Art. 16

L'articolo, che riproduce l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introduce specificazioni integrative ad alcune le voci del quadro economico relativo a ciascun intervento quali ad esempio le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato relativamente all'articolo 178 (fondi a disposizione della stazione appaltante), che possono ritenersi implicitamente riferite anche al presente articolo per corrispondenza dei contenuti. Alcune parti dell'articolo sono state modificate in conformità.

Sezione II - Progetto preliminare

Artt. 17-18 -19

Gli articoli integrano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dettagliando il progetto preliminare con riferimento ai documenti componenti lo stesso, alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica.

Art. 20

L'articolo riproduce l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente lo studio di prefattibilità ambientale.

Art. 21

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 conferendo maggiore valenza al miglioramento ambientale e paesaggistico e consentendo al responsabile del procedimento di variare i valori minimi delle "scale" in relazione alle opere da eseguire, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice. In particolare al comma 2, è stabilito che nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte.

Art. 22

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, inserendo per completezza, al comma 2, il riferimento al quadro economico dei lavori. Al comma 3 è specificato che il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione. Al comma 4 è stabilito che nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione

Art. 23

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. In particolare, al comma 2, è specificato che qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale costituisce allegato allo schema di contratto.

Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 dettagliando il progetto definitivo ed integrandolo, al comma 2, con alcuni elaborati.

In particolare, al comma 2 è stata introdotto, tra gli elaborati componenti il progetto definitivo, l'aggiornamento del documento redatto a corredo del progetto preliminare, contenente le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ed al comma 3 sono state apportate delle integrazioni relative ai piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed alla individuazione dei costi della sicurezza, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

Art. 25

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definendo in maniera più puntuale la relazione generale con particolare riferimento alle problematiche relative alle cave e discariche ed alla loro capacità.

Art. 26

L'articolo riproduce ed integra gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definendo più dettagliatamente il progetto definitivo con particolare riferimento all'indicazione dei contenuti delle varie relazioni specialistiche quali la relazione sulle strutture, la relazione geotecnica, la relazione archeologica, e quella sulle interferenze.

Art. 27

L'articolo riproduce l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente lo studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale.

Art. 28

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, consentendo al responsabile del procedimento di variare i valori minimi delle "scale" in relazione alle opere da eseguire. Sono stati altresì ridefiniti gli elaborati grafici per le opere a rete.

Art. 29

L'articolo integra l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 1, è specificato che i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto; al comma 3, è stato ridefinito il contenuto dei calcoli preliminari con particolare riferimento agli aspetti dimensionali e di costo.

Art. 30

L'articolo riproduce l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo.

Art. 31

L'articolo riproduce con adattamenti l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo al piano particellare di esproprio.

Art. 32

L'articolo, in generale, specifica ed integra le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 2, lettera *b*) è stata elevata dal 15% al 17% l'incidenza massima delle spese generali, per tener conto dei maggiori oneri organizzativi e gestionali gravanti sulle imprese. Al comma 4 sono state definite le spese generali tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145. Al comma 7, si prevede l'aggregazione delle voci riportate nel computo metrico al fine dell'individuazione delle categorie generali e specializzate.

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33

L'articolo riproduce l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con esclusione della lettera l) dello stesso, relativa al quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, inserita nell'articolo 39 (Documenti componenti il progetto esecutivo), comma 3, del regolamento in quanto si ritiene eccessivo considerare il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera quale elaborato a sé

stante del progetto esecutivo. La lettera *f*) del comma 1 è stata integrata con riferimento al quadro di incidenza della manodopera.

Art. 34

L'articolo riproduce in parte l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina la relazione generale del progetto esecutivo.

Art. 35

L'articolo riproduce sostanzialmente l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disponendo, in particolare, al comma 1, che il progetto esecutivo preveda almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

Artt. 36- 37

Gli articoli riproducono gli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativi agli elaborati grafici del progetto esecutivo e ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, introducendo specificazioni integrative in linea con gli articoli 18 e 25 del regolamento.

Art. 38

L'articolo introduce alcune precisazioni rispetto al testo di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Art. 39

L'articolo riproduce l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo ai piani di sicurezza e di coordinamento. Si è provveduto ad integrare il testo con riferimento al quadro di incidenza della manodopera.

Artt. 40 - 41

Gli articoli introducono alcune precisazioni rispetto al testo degli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di cronoprogramma ed elenco dei prezzi unitari.

Art. 42

L'articolo riproduce le disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, chiarendo, al comma 2, che le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *s*), del regolamento.

Art. 43

L'articolo riproduce in parte ed integra l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, sono stati inseriti il comma 5, relativo al piano per i controlli di cantiere, ed il comma 11, relativo al ritardo o alla sospensione dei lavori per fatti imputabili all'impresa, che riproduce il comma 4 dell'articolo 42 del d.P.R. n. 554/99. Il riferimento al capitolato generale, nel comma 1, è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

CAPO II – Verifica del progetto

Il capo II del titolo II, in attuazione dell'articolo 112 del codice, disciplina la verifica del progetto (articoli 44-59) già disciplinata agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il codice pone l'accento sulla trasparenza delle procedure e sul perseguimento della qualità della progettazione quale elemento fondamentale per la buona riuscita di un'opera pubblica. La "verifica del progetto" consiste sostanzialmente in un momento di controllo della rispondenza della progettazione ad una serie di requisiti (tecnici, qualitativi, normativi, economici, etc.) che ne garantiscano l'appaltabilità e la conseguente realizzazione nel rispetto di tempi, costi, qualità, sicurezza, con la minimizzazione dei rischi derivanti dall'introduzione di varianti e di sospensioni anche in termini di contenzioso.

Nella stesura degli articoli si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle norme UNI 10721/1998, UNI 10722-1/1998, UNI 10722-3/1999, ad oggi riferimento per l'attività di verifica dei progetti.

Sui contenuti di tale capo, quale schema di apposito regolamento a suo tempo previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si è espresso in data 17 novembre 2005 con voto n. 208 il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il regolamento pone l'accento sul fatto che l'attività di verifica e validazione è funzione propria della stazione appaltante, e per essa del responsabile del procedimento. Tale attività di verifica, da parte della stazione appaltante, è a valle dei doverosi controlli da parte del progettista che opera in regime di qualità.

Il responsabile del procedimento, a sua volta, può avvalersi di strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante, in possesso di idonei requisiti e competenze professionali specifiche per la verifica della rispondenza del progetto alle finalità indicate all'articolo 45.

Art. 44

L'articolo individua l'ambito di applicazione della verifica dei progetti regolata dall'articolo 93, comma 6, del codice, relativo ai contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione e dall'articolo 112, del codice, attinente alla verifica prima dell'inizio dei lavori.

Art. 45

In detto articolo sono individuate le finalità della verifica ed, particolare, è previsto che essa accerti la qualità della progettazione attraverso la completezza della progettazione, la minimizzazione dei rischi di contenzioso e di varianti dovute a non esaustiva o incompleta progettazione, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la congruità del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la

possibilità effettiva di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Art. 46

L'articolo individua, sulla base delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed UNI EN ISO 9001, rispettivamente gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità. Il secondo comma prevede che un apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplini il funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle attività e delle procedure di accreditamento degli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità.

Art. 47

L'articolo disciplina la verifica attraverso le strutture tecniche dell'amministrazione appaltante ed, in particolare, dispone, al comma 5, che, per le Amministrazioni dello Stato, l'accREDITamento quale Organismo di ispezione di Tipo B (ossia quello che opera internamente alla stazione appaltante per i propri progetti) è effettuato tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede ad accertare la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Art. 48

Tale articolo regola la verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione. L'articolo prevede, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la partecipazione degli Organismi sia di Tipo A che di Tipo C. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro la partecipazione viene estesa anche ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *f-bis*), *g*) e *h*) del codice (professionisti e società di ingegneria), che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Viene prevista l'applicazione di vincoli al fine di garantire la terzietà dell'organismo che procede alla verifica.

E' previsto per progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), del codice relativa ai lavori per opere a rete, l'esenzione dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

Art. 49

L'articolo individua alcune disposizioni generali sul corrispettivo dell'attività di verifica e l'incompatibilità del soggetto incaricato della verifica con le attività di progettazione, coordinamento della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo del progetto oggetto di verifica. L'articolo è stato adeguato alle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Art. 50

L'articolo individua alcune disposizioni generali per la partecipazione alle gare (fatturato globale ed avvenuto svolgimento di servizi di verifica), in analogia con quanto già previsto per gli affidamenti di servizi di ingegneria. L'articolo prevede, altresì, una fase transitoria di tre anni in cui, per i requisiti di fatturato e di servizi effettuati, si può fare riferimento anche ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.

Nell'articolo sono previste, inoltre, le incompatibilità per la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio.

A seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato, il comma 1 è stato parzialmente riformulato in analogia con quanto disposto dall'articolo 263 del regolamento, relativo ai requisiti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che riproduce l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 51

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, richiama le procedure di gara facendo riferimento alle disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell'articolo 270, commi 1, 2, e 3 del regolamento.

Artt. 52 - 53

Le disposizioni concernenti i criteri generali della verifica derivano dalle norme UNI 10721/1998, UNI 10722-1/1998, UNI 10722-3/1999, ad oggi riferimento per l'attività di verifica dei progetti, da parte degli Organismi di Ispezione, già accreditati, e dei professionisti e delle società di ingegneria operanti nel settore.

Art. 54

L'articolo precisa che la verifica deve essere effettuata su tutti i livelli di progettazione e deve essere rapportata al livello progettuale oggetto di verifica (preliminare, definitivo, esecutivo) e che può essere integrata o semplificata dall'amministrazione committente in relazione alla natura e complessità dell'opera. L'articolo prevede, inoltre, che l'attività di verifica deve essere documentata attraverso appositi verbali, in contraddittorio con il progettista.

Art. 55

Nell'articolo si individua la "validazione" come l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche del progetto posto a base di gara. L'articolo richiama, inoltre, l'obbligo di indicare nel bando e nella lettera di invito per l'affidamento dei lavori gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 56

L'articolo richiama le responsabilità dei soggetti, interni ed esterni, incaricati dell'attività di verifica e precisa che la validazione del progetto non esime l'impresa che partecipa alla gara per l'affidamento dei lavori dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, del regolamento. In particolare, al comma 2, adeguato al parere del Consiglio di Stato, è stabilito che nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui

all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

Art. 57

L'articolo indica, in analogia a quanto previsto dal regolamento nel caso dei servizi di architettura e ingegneria, le caratteristiche delle polizze che devono essere possedute dai soggetti incaricati della verifica.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 58

L'articolo chiarisce che, contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto.

Art. 59

L'articolo precisa che, ad avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, l'amministrazione avvia la fase di affidamento dei lavori secondo le procedure previste dal proprio ordinamento.

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

Il titolo III disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di quelli di importo pari o inferiore.

Il comma 2 dell'articolo 40 del codice, diversamente dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all'articolo 5 del codice stesso.

La disposizione transitoria del codice (articolo 253, comma 3) ha, comunque, previsto che, sino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 34/2000, in quanto compatibili con il codice stesso. Ciò, al fine di evitare una pericolosa *vacatio* in tema di regole sulla qualificazione.

Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.

L'articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l'impostazione della normativa precedente (articolo 8, della legge n. 109/94), tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera g) del codice) dell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla

pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Anche l'articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell'Autorità per la vigilanza, ha introdotto - comma 7, lettera *m*)- nell'ottica di potenziare e rendere più capillare l'esercizio della vigilanza sull'operato delle SOA, il potere dell'Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse.

Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.

Le ulteriori innovazioni e adattamenti, contenuti nel presente titolo, sono stati dettati dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall'accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute dagli operatori di settore.

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 60

E' sostanzialmente confermato quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 2, nel prevedere che la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, affidati dalle "stazioni appaltanti", introduce l'utilizzo dell'espressione "stazione appaltante", come definita nell'articolo 3, comma 33, del codice, invece di quella utilizzata dall'articolo 1 del precedente regolamento n. 34/2000, ("soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109"), riferita alla normativa in vigore prima del codice.

Art. 61

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 4 introduce due nuove classifiche (III-bis e IV-bis) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch'esse potessero essere qualificate per importi intermedi L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alle classifiche e ai relativi importi.

Art. 62

L'articolo specifica la documentazione che le imprese stabilite negli Stati diversi dall'Italia devono presentare ai fini della qualificazione.

Art. 63

I commi 1, 2 e 3 del presente articolo riproducono quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nel comma 4 si introduce l'obbligo degli istituti accreditati di comunicare all'Autorità l'eventuale decadenza della certificazione di qualità aziendale, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, affinché le stazioni appaltanti possano venire a conoscenza delle conseguenti informazioni. In ottemperanza al parere del Consiglio di Stato, viene altresì precisato che la comunicazione deve essere inviata anche alle SOA, di modo che le stesse provvedano a verificare l'attestazione.

Nel comma 5, allo scopo di potenziare e rendere più efficace l'attività di verifica delle SOA, si è reso necessario prevedere che le stesse debbano riscontrare la regolarità della predetta certificazione.

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64

L'articolo, che indica i requisiti di carattere morale per le SOA, riproduce sostanzialmente i commi 1-2-3-4-5-7, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, salvo la ulteriore previsione introdotta al comma 2.

Nel comma 2, è stato previsto l'adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Inoltre la disposizione mira ad assicurare la permanenza sul mercato dei soggetti maggiormente strutturati ed affidabili sotto il profilo patrimoniale, e dunque più idonei a garantire lo svolgimento di un'attività, quale è quella di attestazione, di fondamentale importanza per il comparto delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, introducendo una ulteriore garanzia in ordine al controllo circa l'effettiva presenza dei requisiti economici e finanziari richiesti alle società di attestazione quali il patrimonio netto pari al capitale sociale e la certificazione del bilancio.

Nel comma 3, si è reso necessario introdurre l'espresso divieto per le SOA di erogare, nei riguardi delle imprese, servizi di natura diversa dall'attività di attestazione.

Nel comma 6, lettera g), è stato aggiunto il divieto, per le SOA, di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell'impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.

L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 65

L'articolo riproduce sostanzialmente l'articolo 7, commi 6-8, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nel comma 2, è stata introdotta la previsione di un termine di quindici giorni entro il quale le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'eventuale verificarsi di fatti che incidono sulla possibilità di svolgere l'attività di attestazione.

L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 66

Il presente articolo non contiene sostanziali innovazioni rispetto all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in tema di partecipazioni azionarie.

L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato, con l'eliminazione del riferimento alla commissione consultiva presso l'Autorità di vigilanza, non più prevista dalle disposizioni del codice per effetto delle modifiche introdotte con il terzo decreto legislativo correttivo.

Art. 67

L'articolo introduce, rispetto all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, l'unica innovazione consistente nella previsione che l'organico minimo delle SOA sia assunto, oltre che a tempo indeterminato, anche a tempo pieno. L'articolo è stato adeguato alle osservazioni dell'Autorità di vigilanza.

Art. 68

L'articolo, che riproduce con adattamenti l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato, per cui sono stati eliminati i commi da 5 a 10, presenti nel precedente schema di regolamento, confluiti in un altro articolo del regolamento: in tal modo l'articolo 68 disciplina solo il rilascio e non anche la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 69

L'articolo riproduce quasi integralmente il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nel comma 2 è stato aggiunto il riferimento alle imprese che hanno conseguito la qualificazione (ai sensi dell'articolo 50 del codice) mediante l'istituto dell'avvalimento.

Art. 70

L'articolo, riproduce, con le opportune variazioni, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato

Il comma 1, lettera *f*), introduce, per le SOA, l'obbligo di verificare, anche dopo il rilascio dell'attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale in capo alle imprese.

La lettera *g*) del medesimo comma 1, ribadisce i compiti delle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Nel comma 2 è stata introdotta la possibilità, già attuata dalle SOA, di avvalersi della banca dati della Camera di commercio per accertare le informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario delle imprese.

Nel comma 3, si introduce, nell'ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto delle SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l'instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.

Nel comma 4 è previsto il sistema per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle SOA per l'attività di qualificazione che rimanda all'allegato C – parte I. Per le attestazioni dei consorzi stabili è prevista una riduzione al 50% delle tariffe, che tiene conto del fatto che l'esame e l'elaborazione richiesta alla SOA è meno laboriosa di un'attestazione di impresa.

Art. 71

Vengono riprodotti, con adattamenti al codice, gli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativo al potere di vigilanza dell'Autorità. Nella redazione dell'intero articolato si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità.

Art. 72

La norma dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, lettera *f-bis*), del codice, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità per assicurare l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.

Art. 73

L'articolo, che riproduce l'articolo 7, comma 9, e l'articolo 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, disciplina le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA e la sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

In particolare, al comma 3, è stabilito che l'applicazione ripetuta o cumulata delle sanzioni può comportare la sospensione temporanea per un periodo fino a centottanta giorni ovvero la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 74

Il presente articolo, di nuova introduzione, adeguato al parere del Consiglio di Stato, dà attuazione al potere dell'Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese che violino l'obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera *a*), e 11 dell'articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.

Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al presente articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine delle imprese di non evadere le richieste di informazioni da parte dell'Autorità, con l'evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Pertanto è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.

Art. 75

L'articolo, che disciplina l'attività delle SOA, è stato riformulato tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Art. 76

Il testo dell'articolo riproduce, in gran parte, il contenuto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Si è tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità di vigilanza.

Nel comma 11 è introdotta la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda, o del suo ramo, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione.

Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

Art. 77

L'articolo riproduce, in larga parte, il testo dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, il quale, introdotto dal d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, ha previsto l'obbligo, per le imprese, di sottoporsi ogni tre anni alla verifica di mantenimento dei requisiti. Nella formulazione dell'articolo si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Nel nuovo comma 2 si è ritenuto di disciplinare le modalità temporali di svolgimento del procedimento di verifica.

Art. 78

Il comma 1 del presente articolo, anziché elencare i requisiti di ordine generale così come espressamente indicati nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fa direttamente riferimento all'articolo 38, commi 1 e 3 del codice, in quanto quest'ultimo articolo riporta già l'elencazione dei suddetti requisiti di carattere generale occorrenti per conseguire la qualificazione; il comma 4 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 79

L'articolo ricalca, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta delle imprese.

Il comma 7 riformula, in modo più dettagliato, i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai concessionari e dalle imprese che eseguono lavori pubblici attraverso i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice. Per questi ultimi la norma prevede, oltre la presenza di uno staff tecnico di progettazione, compresa la figura del geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, come richiesto per i concessionari, anche il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando di gara.

Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all'elemento rappresentato dall'attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per

dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.

Nel comma 11 è stato introdotto l'obbligo di presentare, unitamente alla dichiarazione sulla consistenza dell'organico, il documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità. Il comma 14 ricalca integralmente il testo del corrispondente comma dell'articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000, tranne nella parte in cui estende a venti anni (invece degli attuali cinque) l'ambito temporale del valore dell'attività del direttore tecnico, svolta presso altre imprese, per ottenere la qualificazione fino alla III classifica; è stato ridotto a cinque anni il limite temporale per la dimostrazione dei requisiti da parte del direttore tecnico, considerato che l'attestazione SOA vale cinque anni;

Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l'impresa debba dimostrare di possedere almeno una percentuale prefissata dei requisiti di ordine speciale previsti per le categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Rispetto al precedente schema regolamentare sono ridotte le percentuali relative alle categorie OS 3 e OS 5 per tenere meglio conto dell'attuale situazione di mercato, caratterizzato da un numero minore di imprese qualificate in dette categorie rispetto alle imprese qualificate nelle categorie OS 28 e OS 30.

Ciò rappresenta un'importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla vigente normativa dell'articolo 18 del d.P.R. n.34/2000.

Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per l'intero importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11. E' inoltre specificato che i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 devono indicare la specificazione dell'importo dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e che possono essere utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Nell'ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l'appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 sulla base dell'individuazione di tale categoria nella fase di progetto e successiva predisposizione di bando.

Il comma 17, anch'esso di nuova introduzione, prevede che, ai fini del collaudo dei lavori della categoria OS12-A, l'esecutore presenta la certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

Il comma 18 stabilisce che la falsità della documentazione e il certificato di esecuzione dei lavori falso presentato alla SOA dall'impresa, anche se non utilizzato ai fini della qualificazione, comporta la decadenza dell'attestazione da parte dell'Autorità. Ciò consente all'Autorità, a salvaguardia dell'interesse pubblico, di avviare l'azione amministrativa qualora l'impresa abbia prodotto la documentazione falsa senza attendere l'accertamento in via definitiva da parte dell'Autorità penale.

Il comma 19 stabilisce che in relazione alle categorie OG 2, OS 2-A, e OS 2-B, OS 25, afferenti ai beni culturali, le forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane, sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Il comma 20, di nuova introduzione, è norma di carattere sociale ed è finalizzata al potenziamento di tutto il sistema della sicurezza dei lavoratori, alla qualificazione e formazione degli operai con particolare riferimento ai giovani, e alla riduzione del lavoro nero.

Art. 80

L'articolo riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 2, di nuova introduzione, individua quali documenti debbano essere dimostrati dalle ditte individuali e dalle società di persone per ottenere l'incremento convenzionale premiante, oggetto dello stesso articolo.

Il nuovo comma 3 consente di ridimensionare l'incidenza della cifra d'affari in lavori necessaria per ottenere l'attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell'affidabilità dell'impresa quali il patrimonio netto, l'indice di liquidità, l'indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.

Il comma 4, anch'esso di nuova introduzione, prevede che il suddetto incremento convenzionale premiante si applichi anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda, purché siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 74 del regolamento.

Art. 81

L'articolo, al fine dell'individuazione dei requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili, rinvia direttamente all'articolo 36, comma 7, del codice.

Art. 82

L'articolo riproduce integralmente il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che detta disposizioni relative alla rivalutazione, ai fini della qualificazione degli esecutori, dell'importo dei lavori eseguiti.

Art. 83

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell'emanazione dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso.

La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall'Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse.

Al comma 8 è stata prevista una norma "moralizzatrice" del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori

rilasciati dalle stazioni appaltanti. Inoltre, è disposto che la documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Art. 84

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

Art. 85

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce, con modifiche e adattamenti, quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice.

Il comma 3, di nuova introduzione, ha la funzione di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione.

Art. 86

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

Rispetto al d.P.R. n. 34/00, il comma 7 è stato riformulato attribuendo una maggiore responsabilità sia al committente che al direttore dei lavori, nell'ambito della certificazione inerente l'edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza.

Art. 87

L'articolo riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di direzione tecnica dell'impresa. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 88

L'articolo, al comma 1, puntualizza l'ambito oggettivo del contratto di avvalimento in gara tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria (articolo 49, del codice) al fine di contrastare possibili distorsioni del mercato ed assicurare la legittima concorrenza tra gli operatori economici.

I commi 2 e seguenti si riferiscono all'avvalimento disciplinato nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di qualificazione (articolo 50 del codice).

Infatti, l'articolo 50 del codice demanda al regolamento il compito di disciplinare le modalità per quanto concerne la possibilità che un'impresa possa conseguire l'attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario. Nel comma 3 del presente nuovo articolo, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c), del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l'obbligo per l'impresa ausiliaria e per l'impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all'Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda.

Nel medesimo comma 3 si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. L'aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 5, che l'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall'impresa ausiliaria.

L'introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell'avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall'impresa ausiliaria non siano più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell'attestazione.

Il comma 6 del presente articolo prevede, altresì, che l'impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 89

L'articolo di nuova introduzione, al comma 1, attribuisce all'Autorità il compito di individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA.

Il comma 2, in attuazione dell'articolo 40, comma 9, del codice, prevede che le suddette attestazioni debbano indicare espressamente anche le referenze che hanno permesso il loro rilascio.

Art. 90

L'articolo riproduce, con adattamenti, il contenuto dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di requisiti da possedersi dalle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, specificando, al comma 1, che, nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire, non deve essere richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. Il comma 2, specifica gli ulteriori requisiti richiesti ove gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro riguardino i lavori agricolo – forestali. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 91

Il presente articolo, collocato nel capo IV del precedente schema di regolamento, è stato ricollocato nel capo III, dedicato ai requisiti per la qualificazione, sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato ed adeguato nel contenuto al parere stesso.

L'articolo prevede, al comma 1, che le attestazioni di cui sia stata disposta la decadenza dalle SOA o dall'Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell'Autorità.

Il comma 2 impone l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare, durante l'esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore e del subappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del casellario informatico.

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.

Il comma 5, di nuova introduzione, prevede che i requisiti progettuali previsti dal bando di gara devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione oppure dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione per il tramite di un progettista esterno in grado di dimostrarli, secondo le modalità indicate nelle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 5.

Art. 93

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di società tra imprese riunite.

Art. 94

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di consorzi stabili di imprese. Il comma 1, in attuazione dell'articolo 36, comma 2, del codice, stabilisce quale limite e condizione alla facoltà del consorzio di fare eseguire le prestazioni dell'appalto alle consorziate, che i lavori possono essere eseguiti direttamente dal consorzio oppure dalle sole consorziate indicate in sede di gara: così l'articolo risulta adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato. In tale ottica è stato adeguato anche l'articolo 277, disciplinante i consorzi per servizi e forniture.

La mancata riproduzione del comma 4 dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, rilevata dal Consiglio di Stato, trae motivazione dal fatto che le disposizioni ivi contenute sono inserite nell'articolo 36, comma 7, del codice.

Art. 95

E' riprodotto, con adattamenti, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di requisiti del concessionario. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 96

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di requisiti del promotore e attività di asseverazione.

Il comma 4, di nuova introduzione, prevede gli elementi che devono essere valutati ai fini dell'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal promotore.

Il comma 5, anch'esso di nuova introduzione, indica gli elementi che devono essere presi in considerazione per la valutazione economica e finanziaria del piano economico-finanziario. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

TITOLO IV – MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Il titolo IV disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

La copertura legislativa di questo titolo si ritrova nella sezione III (articoli 186-193) del codice, intitolata “*Qualificazione dei contraenti generali*”, che codifica gli articoli da 20-*bis* a 20-*decies* del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9.

Tale sezione III che, pertanto, istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in euro 350.000.000, euro 700.000.000 e oltre euro 700.000.000.

In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-*ter*, 20-*quater* e 20-*quinquies* del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i., specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale.

Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.

Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005.

Art. 97

L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la presentazione delle domande di qualificazione. Al fine di favorire il processo di attuazione dell’informatizzazione delle procedure, nell’ottica di una maggiore efficienza e celerità dell’azione amministrativa, si è previsto, al comma 1, che alla domanda, a pena di non ammissibilità, sia allegata la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale.

Il comma 4 prevede, in attuazione all’articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, i criteri per la determinazione degli oneri applicabili all’attività di attestazione per la qualificazione dei contraenti generali, rimandando all’allegato C – parte II.

Art. 98

L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante il rilascio dell’attestazione. L’articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Al comma 8 si prevede, altresì, che le attestazioni riferite al contraente generale di cui sia stata disposta la decadenza dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano inserite nel sito informatico dello stesso Ministero. E’ altresì previsto l’obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di verificare, durante l’esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore e del subappaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 99

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante il procedimento per il rinnovo dell'attestazione. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 100

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la documentazione da presentare nel caso di impresa singola, in forma di società commerciale o cooperativa. Al comma 1, lettera c.3), il riferimento al *libro matricola*, previsto nella precedente stesura del testo, è stato sostituito con quello al *libro unico del lavoro* introdotto dall'articolo 39 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 101

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 relativo alla documentazione richiesta nel caso di consorzio stabile.

Art. 102

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la documentazione richiesta nel caso di consorzio di cooperative.

Art. 103

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato eliminando le disposizioni ripetitive in quanto contenute nell'articolo 47 del codice. La precisazione relativa ai documenti in lingua straniera è altresì prevista all'articolo 62 del regolamento relativo al sistema di qualificazione SOA.

Art. 104

L'articolo regola l'avvalimento in gara e l'avvalimento infragruppo per la qualificazione del contraente generale rimandando, con i dovuti adattamenti, alla disciplina dettata dall'articolo 88 relativa all'avvalimento nel sistema SOA.

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105

L'articolo 105 riproduce con adattamenti l'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. non riprodotto nel codice.

Art. 106

E' riprodotta, con adattamenti, la norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare, al comma 1, l'introduzione dell'avvenuta validazione del progetto mira innanzitutto a ribadire che prima dell'avvio delle procedure di gara è necessario che il progetto sia stato effettivamente e formalmente verificato onde evitare l'insorgenza di successivi problemi; al comma 2 si prevede che lo svolgimento delle attività di presa visione dei luoghi durante la realizzazione dell'opera possa essere delegato onde evitare che temporanei impedimenti personali dei titolari delle imprese possano impedire la partecipazione alle gare e dunque la piena attuazione del principio della massima concorrenza. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 107

E' riprodotta, con adattamenti la norma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante le categorie di opere generali e specializzate di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, cui il presente articolo regolamentare dà attuazione. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l'ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcuni evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa.

Si sono individuati le strutture, gli impianti e le opere speciali facendo uso dell'acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desunto dalla tabella "allegato A" al d.PR n. 34/2000, ora "allegato A" del regolamento di attuazione del codice, così da consentire l'immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese.

L'integrazione dell'elenco delle strutture, impianti, e opere speciali previsto al comma 2, è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione. In particolare, la categoria OS 2 (già presente nell'articolo 72, comma 4 del d.P.R. n. 554/99) è stata sdoppiata in OS 2-A e OS 2-B, e sono state introdotte le categorie OG 11, OS 8, OS 12-A, OS 18-A e OS 18-B, OS 28, OS 34.

Il contenuto dell'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato,

Artt. 108-109

Le modifiche introdotte rispetto ai corrispondenti articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono in parte conseguenti a quelle introdotte nell'articolo 107 ed in parte conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dal terzo decreto legislativo correttivo al codice relative all'articolo 37, comma 11, dello stesso.

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110

L'articolo riproduce con adattamenti l'articolo 80, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di pubblicità di avvisi e bandi sui quotidiani nazionali e locali. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 111

L'articolo, che disciplina l'esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili, riproduce con adattamenti i commi 3 e 5 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 112

L'articolo prevede la disciplina per la determinazione del valore dei beni immobili da porre a base di gara, in caso di offerta congiunta. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 113

L'articolo in generale puntualizza la disciplina del dialogo competitivo negli appalti di lavori pubblici.

E' specificato, al comma 1, che nel bando siano indicati i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti per l'ammissione al dialogo. E' previsto inoltre che sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici e che le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Al comma 5 si prevede che il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 114

L'articolo, sempre relativo all'istituto del dialogo competitivo, prevede che la stazione appaltante con il pagamento del premio, ove previsto, acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dal soggetto aggiudicatario.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Artt. 115-116

Gli articoli 115 e 116 del regolamento riproducono rispettivamente gli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativi allo schema di contratto e ai contenuti dell'offerta, con le necessarie modifiche.

In particolare all'articolo 115, comma 1, lettera *e*) e all'articolo 116, comma 1, lettera *h*), si sono rese necessarie modifiche per adeguare il testo regolamentare alle disposizioni di cui all'articolo 146 del codice che riproduce le disposizioni dell'articolo 2 della legge 11

febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166. Gli articoli sono stati adeguati al parere del Consiglio di Stato.

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

Art. 117

L'articolo è stato introdotto in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato.

Art. 118

L'articolo riproduce l'articolo 89, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire maggiormente il dettato normativo riguardante l'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori. In particolare il comma 2 dispone che, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il computo metrico, posto a base di gara al fine di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale in quanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Il concorrente ha l'obbligo di controllare prima della formulazione dell'offerta le voci e le quantità in progetto e di dichiarare di aver tenuto conto - nella formulazione dell'offerta, che pertanto resta fissa ed invariabile - delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico.

Art. 119

L'articolo riproduce l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con i dovuti adattamenti lessicali riguardanti le procedure di affidamento.

Art. 120

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, nel puntualizzare disposizioni concernenti la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è una rielaborazione dei commi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non abrogati dal codice, con i dovuti adattamenti.

In particolare al comma 1, al fine di tutelare la centralità e la qualità del progetto, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione si prevede di assegnare ai criteri strettamente tecnici un peso complessivo maggiore predeterminato. L'eccezione sollevata dal Consiglio di Stato al riguardo è da ritenersi superata a seguito della modifica apportata all'articolo 53, comma 2, ultimo periodo, del codice dal terzo decreto legislativo correttivo.

L'articolo altresì prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice.

Al comma 4 è stabilito che è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera l) ovvero, nel caso di lavori di importo superiore a 25

milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza.

Art. 121

L'articolo, che riproduce, in parte e con gli opportuni adattamenti, l'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concerne in generale le offerte anomale, dettagliando, in conformità agli articoli 86 e 88 del codice, la relativa procedura da adottare nel caso dell'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rispetto al primo criterio è stabilita la procedura da seguire per la determinazione delle offerte anomale a seconda dell'importo a base di gara e del numero delle offerte ammesse. Il comma 1 è stato introdotto per eliminare ogni dubbio in relazione al calcolo della soglia di anomalia. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato e al terzo decreto legislativo correttivo al codice.

Art. 122

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato e al terzo decreto legislativo correttivo al codice, estende ai lavori le disposizioni del regolamento in materia di accordo quadro, di cui all'articolo 59, del codice, e dell'asta elettronica, di cui all'articolo 85 del codice, richiamando la disciplina di dettaglio contenuta nella parte IV, titolo II, capo III del regolamento, relativa ai contratti pubblici per l'appalto di forniture e servizi.

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO I – Garanzie

Art. 123

L'articolo, che riproduce l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di cauzione definitiva, introduce al comma 1 specificazioni conformi al dettato normativo di cui all'articolo 113, comma 1, del codice (svincolo progressivo).

Art. 124

E' riprodotto, con gli opportuni adeguamenti, l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi. L'articolo è adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 125

E' riprodotto, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

In particolare, il comma 1 stabilisce che qualora la somma da assicurare indicata nel bando sia superiore all'importo dei lavori posti a base di gara, deve esserne fornita nello stesso bando specifica motivazione.

Art. 126

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di polizza di assicurazione indennitaria decennale.

E' stato indicato in termini percentuali, anziché assoluti, il limite massimo di indennizzo della polizza decennale per meglio adeguarlo all'entità dell'appalto chiarendo che il massimale della polizza decennale è richiesto nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, sono stati adeguati i massimali delle polizze di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 125, comma 2.

Art. 127

E' riprodotto l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente i requisiti dei fideiussori in conformità alle disposizioni del codice. In particolare, al comma 3, è stabilito che le garanzie possono essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 128

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina le garanzie in caso di riunioni di concorrenti.

CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

Il capo II disciplina il sistema di garanzia globale in attuazione all'articolo 129, comma 3, del codice. Sui contenuti di tale capo, quale schema di apposito regolamento previsto dall'articolo 30 comma 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 415/98 (Merloni ter), ha formulato parere il Consiglio di Stato in data 07.02.2005. Di tale parere si è tenuto conto nella riformulazione delle presenti disposizioni.

La "*garanzia globale di esecuzione*", secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad estendere la semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento per i lavori pubblici – che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dalla stazioni appaltanti o dai soggetti aggiudicatori che si duole delle inesatte prestazioni dell'esecutore – con una più vasta garanzia di fare, che obblighi il garante a far conseguire alla stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori non già il recupero degli oneri derivanti dall'inadempimento contrattuale, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, inesistente fino ad oggi in Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed è anche utilizzato per la realizzazione di grandi opere internazionali; richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio assai più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico. La nuova garanzia dovrebbe espletare una

essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. E infatti, il rilascio della garanzia, comportando un relevantissimo rischio per i garanti, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, che faccia ritenere marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.

La garanzia globale dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti.

I principi essenziali cui si ispira l'articolato di cui al capo II sono:

a) l'istituzione di un sistema di garanzia "globale", che comprende in sé l'attuale garanzia fidejussoria (definita nel testo come garanzia di cui all'articolo 113 del codice) e la nuova garanzia (definita nel testo "garanzia di subentro");

b) il principio di continuità del rapporto, nel senso che la attivazione della garanzia determina il trasferimento dell'obbligo di fare dall'esecutore/contraente generale inadempiente al suo garante, che poi darà corso al proprio obbligo attraverso una impresa idonea, che subentrerà nell'esecuzione.

Art. 129

L'articolo, coordinato con il terzo decreto legislativo correttivo, definisce la garanzia globale di esecuzione, che consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro disciplinata all'articolo 131, comma 1, lettera *b*) del regolamento, e ne definisce l'ambito di applicazione.

Art. 130

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, regola le modalità di presentazione della garanzia, precisando che essa – ove obbligatoria o richiesta dal bando – deve essere prestata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, a pena di pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione.

Al comma 2, è stabilito l'obbligo di indicare il nominativo di almeno due sostituti, che come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando.

Si richiama, al comma 3, lo schema di garanzia, riprodotto nell'allegato H, che ne completa la disciplina di dettaglio, in particolare per la configurazione dei rapporti tra garante e stazioni appaltanti o soggetti aggiudicatori a seguito dell'attivazione della garanzia.

Art. 131

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, regola l'oggetto e la durata della garanzia, distinguendo la stessa in garanzia di cui all'articolo 113 del codice (l'obbligo di pagare gli oneri derivanti dal mancato o l'inesatto adempimento nella continuità dei rapporti con l'impresa inadempiente) e la garanzia di subentro (l'obbligo di subentrare, a mezzo di impresa idonea, nella esecuzione del lavoro, all'impresa inadempiente). La garanzia di subentro può essere attivata in caso di risoluzione del contratto per i motivi già previsti nel nostro ordinamento (quali la perdita della qualificazione, dell'antimafia, l'inadempimento grave, il fallimento). Il termine di efficacia della garanzia di cui

all'articolo 113 del codice è quella della attuale garanzia fidejussoria, mentre l'efficacia della garanzia di subentro cessa, logicamente, con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 132

Nell'articolo sono fissate le norme per l'attivazione della garanzia cauzionale, prevedendo un termine di quindici giorni per il pagamento delle somme richieste. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane anche dopo l'attivazione del subentro.

Art. 133

L'articolo regola l'attivazione della garanzia di subentro: il garante deve comunicare l'inizio dell'attività della impresa subentrante entro trenta giorni dalla attivazione della garanzia; ciò non libera il garante dal fare completare il lavoro garantito. Il comma 2 prescrive che qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto. Al comma 3 è disciplinata l'ipotesi di inadempimento anche del secondo subentrante. Il comma 4 stabilisce che le autorizzazioni rilasciate per il subappalto rimangono valide e possono essere utilizzate dal subentrante, in modo da assicurare la migliore continuità ai lavori.

Art. 134

Sono regolati i rapporti tra le parti ed i requisiti del garante e del subentrante. Sotto il primo profilo è prevista una netta distinzione dei rapporti tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e contraente garantito rispetto ai rapporti tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante. Il garante assume l'obbligo di far realizzare l'opera e per tal motivo il garante non può sottrarsi a tale obbligo di fare eseguire deducendo l'insussistenza della causa di risoluzione o facendo in qualche modo valere le eccezioni che spetterebbero al contraente garantito. In tal modo si vuole assicurare che la lite giudiziaria, che spesso segue una risoluzione di contratto, non possa interdire il funzionamento della garanzia ed il completamento dell'opera. D'altronde, il subentro del garante non libera il contraente inadempiente dalle responsabilità patrimoniali eventualmente a suo carico per l'interruzione dell'opera e queste responsabilità possono essere fatte valere anche a mezzo della garanzia cauzionale prestata nell'ambito della garanzia globale.

Quanto ai requisiti del garante, oltre a richiamare quelli di legge si è richiesto, al comma 4, il rilascio di garanzie fidejussorie pari ad 1,5 volte l'importo dei lavori. E' stata poi prevista al comma 5 la possibilità di far rilasciare la garanzia di subentro dalla eventuale società capogruppo della impresa garantita, a condizione, peraltro, che la capogruppo abbia un patrimonio adeguato (non meno di 500 milioni di euro) e si associ con un istituto bancario o assicurativo che rilasci la garanzia cauzionale. Si è, poi prevista, al comma 6, la possibilità di rilasciare garanzia da parte di associazioni tra garanti.

Il comma 8, infine, prevede che il garante possa partecipare alla verifica dell'andamento dei lavori a mezzo di un soggetto di propria fiducia, e che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore debba consentire ed agevolare tale controllo.

Art. 135

L'articolo regola i limiti di garanzia che, per la garanzia cauzionale, sono riferiti a quelli previsti per l'attuale garanzia di cui all'articolo 113 del codice, salvo che, in caso di attivazione della garanzia cauzionale, la garanzia si intende sempre pari al 10% dell'importo originario dei lavori.

Art. 136

L'articolo regola, in modo specifico e particolare, in caso in cui sia stato concesso (al solo contraente generale) un finanziamento c.d. "*project*", garantito cioè soltanto dalla remunerazione dei lavori, con limitata rivalsa sul patrimonio delle imprese. Tale ipotesi merita una speciale disciplina, per evitare che la perdita del contratto ponga nel nulla la garanzia stessa del finanziatore. Si è pertanto mutuato, nelle linee generali, il sistema previsto nell'ambito delle concessioni relative alla finanza di progetto, nell'articolo 159 del codice, consentendo al finanziatore di evitare la risoluzione del rapporto individuando una impresa idonea a sostituirsi nel rapporto alla impresa inadempiente, a mezzo di un atto di novazione soggettiva. Si tratta, come è evidente, di una procedura particolare che evita l'attivazione della garanzia limitando i danni del garante ma, in ultima analisi, anche del soggetto aggiudicatore che si giova della continuazione senza interruzioni (e senza contenziosi) del contratto in corso.

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art. 137

In generale l'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; in particolare sono stati introdotti i commi 3 e 4 recanti chiarimenti in merito alla tenuta dei documenti facenti parte del contratto. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 138

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante il contenuto dei capitolati e dei contratti.

Il comma 2, di nuova introduzione, prevede che, per la definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali ai fini di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, nonché l'articolo 69 del codice.

Art. 139

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'esecutore.

Art. 140

L'articolo, riformulato in base alle osservazioni del Consiglio di Stato, riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, ed integra, l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante l'anticipazione sull'importo contrattuale. Al comma 1 è stabilito in via generale il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. I commi 2 e 3, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è consentita dalle leggi vigenti, stabiliscono le modalità, i termini e le condizioni dell'erogazione. Il comma 4 esclude dal campo di applicazione del comma 2 la fattispecie di anticipazione introdotta con il terzo decreto legislativo correttivo all'articolo 133, comma 1-bis, del codice, per la quale è stabilita specifica disciplina nel codice.

Art. 141

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Con riferimento al comma 3, ove è stabilito che ogni sospensione dei lavori, legittima il pagamento in acconto degli importi maturati in ragione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, è stato dimezzato il termine di durata della sospensione da novanta a quarantacinque giorni, in quanto più equo. L'articolo ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 142

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti, l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente gli interessi per ritardato pagamento.

Art. 143

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 29 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, concernente i termini di pagamento degli acconti e del saldo. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 144

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 30 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, concernente le modalità operative in relazione agli interessi per ritardato pagamento. In particolare, il comma 5, di nuova formulazione, fa specifico riferimento al caso in cui l'appalto preveda l'esecuzione di lavorazioni in subappalto con pagamento diretto in favore del subappaltatore, stabilendo che la corresponsione degli interessi per ritardato pagamento avviene in favore dell'esecutore e dei subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi per le quali si sia verificato il ritardo nel pagamento del corrispettivo.

Art. 145

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di penali, integrandolo con le disposizioni dell'articolo 22 del d.m. ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le penali. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato

Art. 146

Il nuovo articolo, formulato in due commi, prevede che in caso di inadempimento dell'esecutore, per obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante possa procedere d'ufficio in danno dell'esecutore nel limite d'importo non superiore a 200.000 euro; sono altresì previste le modalità per la redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile.

Riguardo all'osservazione del Consiglio di Stato circa la necessità di integrare la norma con la disciplina dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante riferita anche al caso di inadempimenti degli obblighi retributivi e contributivi dell'esecutore nei confronti dei propri dipendenti e subappaltatori, si è provveduto ad integrare il testo del regolamento introducendo specifiche disposizioni al riguardo negli articoli 4 e 5.

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – Direzione dei lavori

Art. 147

L'articolo riproduce l'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'ufficio della direzione dei lavori.

Art. 148

E' riprodotto l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con gli adeguamenti al codice e alle norme tecniche per le costruzioni relativo al direttore dei lavori. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato e al secondo decreto legislativo correttivo al codice.

Artt. 149 -150

Sono riprodotti gli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con le opportune precisazioni volte a meglio definire i diversi compiti e relative responsabilità rispettivamente dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere.

Art. 151

E' riprodotto l'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con l'introduzione dei mutati riferimenti normativi ed alcune integrazioni finalizzate a chiarire e a distinguere il ruolo del coordinatore per l'esecuzione rispetto al ruolo del direttore dei lavori. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

CAPO II – Esecuzione dei lavori

Sezione prima – Disposizioni preliminari

Art. 152

E' riprodotto l'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Sezione seconda – Consegna dei lavori

Art. 153

L'articolo riproduce l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con alcune integrazioni al comma 9 dove viene fissato un limite massimo al ritardo della consegna, per certezza dei tempi.

Art. 154

E' riprodotto l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; in particolare, al comma 1, lettera b), è stata introdotta la previsione della localizzazione delle cave e delle discariche da utilizzare da parte dell'esecutore e dei mezzi d'opera per la esecuzione dei lavori.

Art. 155

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, ed integra, l'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente le differenze riscontrate all'atto della consegna. In particolare al comma 3, è inserita una disposizione analoga a quella dell'articolo 11, comma 2 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, tesa ad eliminare l'incongruenza della disposizione del successivo comma 4, secondo cui, non essendosi proceduto alla consegna dei lavori secondo il comma 2, l'esecutore, ove intenda formulare osservazioni sulle difformità riscontrate, deve apporre riserva sul verbale di consegna.

Art. 156

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente la consegna di materiali da un esecutore ad un altro.

Art. 157

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 9 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, concernente i riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori.

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158

E' riprodotto, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di sospensione e ripresa dei lavori. Al comma 8 è stata introdotta una norma chiarificatrice rispetto alle sospensioni inizialmente legittime. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 159

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 24 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, che disciplina ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono riprodotti gli articoli 26 e 21 del d.m.ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le proroghe e il tempo per la ultimazione dei lavori

Art. 160

L'articolo riproduce con gli adeguamenti al codice l'articolo 25 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145 che disciplina la sospensione illegittima. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 161

L'articolo riproduce, con adeguamenti, l'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di variazioni e addizioni al progetto approvato. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

In particolare al comma 4 si è equiparato il mancato adempimento dell'esecutore all'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e ordinategli dal direttore dei lavori ad una "contestazione" facendo quindi riferimento, per la procedura conseguente, alle disposizioni contenute nell'articolo 164; è stata inoltre introdotta una disposizione finalizzata a distinguere più chiaramente tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo; al comma 9 sono state introdotte precisazioni e chiarimenti formali.

I commi 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, di nuova introduzione, riproducono, con adeguamenti, le disposizioni dell'articolo 10 del d.m. ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le varianti in aumento.

Art. 162

L'articolo, per la parte in cui disciplina la diminuzioni dei lavori, riproduce, ai commi 1 e 2, l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'articolo 12 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, con gli adeguamenti al codice.

I nuovi commi 3, 4, 5, 6, e 7 riproducono le disposizioni dell'articolo 11 del d.m.ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'esecutore.

Art. 163

L'articolo, che disciplina la determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, riproduce l'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introducendo una precisazione al comma 4.

Art. 164

L'articolo, che disciplina le contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore riproduce l'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 165

Per maggior chiarezza l'articolo 163 del precedente schema di regolamento, viene sdoppiato nei nuovi articoli 165 e 166. L'articolo 165, che detta disposizioni in relazione a sinistri alle persone e danni, riproduce l'articolo 138 del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, integrandolo con le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, del d.m. ll.pp. n. 145/2000.

Art. 166

L'articolo, che detta disposizioni in relazione ai danni causati da forza maggiore, riproduce l'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, integrandolo con le disposizioni dell'articolo 348 della legge 2248/1865, all. F, relative ai danni che, di conseguenza, è abrogato nel successivo articolo 360 in attuazione di quanto previsto all'articolo 256, comma 4, del codice. E' riprodotto altresì l'articolo 20 del d.m. ll.pp. n. 145/2000, di conseguenza abrogato.

Art. 167

L'articolo prevede la disciplina per il ripristino di opere e il risarcimento dei danni a carico dell'esecutore e riproduce l'articolo 14, comma 2, del d.m. ll.pp. n. 145/2000.

Art. 168

Con il presente articolo sono dettate disposizioni per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare introdotto dall'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice. Le disposizioni adattano al caso specifico le previsioni del successivo articolo 169, relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto definitivo, che riproduce con modifiche l'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare, il comma 1 prevede che il responsabile del procedimento avvii le procedure per l'acquisizione di ulteriori eventuali pareri necessari e per l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Al comma 11 è chiarito che il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo predisposto a cura dell'affidatario sono entrambi soggetti a verifica.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 169

E' riprodotto, con modifiche, l'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In considerazione della maggiore diffusione dell'appalto di progettazione ed esecuzione sono introdotte, al comma 3, nuove disposizioni relative alle variazioni progettuali tra progetto esecutivo e definitivo: si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al "definitivo", variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Nel nuovo comma 8 è altresì chiarito che, nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis del codice, il capitolato speciale d'appalto è la sede per la definizione della modalità del pagamento del compenso della progettazione; al comma 9 è chiarito che il progetto esecutivo predisposto a cura dell'affidatario è soggetto a verifica prima dell'approvazione.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Sezione quarta – Subappalto

Art. 170

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, ed integrato, l'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; sono state estese ai subaffidamenti le disposizioni del subappalto per moralizzare l'esecuzione dei lavori ed è stato specificato il cottimo.

Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

Art. 171

Sono riprodotte, con adattamenti, le parti relative al procedimento di calcolo della compensazione e alle modalità di pagamento contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005 recante *“Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni”*. Le citate disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono ora riportate all'articolo 133 del codice.

L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato ed è coordinato con il terzo decreto legislativo correttivo.

Art. 172

In analogia al precedente articolo 171 sono dettate disposizioni relative alle modalità di applicazione del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del codice.

L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato ed è coordinato con il terzo decreto legislativo correttivo..

CAPO III – Lavori in economia

Art. 173

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina il cottimo.

Art. 174

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'autorizzazione della spesa per lavori in economia.

Art. 175

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente i lavori d'urgenza, introducendo una disposizione di chiarimento al comma 2.

Art. 176

E' riprodotto l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante i provvedimenti in caso di somma urgenza.

Art. 177

E' riprodotto l'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante la perizia suppletiva per maggiori spese.

TITOLO IX – CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

Art. 178

L'articolo, che disciplina i fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, riproduce l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e tiene conto delle modifiche introdotte nel codice all'articolo 92, comma 7-bis, dal terzo decreto legislativo correttivo. In particolare risultano inserite tra le voci di quadro economico riferite alle spese tecniche, l'assicurazione professionale dei dipendenti e le spese strumentali che le amministrazioni aggiudicatrici sostengono in relazione all'intervento. Si è tenuto conto del parere del Consiglio di Stato relativamente alle precisazioni formulate relativamente alla lettera f) del comma 1 ed al richiamo al comma 5 dell'articolo 92 nella lettera g) del medesimo comma.

Art. 179

E' riprodotto l'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante i lavori in economia contemplati nel contratto, integrato di alcune disposizioni che tendono ad eliminare le incertezze in ordine alla quantificazione del corrispettivo per i lavori in economia.

Art. 180

E' riprodotto l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina disposizioni relative all'accertamento e registrazione dei lavori con la specificazione, al comma 4, che se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

Art. 181

E' riprodotto l'articolo 156 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che indica l'elenco dei documenti amministrativi e contabili.
L'articolo è stato integrato per coordinarlo con gli articoli 200 e 202.

Art. 182

L'articolo riproduce l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni relative al giornale dei lavori.

Art. 183

L'articolo riproduce l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni relative ai libretti di misura dei lavori e delle provviste.

Art. 184

E' riprodotto l'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle annotazione dei lavori a corpo, con l'introduzione di alcuni chiarimenti. L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 185

L'articolo riproduce l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle modalità di misurazione dei lavori.

Art. 186

E' riprodotto l'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni in merito ai lavori e alla somministrazioni su fatture.

Art. 187

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni in merito alle note settimanali delle somministrazioni, rendendo più completa la definizione delle modalità di compilazione delle liste settimanali.

Art. 188

L'articolo, che riproduce l'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla forma del registro di contabilità, al comma 4, introduce una norma chiarificatrice utile per gli operatori di settore.

Art. 189

L'articolo riproduce l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità.

Art. 190 – 191

Gli articoli riproducono rispettivamente l'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità e l'articolo 31 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, che detta disposizioni concernenti la forma ed il contenuto delle riserve, eliminando ogni possibile incongruenza interpretativa in merito alla previsione che l'esecutore possa firmare con riserva il registro il contabilità, ed esplicarne i motivi, a pena di decadenza, entro i quindici giorni successivi qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formulazione della stessa.

Art. 192

E' riprodotto l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, detta disposizioni relative ai titoli speciali di spesa.

Art. 193

E' riprodotto l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo al sommario del registro. Al comma 1 è stata introdotta la specificazione "*nel caso di lavori a misura*", per una maggiore chiarezza e per una precisa distinzione rispetto alle indicazioni di cui al comma 2, relative ai lavori a corpo.

Art. 194

E' riprodotto l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo allo stato di avanzamento lavori. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 195

L'articolo riproduce l'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il certificato per il pagamento delle rate di acconto.

Art. 196

L'articolo, di nuova introduzione, finalizzato a contrastare il "lavoro nero" ed a tutelare i lavoratori, detta disposizioni materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 197

E' riprodotto l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente la contabilizzazione separata di lavori.

Art. 198

L'articolo riproduce l'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni in merito ai lavori annuali estesi a più esercizi.

Art. 199

L'articolo, che riproduce l'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il certificato di ultimazione dei lavori, al comma 1 introduce una necessaria integrazione per definire la effettiva consistenza dei lavori alla data di scadenza prevista nel contratto.

Art. 200

L'articolo riproduce l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il conto finale dei lavori.

In particolare al comma 2, lettera f) è stata introdotta una integrazione in quanto si ritiene che sia il direttore lavori il soggetto che meglio conosce l'andamento effettivo dei lavori, la situazione dell'opera e le contestazioni e pretese dell'impresa. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 201

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di reclami dell'esecutore sul conto finale.

Art. 202

L'articolo, che riproduce l'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale, al comma 1 introduce un termine temporale allo scopo di assicurare il rispetto dei termini del collaudo.

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

Artt. 203- 204- 205- 206- 207- 208 - 209

Sono riprodotti rispettivamente gli articoli 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplinano la contabilità dei lavori in economia.

Art. 210

L'articolo, di nuova formulazione rispetto al d.P.R. n. 554/1999, prevede la contabilità in forma semplificata nel caso di lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro.

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

Art. 211

L'articolo, che riproduce l'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente disposizioni in merito alla numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura, al comma 3, introduce una norma chiarificatrice utile per gli operatori di settore.

Artt. 212- 213- 214

Sono riprodotti rispettivamente gli articoli 184, 185 e 186, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardanti le norme generali per la tenuta della contabilità dei lavori. In particolare, il comma 3 dell'articolo 214 chiarisce che il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento, e la relazione sul conto finale nella quale esprime anche parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.

TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI

In generale, l'intero titolo è stato riorganizzato rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per dare una sequenza più corretta agli

argomenti; in particolare sono stati apportati perfezionamenti formali di carattere linguistico e chiarificatore di aspetti che potevano dare luogo a dubbi interpretativi.

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 215

L'articolo, che riproduce ed integra l'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al comma 4 definisce i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 216

L'articolo, riproduce ed integra l'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla nomina del collaudatore ed è coordinato con le disposizioni introdotte con il terzo decreto legislativo correttivo del codice.

Ai commi 1 e 2 è precisato che il collaudo è affidato ad un collaudatore oppure ad una commissione di collaudo che può essere composta da 2 o 3 membri.

Al comma 4 è stata introdotta la facoltà di inserire nelle commissioni di collaudo un funzionario amministrativo, come previsto dall'articolo 141, comma 4, del codice.

Al comma 5 è stata estesa la facoltà di conferire incarichi di collaudo a soggetti muniti di laurea breve.

Al comma 6 è stata prevista la possibilità di conferire incarichi di collaudo di lavori di manutenzione a tecnici diplomati.

Inoltre è stato soppresso, rispetto al comma 5 dell'articolo 188 del d.P.R. n. 554/99, il divieto di nominare commissioni miste composte sia da funzionari della stazione appaltante sia da soggetti esterni. Ciò perché è frequentemente utile affiancare al funzionario interno un esperto per aspetti specialistici dell'opera da collaudare. In ottemperanza alla legge comunitaria 2004 e al codice, è stata altresì soppressa la previsione di istituire obbligatoriamente elenchi di collaudatori sia presso l'allora Ministero dei lavori pubblici sia presso le Regioni e le Province autonome.

Il comma 9 è riformulato, prevedendo che l'affidamento a soggetti esterni avvenga a seguito di procedura di gara, con la puntuale disciplina del possesso dei requisiti specifici anche in relazione all'importo dei lavori.

Art. 217

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, puntualizzando l'elenco dei documenti che il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo.

Art. 218

L'articolo, che riproduce l'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'avviso ai creditori, al comma 3 introduce le dovute precisazioni connesse con le intervenute variazioni delle procedure di pubblicazione degli avvisi stessi.

Art. 219

L'articolo riproduce, con adeguamenti, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'estensione delle verifiche di collaudo.

Art. 220

L'articolo, che riproduce l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente le commissioni collaudatrici, al comma 3 puntualizza le procedure da adottarsi in caso di dissenso fra i componenti della commissione composta da due membri.

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

Art. 221

L'articolo, che riproduce l'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplina le procedure per le visite di collaudo in corso d'opera. Al comma 1 è stabilito che vengano effettuati sopralluoghi da parte dell'organo di collaudo durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Art. 222

L'articolo riproduce l'articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina la visita definitiva di collaudo ed i relativi avvisi.

Art. 223

L'articolo, riproducendo l'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina il processo verbale di visita, al comma 1, rispetto al testo dell'articolo 194 del d.P.R. n. 554/1999, semplifica le indicazioni da inserire nel verbale di visita.

Art. 224

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 193 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente gli oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo. Al comma 3, è previsto che, in caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi posti a suo carico, l'organo di collaudo può disporre che si proceda d'ufficio in danno dell'esecutore entro il limite d'importo di 200.000 euro.

Art. 225

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti, l'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente le valutazioni dell'organo di collaudo.

Art. 226

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti, l'articolo 196 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante la discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.

Art. 227

E' riprodotto l'articolo 197 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta le disposizioni da applicare nel caso in cui si riscontrino difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori. Al comma 2 è inserita una disposizione analoga alle previsioni dell'articolo 224 relativo all'esecuzione in danno.

Art. 228

L'articolo riproduce l'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante l'eccedenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle autorizzate ed approvate.

Al comma 1, per snellire la procedura, recuperando la norma dell'articolo 103 del regio decreto n. 350/1895, è stata data facoltà all'organo di collaudo di ammettere in contabilità lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se ritenute indispensabili e se l'importo totale dell'opera non ecceda i limiti delle spese autorizzate: in questo modo l'articolo è adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 229

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 1 sono stati puntualmente individuati i contenuti del certificato di collaudo e al comma 4 è stata introdotta la procedura da seguire nel caso di insorgenza di vizi o difetti nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo.

Art. 230

E' riprodotto l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina la consegna anticipata dell'opera. Al comma 1 lettera *b*), rispetto al testo del d.P.R. n. 554/99, è stato eliminato il riferimento "*all'abitabilità*" in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dove è disciplinata "*l'agibilità*" degli edifici.

Art. 231

E' riprodotto l'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina gli obblighi per determinati risultati.

Art. 232

E' riprodotto l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili.

Art. 233

E' riprodotto l'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

Art. 234

Nell'articolo sono stati trasfusi, per coerenza, i testi degli articoli 204 e 209 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernenti ulteriori provvedimenti amministrativi, con alcuni perfezionamenti. In particolare, al comma 1 è stato specificato che l'organo di collaudo è tenuto ad inviare per conoscenza all'esecutore la lettera di trasmissione della documentazione di collaudo.

Art. 235

E' riprodotto l'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo allo svincolo della cauzione.

Art. 236

E' riprodotto, con alcune specificazioni, l'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 237

L'articolo riproduce ed integra, per meglio puntualizzare, l'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo al certificato di regolare esecuzione.

Art. 238

L'articolo riproduce in parte ed integra l'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il compenso spettante ai collaudatori.

Rispetto al testo dell'articolo 210 del d.P.R. n. 554/99, è stato eliminato il primo comma concernente i compensi spettanti alle commissioni costituite da dipendenti della stazione appaltante, oggetto di provvedimenti specifici di ogni stazione appaltante, non coerente con il resto dell'articolo che disciplina i compensi delle commissioni miste o costituite da soggetti esterni e delle commissioni miste.

E' stato puntualizzato, al comma 1, il compenso spettante al tecnico diplomato, eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

E' stato eliminato il precedente comma 4, non coerente con la tariffa professionale.

Si prevede, al comma 3, che il compenso per i collaudi in corso d'opera sia incrementabile fino al 30%, percentuale idonea in relazione agli impegni previsti dal regolamento per tale tipo di incarico.

Al comma 5, infine, è stato introdotto un compenso per la redazione del verbale di accertamento in caso di risoluzione di contratto.

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il presente titolo disciplina in maniera unitaria gli appalti relativi a beni culturali. Nello stesso sono state altresì raccolte in modo compiuto, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, tutte le disposizioni pertinenti alla materia in argomento, e precisamente

negli articoli 241, comma 2, 247 e 248, previa espunzione delle stesse dalla precedente collocazione nell'ambito di altri titoli.

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

Art. 239

L'articolo definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del titolo XI.

Tale ambito comprende i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio nonché l'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

Il comma 2 chiarisce i rapporti tra normative regolamentari: disciplina speciale (titolo XI) e disciplina comune del nuovo regolamento generale attuativo, quest'ultima applicabile laddove (oltre a non essere derogata da quella speciale) risulti compatibile con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II del codice.

L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 240

La disposizione, per evidenti ragioni di coerenza, sostituisce le definizioni delle tipologie degli interventi conservativi (manutenzione e restauro – mentre la prevenzione non viene menzionata, poiché si traduce in un attività di servizi) contenute nel testo previgente con un rinvio (comma 3) alle finalità ed ai contenuti disciplinati dall'articolo 29, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

E' stata mantenuta, e resa più puntuale (comma 2), la definizione dello scavo archeologico, non contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 4 contiene una esplicazione di ciò che comporta, sul piano operativo, l'applicazione del metodo della conservazione programmata agli interventi sui beni culturali, sotto un duplice profilo: quello della definizione dei tempi, e delle priorità per la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi (nell'ovvio presupposto di risorse scarse), che vede nel documento preliminare (come risultato della ricognizione e dello studio del bene, dal punto di vista della pericolosità territoriale e della vulnerabilità) l'indicazione degli elementi decisivi per la scelta; e quello del raccordo tra le esperienze pregresse e quelle programmate, in una prospettiva di organicità e continuità della conservazione, che vede nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico (posti ormai dall'articolo 250 nel corretto rapporto di confronto ed aggiornamento) gli strumenti fondamentali.

CAPO II – Progettazione

Art. 241

La disposizione prevede quali elaborati facciano parte del progetto rimandando alle specifiche disposizioni dei successivi articoli. Per gli scavi archeologici la norma, richiamando l'applicazione dell'articolo 105, prevede che l'esecuzione degli stessi può

prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Artt. 242 – 243 - 244

Le disposizioni indicano contenuti e documenti dei tre livelli della progettazione, rielaborando gli articoli 214, 215 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Rispetto alla disciplina comune sono state introdotte alcune marginali semplificazioni, nonché alcune integrazioni necessarie a ricordare la disciplina regolamentare ai principi specifici dettati dalla disciplina legislativa.

Le due specificità che presentano un rilievo sostanziale sono:

- la menzione (articolo 242, comma 6) delle schede tecniche, previste dall'articolo 202 del codice, che descrivono le caratteristiche dei manufatti su cui si interviene e costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare.

- la previsione distinta dei contenuti del progetto definitivo (articolo 243), a seconda che costituisca o meno la base per l'affidamento della realizzazione dei lavori.

L'articolo 243 è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 245

La disposizione disciplina in modo esaustivo i contenuti e i documenti della progettazione concernente lo scavo archeologico.

Rispetto alla formulazione previgente, di cui all'articolo 217 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono state apportate modifiche essenzialmente testuali.

Assume una valenza significativa, nel solco della generale tendenza a precisare gli ambiti professionali in funzione dell'effettiva qualità della tutela, la previsione, di cui al comma 2, della necessità che la relazione programmatica venga redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

Art. 246

La disposizione, a parte una modifica testuale imposta dal coordinamento con le previsioni sui livelli progettuali, riproduce quella previgente, di cui all'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sulla progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza.

Art. 247

Per quanto attiene ai progetti di opere riguardanti i beni culturali, si prevede l'applicazione delle disposizioni del regolamento in materia di verifica del progetto in quanto compatibili con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II del codice. E' previsto, inoltre, che per i progetti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria il responsabile del procedimento proceda direttamente all'attività di verifica avvalendosi di soggetti qualificati.

Art. 248

L'articolo, in conformità alle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, raccoglie al suo interno le disposizioni specifiche in tema di qualificazione per i lavori relativi ai beni culturali, anche di importo inferiore a 150 mila euro, già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. L'articolo disciplina altresì i requisiti per la direzione tecnica.

Art. 249

La disposizione riproduce la previgente, di cui all'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di manutenzione, a parte la menzione del raccordo con il piano di manutenzione, documento che costituisce ormai componente indefettibile del livello progettuale più dettagliato (articoli 243 e 244 del regolamento; articolo 203 codice), strumento essenziale per l'applicazione del metodo della conservazione programmata (articolo 240, comma 4, del regolamento, articolo 29, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 250

La disposizione sul consuntivo scientifico riproduce la previgente, di cui all'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che – nella medesima prospettiva della conservazione programmata - viene integrata con la menzione del piano di manutenzione, di cui il consuntivo comporta aggiornamento, oltre che dalla precisazione che i relativi costi vengono ricompresi nel quadro economico dell'intervento.

Art. 251

La disposizione, che riproduce ed integra la previgente, di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concerne il collaudo specificando i soggetti che necessariamente devono far parte della commissione di collaudo a seconda che si tratti di beni relativi alla categoria OG 2, alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ovvero relativi alla categoria OS 25.

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

Considerata la specificità e l'importanza del settore relativo ai servizi di architettura e di ingegneria si è ritenuto di disciplinare la materia in una parte propria, separandola dagli altri servizi riportati nella parte IV.

Si è fatto ampio riferimento alle disposizioni riportate nel titolo IV (affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Inoltre sono riportate le norme relative alle garanzie dei progettisti presenti nel titolo VII (garanzie) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252

Il presente articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

E' introdotta, con il comma 3, una nuova disposizione per dare piena applicazione a quanto previsto dall'articolo 91, comma 5, del codice relativamente alla priorità dell'applicazione della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Al comma 4 i riferimenti ai "*vigenti ordinamenti professionali*" sono sostituiti con "*vigenti leggi professionali*" al fine di evitare dubbi interpretativi concernenti le deliberazioni dei singoli ordini professionali, che non si intendono richiamare, in quanto la fonte normativa è da rinvenire nella legge.

Il nuovo comma 5 nasce dall'esigenza di evitare la prassi attuata dagli affidatari della progettazione, che considerano i subaffidamenti relativi alle indagini a livello meramente privatistico, senza pertanto attenersi agli obblighi previsti dalla articolo 118 del codice (quali ad esempio il deposito del contratto presso la stazione appaltante, la trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione, l'insussistenza dei divieti di legge, ecc.).

Art. 253

E' riprodotto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 5 è introdotta la disposizione volta a favorire l'inserimento delle giovani professionalità in qualità di progettisti e a disciplinarne la presenza nei raggruppamenti temporanei.

Artt. 254-255

Sono riprodotti rispettivamente l'articolo 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 3 dell'articolo 254 e al comma 1 dell'articolo 255 si è ritenuto opportuno specificare per chiarezza, rispetto al testo previgente, l'organigramma delle società di ingegneria ed i requisiti delle società di professionisti.

Art. 256

Con il presente nuovo articolo sono specificati i requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, nonché gli obblighi di comunicazione al casellario informatico dell'Autorità.

Art. 257

E' riprodotto l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle penali.

Art. 258

Il presente nuovo articolo definisce le modalità dell'attività della commissione giudicatrice per il concorso di idee e di progettazione.

Art. 259

Il presente articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 1 è enunciata la finalità del concorso di idee.

Al comma 3 si dà attuazione alla disposizione di cui all'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, integrato dal secondo decreto legislativo correttivo, finalizzata ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

Art. 260

Sono riunite in un unico articolo le disposizioni relative al concorso di progettazione.

Al comma 1 è data attuazione a quanto previsto dall'articolo 99, comma 4, del codice. La norma riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

I commi 2, 3 e 4 riproducono l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 5 riproduce l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 6 si dà attuazione alla disposizione di cui all'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, integrato dal secondo decreto legislativo correttivo, finalizzata ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Il presente titolo II della parte III trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Si rammenta che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l'articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gare. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel presente titolo in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 268) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.

Art. 261

Il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore 100.000 euro.

Il comma 2 prevede l'applicazione della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità alle procedure relative a servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice.

Il comma 3 prevede l'applicazione della parte II, titolo II, (contratti sotto soglia comunitaria) del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità alle procedure relative a servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice.

I commi 4 e 5 disciplinano, invece, l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento per i quali non sussiste la soglia dei 100.000 euro, ma unicamente le soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice.

Il comma 6 riproduce l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 7, riproduce con modifiche, l'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare è inserita la parola "*cumulativamente*" per chiarire che se la mandataria possiede ad esempio il 100%, o più dei requisiti minimi, può associare una mandante che abbia anche l'1%, per consentire a chi non è sul mercato di poter crescere ed entrare in esso.

Il comma 8 dispone che il requisito di cui all'articolo 275, comma 1, lettera c), i cosiddetti servizi di punta, non sia frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

Il comma 9 disciplina ed accomuna i consorziati dei consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice alle mandanti, applicando ad essi le stesse disposizioni.

Art. 262

Sono riprodotti, con modifiche, i commi 3, 5, e 10, dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani relative alla liberalizzazione delle tariffe, tenuto conto altresì delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Al comma 2, la determinazione del corrispettivo è estesa alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza e al comma 4 è inserita una norma chiarificatrice rispetto all'affidamento dei servizi all'esterno.

Art. 263

E' riprodotto l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In relazione al comma 1, lettere a) e b), si è ritenuto opportuno diminuire, rispetto al testo previgente, gli importi dei servizi svolti, per evitare che la partecipazione agli appalti risulti riservata a pochi soggetti.

Al comma 2 si chiarisce che sono valutabili anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali.

Il nuovo comma 3 consente la possibilità che il bando preveda ulteriori categorie nell'ambito della stessa classe al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 264

Sono riprodotti, con modifiche, i commi 1 e 5 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani relative alla liberalizzazione delle tariffe.

Il comma 1, rispetto all'analogo comma del testo previgente, prevede i termini in relazione alle differenti procedure con bando possibili (aperta, ristretta o negoziata). Si evidenziano altresì la nuova lettera q) relativa alla indicazione nel bando dei criteri di valutazione dell'offerta e la lettera s) relativa alla indicazione nel bando delle modalità di presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo.

Il comma 2, relativo ai contenuti delle domande di partecipazione nel caso di procedura ristretta, rinvia alla documentazione prevista al successivo articolo 266, comma 1.

Art. 265

L'articolo, che si riferisce alla facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, in merito alla possibilità per le stazioni appaltanti di limitare il numero dei partecipanti alla gara (forcella), riproduce, con adattamenti, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. L'articolo è adeguato alle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, in quanto detta norme procedurali di dettaglio in merito all'attuazione della facoltà di cui al sopra citato articolo 62, comma 1, del codice.

Art. 266

E' riprodotto, con modifiche, l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani relative alla liberalizzazione delle tariffe.

L'articolo è riformulato per tenere conto delle differenti modalità di svolgimento della gara nel caso di procedura aperta o negoziata con bando ovvero nel caso di procedura ristretta.

Art. 267

Il presente articolo detta disposizioni relative all'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e della circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007.

Il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 91, comma 2, del codice per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro.

Il comma 2 individua le diverse modalità (indagini di mercato, elenchi aperti), nel rispetto dei principi comunitari, con le quali possono essere individuati i soggetti da invitare alla gara informale.

Il comma 3 detta disposizioni in merito all'avviso per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici.

Il comma 4, anche con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 63, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definisce le modalità per la documentazione dei servizi svolti.

Il comma 7 detta disposizioni in merito all'indagine di mercato svolta previo avviso che deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta.

Il comma 9 stabilisce che la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice.

TITOLO III – GARANZIE

Art. 268

Si tratta di una disposizione di rinvio alle norme applicabili del codice e del regolamento con riferimento alla garanzia provvisoria e definitiva, ai requisiti dei fidejussori, alle

garanzie di raggruppamenti temporanei. Si specifica che ai servizi concernenti la redazione della progettazione e del piano di sicurezza non si applicano gli articoli 75 e 113 del codice in conformità a quanto stabilito nella sentenza 13 marzo 2007, n. 1231 del Consiglio di Stato – Sezione V, che ritiene un aggravio del procedimento la richiesta della cauzione provvisoria e definitiva ai progettisti, tenuti invece a munirsi della polizza civile professionale prevista dall'articolo 30, comma 5, della legge n. 109/1994, ora articolo 111, comma 1, del codice.

Art. 269

E' riprodotto, con adeguamenti, l'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare nei commi 1 e 4 sono inserite specifiche disposizioni relative all'appalto di progettazione ed esecuzione.

Art. 270

E' riprodotto, con modifiche, l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Si prevede, rispetto al testo previgente, conformemente al disposto dell'articolo 90, comma 5, del codice, che l'onere del premio per la garanzia assicurativa a favore del dipendente per la copertura dei rischi professionali sia assunto per intero dalla stazione appaltante. Si dispone, altresì, che la stessa sostenga l'onere del premio con i fondi espressamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ricorrendo a stanziamenti all'uopo previsti.

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

Si detta la disciplina regolamentare relativa alle forniture nonché ai servizi diversi da quelli di architettura e di ingegneria riportati nella parte III.

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 271

La formulazione dell'articolo 271 tiene conto dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti criteri utili per l'elaborazione di una efficiente programmazione degli appalti di servizi e forniture. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Si evidenzia che in ordine alla programmazione di forniture e servizi i riferimenti sono contenuti in diverse norme del codice, tra cui l'articolo 10, comma 3, lettera *a*).

Come modalità operativa di redazione della norma, si è inteso adeguare la disciplina dettata in materia di programmazione dei lavori alle peculiarità connotanti i servizi e le forniture.

L'ultimo comma, inoltre, consente di rendere applicabile l'articolo in commento anche alle amministrazioni che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo.

Artt. 272-273

Con le presenti norme si dà attuazione all'articolo 5, comma 5, lettera c) e all'articolo 10, commi 4 e 6, del codice in ordine all'individuazione e specificazione delle competenze e dei compiti del responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi - anche in relazione agli aspetti di coordinamento con i compiti del direttore dell'esecuzione - ed i requisiti di professionalità del responsabile stesso, nonché le sanzioni a suo carico.

In particolare, si è inteso, al fine di garantire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, tenere conto delle peculiarità del settore degli appalti di forniture e servizi adattando la normativa del responsabile del procedimento per i lavori pubblici e inserendo nella stessa alcuni elementi di flessibilità, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti delle singole amministrazioni in ordine all'attribuzione delle competenze ad altri organi della stazione appaltante.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 273 prescrive che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme per interessi per ritardato pagamento.

L'articolo 272 è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 274

L'articolo detta alcune disposizioni in relazione al responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

In particolare, si evidenzia che le attività relative alla fase di esecuzione del singolo acquisto vanno necessariamente e naturalmente riferite alla competenza del responsabile - o degli ulteriori soggetti competenti - dell'amministrazione contraente, considerato che si tratta di una fase procedurale su cui, di per sé, la centrale di committenza non interviene e che, invece, soltanto l'amministrazione può di fatto gestire. Resta ferma la necessità che il responsabile della singola amministrazione contraente fornisca alla centrale di committenza i dati e le informazioni rilevanti in ordine all'attuazione dell'intervento (ivi compresi gli esiti delle attività di collaudo e di verifica di conformità delle prestazioni di cui la centrale di committenza tiene conto ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva).

TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275

L'articolo attua la delega di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del codice; è stato redatto prendendo a modello quanto previsto dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori, adattandone il contenuto a servizi e forniture.

In tal senso, la distinzione tra “categoria prevalente” e “categorie scorporabili” di lavori è stata sostituita con la distinzione, prevista dall'articolo 37 del codice, tra “prestazione principale” e “prestazioni secondarie”. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 276

La redazione dell'articolo 276 attua la delega di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del codice e segue la medesima ratio del precedente articolo 275: si è ripresa, quindi, la formulazione dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattandola a servizi e forniture.

Art. 277

Per la formulazione dell'articolo 277 - che attua la delega di cui all'articolo 36, comma 2, del codice - si è fatto rinvio, con gli opportuni adattamenti alla materia oggetto della disposizione, al contenuto dell'articolo 94, che riproduce l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. La facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni oggetto del contratto anche tramite affidamento ai consorziati è limitata ai consorziati indicati in sede di gara. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato

Art. 278

Il testo dell'articolo è stato redatto adattando le disposizioni sulla disciplina della finanza di progetto per i lavori - di cui all'articolo 153 del codice - tenendo conto delle peculiarità dei servizi e limitando il rinvio alle ulteriori previsioni normative nei limiti della compatibilità. In particolare, sono state adattate alla specificità dei servizi il contenuto della proposta che viene presentata dal promotore e l'individuazione delle attività cui è tenuta l'amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima.

Si è proceduto, altresì, a prevedere quale meccanismo di scelta del concessionario la procedura di cui all'articolo 30, comma 3, del codice, cui è invitato anche il promotore con il diritto di prelazione.

In tal modo si è inteso adattare la procedura prevista dal codice per la scelta del concessionario di servizi alla specificità della finanza di progetto.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 279

Nella predisposizione di questo articolo si è inteso dare attuazione all'articolo 5, comma 5, lettera d), del codice, limitando l'attività di progettazione di servizi e forniture ai concorsi di progettazione.

Per ciò che concerne la disciplina relativa all'articolazione dei concorsi di progettazione, nell'ottica di una semplificazione per i servizi e le forniture, si è ritenuto opportuno prevedere, in generale, nell'attuare il dettato dell'articolo 94 del codice, l'articolazione della progettazione in un unico livello di approfondimento salvo le sole ipotesi di prestazioni di particolare complessità, per le quali possono essere previsti più livelli di approfondimento da stabilire nel bando. In merito, poi, all'individuazione dei requisiti dei concorrenti, sono stati richiamati, in quanto compatibili, i requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità tecnica, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale già previsti dal codice per fornitori e prestatori di servizi, nonché le disposizioni previste dal codice circa gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi e circa la possibilità da parte delle amministrazioni di richiedere chiarimenti sui documenti forniti.

Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere ulteriori requisiti nel bando in relazione alle esigenze del caso specifico.

Art. 280

La garanzia che sono tenuti a prestare i progettisti per contratti di importo superiore a un milione di euro è stata individuata adattando quanto previsto dall'articolo 111, comma 1 del codice per le garanzie del progettista di lavori, al cui rispetto rinvia anche il comma 2 dell'articolo medesimo in cui è contenuta la delega al regolamento.

Del pari, per quanto riguarda le procedure di verifica della progettazione, dando seguito alle istanze di semplificazione di cui all'articolo 112, comma 6, del codice, si è rinviato agli articoli del regolamento relativi alle procedure di verifica della progettazione di lavori. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 281

L'articolo attua l'articolo 42, comma 1, lettera *f*), del codice nella parte in cui demanda al regolamento di stabilire i casi appropriati in cui per gli appalti di servizi le stazioni appaltanti possono indicare, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, le misure di gestione ambientale che l'operatore applica durante la realizzazione dell'intervento. In particolare, l'articolo specifica – anche in relazione a quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla considerazione di criteri in materia ambientale nell'ambito delle procedure di appalto ed in base al considerando 1 della direttiva 2004/18/CE – che le misure o sistemi di gestione ambientale nell'esecuzione contrattuale devono risultare giustificati dalla specifica natura dell'oggetto contrattuale - rispetto al quale deve ravvisarsi un collegamento con i criteri ambientali prescelti – tenendo conto di alcuni criteri di carattere fondamentale in materia, essenzialmente riconducibili a misure di razionalizzazione ed efficienza energetica.

Le disposizioni sono state estese anche alle forniture in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato.

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

Art. 282

Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, il testo del presente articolo attua la delega di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del codice; la redazione del testo trae spunto dalla disciplina contenuta negli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riprodotto nell'articolo 118 del regolamento, con le semplificazioni e gli opportuni adeguamenti alla materia dei servizi e forniture. In particolare, si è proceduto, al comma 2, all'individuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 8, del codice, di casi ulteriori rispetto alla circostanza di accertata carenza di adeguate professionalità nell'organico della stazione appaltante, in cui la nomina dei commissari possa avvenire ai sensi del citato articolo 84, comma 8, nel caso di interventi complessi ovvero di importo superiore ad un milione di euro.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 283

Per quanto concerne la valutazione delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'articolo 283 attua la delega di cui all'articolo 83, comma 5, del codice, oltre a quella dell'articolo 5, comma 5, lettera *h*), dello stesso. Ai fini della valutazione delle offerte e della assegnazione dei relativi punteggi, l'articolo in commento rinvia all'allegato P, il quale, utilizzando come riferimento l'allegato B del d.P.R. 554/99, prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando una serie di metodi tra loro alternativi nell'ottica di una generale semplificazione rispetto ai metodi utilizzati per i lavori (esigenza questa espressamente esplicitata, per i servizi e forniture, dal codice, al comma 5 dell'articolo 83).

Art. 284

La valutazione delle offerte anomale attua la delega di cui agli articoli 5, comma 5, lettera *h*), e 88, comma 3, del codice. La disposizione contiene il rinvio, con gli opportuni adattamenti allo specifico ambito dei servizi e forniture, all'articolo 121. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 285

L'articolo attua la delega di cui all'articolo 83, comma 5 del codice nella parte in cui rimanda al regolamento la fissazione delle metodologie relative alla ponderazione e all'attribuzione del punteggio per l'affidamento dei servizi sostituivi di mensa, tenendo conto di quanto stabilito dal d.P.C.M. 18 novembre 2005 e considerato l'articolo 256, comma 1, del codice che ha abrogato parzialmente la norma delega del detto d.P.C.M. (articolo 14-*vicies ter*, comma 1, lettera *c*), del d.l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005), limitatamente al riferimento ai "*criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa*". Dalla soppressione del detto criterio direttivo concernente l'individuazione dei criteri di aggiudicazione e, dunque, dalla chiara volontà del legislatore di non disciplinare il punto in modo difforme rispetto al quadro normativo generale, valevole per le procedure di affidamento dei servizi – secondo quanto pure chiarito dal T.A.R. del Lazio, Sez. I, 26 gennaio 2007, n. 572 – è derivato il riferimento all'utilizzabilità di entrambi i criteri di aggiudicazione, seppure accompagnato dall'opportuna specificazione che, nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante specifica le motivazioni della scelta effettuata.

Per il resto, l'articolo riproduce, riadattandolo, il contenuto del d.P.C.M. citato, tenendo conto di quanto chiarito dal T.A.R. Lazio nella citata sentenza.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 286

L'articolo attua la delega di cui all'articolo 83, comma 5, del codice nella parte in cui rimanda al regolamento la fissazione delle metodologie relative alla ponderazione e all'attribuzione del punteggio per l'affidamento dei servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato II A del codice. In particolare, tenuto conto che il d.P.C.M. 117/99 è tra le disposizioni da abrogare con il regolamento, al fine di evitare lacune disciplinari, le disposizioni già recate nello stesso –

adeguatamente rielaborate – sono riprese dall’attuale formulazione. L’articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287

L’articolo disciplina l’accordo quadro (comma 1) ed il sistema dinamico di acquisizione (comma 2).

Al comma 1, chiarisce le modalità indicate nell’articolo 59, comma 7, del codice per l’affidamento dei singoli appalti in base all’accordo quadro. In particolare, specifica che l’applicazione del criterio della rotazione (che, ai sensi della richiamata disposizione del codice, è criterio preferenziale nell’individuazione dell’ordine di priorità per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto) deve comunque tener conto dei criteri di aggiudicazione utilizzati e delle specifiche e comprovate esigenze della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La scelta del soggetto cui affidare il singolo appalto, infatti, deve avvenire in base ai detti principi generali – secondo quanto pure chiarito dalla “*Explanatory note – Framework agreement*” della Commissione europea, Direzione Generale Mercato interno e servizi.

L’articolo, al comma 2, disciplina il sistema dinamico di acquisizione (introdotto dal codice) che rappresenta un’evoluzione degli strumenti elettronici di acquisto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, ha realizzato e messo a disposizione di tutte le amministrazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze è proprietario di una complessa piattaforma tecnologica il cui utilizzo, anche per la realizzazione del sistema dinamico di acquisizione, appare misura di efficienza amministrativa e di ottimizzazione delle risorse pubbliche. In tale contesto il Ministero dell’economia e delle finanze e Consip hanno acquisito una specifica competenza e maturato una significativa esperienza in tema di *e-procurement* attraverso la gestione della citata piattaforma tecnologica e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nel DPEF 2007-2011, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di “public procurement”, e al fine di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma, è stata introdotta la previsione (analoga a quella già introdotta dall’articolo 11, comma 5, del d.P.R. n. 101/2002 per il mercato elettronico) in base alla quale il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, può realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione.

Si consente, così, un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 288

L’articolo che disciplina lo svolgimento delle aste elettroniche (dall’articolo 288 all’articolo 295) si fonda, in prima battuta, sull’articolo 54 della direttiva 2004/18/CE (articolo 56 della

direttiva 2004/17) e, quindi, sull'articolo 85 del codice, cui dà attuazione (comma 12), attraverso la previsione e la disciplina dei presupposti e delle condizioni specifiche di ricorso all'asta elettronica, dei requisiti e delle modalità tecniche nonché delle condizioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. In particolare, la disciplina tiene conto della circostanza che l'asta elettronica costituisce uno strumento di aggiudicazione di procedure aperte, ristrette o negoziate con bando e che, pertanto, la stessa è una fase (unica o multipla) delle normali procedure di gara, le quali seguono le regole ordinarie fino alla presentazione della prima offerta.

Si è ritenuto opportuno fissare (articolo 288, comma 2) una durata minima dell'asta (almeno un'ora) in considerazione dell'esigenza di individuare uno spazio temporale congruo a consentire un'adeguata partecipazione dei concorrenti.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Artt. 289-290

Gli articoli prevedono, quale necessaria modalità tecnica di applicazione e funzionamento dell'asta elettronica – ed in linea con quanto già contenuto nel d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 *“Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”* - le caratteristiche del Sistema informatico di negoziazione attraverso cui svolgere la fase di asta elettronica, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 77 del codice in ordine alle regole applicabili alle comunicazioni per via elettronica. Il sistema, in particolare, consente l'utilizzo di parametri oggettivi e predeterminati nella fase di negoziazione e aggiudicazione gestita dall'asta, prevedendo la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Il complesso delle attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema possono essere gestite in proprio dalla stazione appaltante ovvero, nel caso di non disponibilità di professionalità tecniche adeguate, attraverso un soggetto esterno scelto con le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice. In relazione all'articolo 289, si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Artt. 291-292-293

Gli articoli fissano, in primo luogo, le modalità di partecipazione all'asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l'attribuzione di codici identificativi per operare all'interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all'asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara). I rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all'articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell'asta, l'identità degli altri concorrenti.

In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto in generale l'utilizzo di un “tempo base” dell'asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all'aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata minima dell'asta, di cui al precedente articolo 288, che non può

essere inferiore ad un'ora). Il tempo base risponde all'esigenza di evitare che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente, nella maggior parte dei casi, una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si consente alle stazioni appaltanti di scegliere (in via alternativa al tempo base) una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre preventivamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base non consentirebbe ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un'attenta riflessione, che possa rendere possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili e riduca al minimo la commissione di errori materiali nella formulazione delle offerte. La lettera d), dell'articolo 291, comma 1, che ricalca la previsione primaria di cui all'articolo 85, comma 7, del codice, dà completezza alla disposizione regolamentare disciplinante il funzionamento della procedura dell'asta elettronica, e offre maggiore chiarezza e sistematicità in ordine alle modalità di espletamento della procedura medesima. Gli articoli 291 e 293 tengono conto delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Art. 294

Con riferimento al diritto di accesso, l'articolo attua specificamente quanto previsto dall'articolo 85, comma 12, lettera c), del codice in conformità all'articolo 13 del codice e facendo riferimento a quanto già previsto sul tema dall'articolo 3 del d.P.R. n. 101/2002 nell'ambito delle procedure telematiche di acquisto.

Artt. 295- 296

La disciplina relativa alle procedure interamente telematiche è prevista in attuazione della delega contenuta nell'articolo 85, comma 13, del codice il quale demanda, in particolare, al regolamento la disciplina delle procedure interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 3 del medesimo articolo 85.

La proposta di cui all'articolo in questione si fonda sulle esperienze e i progressi tecnologici, organizzativi e procedurali fatti dalle amministrazioni nella implementazione delle cosiddette “gare telematiche” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che viene ad essere abrogato per effetto dell'entrata in vigore del regolamento.

Si veda quanto già osservato, al riguardo, in relazione all'articolo 288.

In particolare, mettendo a frutto quanto già sperimentato in Italia sulla base del detto d.P.R. 101/2002 - precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE - i principi che caratterizzano tali procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici si modellano sull'esempio offerto delle “gare telematiche” succitate. Trattasi di principi già stabiliti dal d.P.R. n. 101/2002 e aderenti al dettato della direttiva 2004/18, nonché dell'implementazione che di questa è stata fatta all'interno del codice (con riguardo, ad esempio, a quanto previsto in tema di comunicazioni elettroniche dall'articolo 77).

La procedura disciplinata dagli articoli 295 e 296 è strutturata con le modalità e attraverso le fasi e gli adempimenti di una procedura aperta di cui rappresenta, pertanto, soltanto una diversa modalità esecutiva attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, al fine di realizzare i principi di semplificazione ed efficienza procedurale, garantendo, comunque, il necessario

rispetto dei fondamentali principi che presiedono allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica quali i principi di trasparenza, di parità di trattamento e non discriminazione.

In relazione all'articolo 296, si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 297

L'articolo, in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato, opera un rimando agli articoli da 135 a 140 del codice, specificando che i riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

Art. 298

L'articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, le disposizioni previste per i lavori. In particolare, viene fissato al 10% il limite massimo della penale rispetto all'importo contrattuale, superato il quale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Inoltre, il comma 4 prevede che ai servizi e alle forniture si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei lavori relative a garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Sezione I – Direttore dell'esecuzione

Art. 299

Si tratta di un articolo di carattere generale attraverso il quale il direttore dell'esecuzione – figura omologa a quella del direttore dei lavori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, - è stato indicato quale soggetto deputato alla verifica della corretta esecuzione del contratto.

Art. 300

Con l'articolo 300 si è data attuazione a quanto previsto dall'articolo 119 del codice identificando, in linea generale, il direttore dell'esecuzione con il responsabile del procedimento e stabilendo le ipotesi in cui la funzione di direttore dell'esecuzione debba essere svolta da un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Nelle stesse ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato laddove disciplina le ipotesi in cui il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Art. 301

Per la redazione dell'articolo in commento si è tenuto presente quanto previsto, per i lavori, dall'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattandone il contenuto alle specificità della materia di servizi e forniture.

Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 302

La formulazione dell'articolo 302 tiene conto della disciplina contenuta nell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattata a servizi e forniture.

In particolare, sono state individuate in modo esplicito le circostanze in cui è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Sono stati, altresì, disciplinati i limiti entro i quali è possibile procedere ai rimborsi nei confronti dell'esecutore in caso di mancata stipula del contratto quando si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ovvero nel caso in cui l'avvio dei lavori avvenga con ritardo rispetto al termine previsto nel contratto medesimo (articolo 305).

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 303

L'articolo ripropone, con gli opportuni adattamenti, quanto già previsto, per i lavori, dall'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, circa le direttive della stazione appaltante che l'esecutore è tenuto a seguire durante l'esecuzione della prestazione.

Da sottolineare che alla obbligatorietà della redazione del verbale di consegna dei lavori è stata sostituita la facoltà, per le stazioni appaltanti, di prevedere nel capitolato speciale o in altro documento di gara che il direttore lavori rediga apposito verbale di avvio ai sensi dell'articolo che segue.

Art. 304

Per quanto concerne la redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto – nei casi in cui il bando ne preveda la predisposizione - l'articolo 304 ricalca il contenuto degli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, opportunamente modificati in ordine alle specificità delle prestazioni relative a servizi e forniture. Si è mantenuta la norma - già presente nel d.P.R. 554/99 – secondo la quale, in caso di difformità tra lo stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni nel verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 305

In merito ai limiti entro i quali è possibile il riconoscimento di rimborsi nei confronti dell'esecutore nelle ipotesi previste dall'articoli 315 commi 5 e 6, l'articolo 305 riprende le disposizioni di cui all'articolo 9 del d.m. ll.pp. n. 145/2000 adattandolo a servizi e forniture.

In particolare, è stata eliminata la disciplina delle formalità preordinate alla richiesta, da parte dell'esecutore, degli importi allo stesso spettanti in base all'articolo medesimo.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 306

L'articolo tratta il tema dello svincolo progressivo della cauzione nel caso di acquisto tramite centrali di committenza. Lo svincolo della cauzione avviene a seguito del rilascio dei certificati di collaudo o delle attestazioni di conformità che la stazione appaltante è tenuta ad inviare alle centrali medesime.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 307

In tema di contabilità l'articolo 307, nell'ottica di un generale adeguamento della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ai servizi e forniture, rinvia agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti ed a quanto previsto nel contratto. Il comma secondo prevede, inoltre, la possibilità per l'esecutore di formulare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti: è un istituto assimilabile, con le evidenti differenziazioni, alla disciplina relativa alle riserve dell'esecutore in sede di esecuzione di lavori. Anche per gli acquisti effettuati attraverso le centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo gli ordinamenti della singola stazione appaltante e nel rispetto del contratto, accordo ovvero convenzione stipulato con la centrale medesima. Il comma 4, relativo all'anticipazione, richiama la disciplina di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 140, con gli opportuni adattamenti a servizi e forniture.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 308

Anche con riferimento all'ipotesi di sospensione dell'esecuzione del contratto, la redazione dell'articolo in commento rappresenta il risultato dell'adattamento del contenuto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla sospensione e ripresa dei lavori, alla disciplina peculiare di servizi e forniture. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 309

L'articolo scaturisce dall'adeguamento alle specificità di servizi e forniture di quanto disciplinato dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in merito alla ultimazione dei lavori.

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310

Il testo dell'articolo 310 riproduce, adeguandoli alla materia, i primi due commi dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, stabilendo che l'esecutore non possa introdurre modifiche in corso di esecuzione del contratto se non previamente autorizzate ed esclude, altresì, che eventuali modifiche apportate dall'esecutore possano costituire, in difetto della predetta autorizzazione, fonte di pagamenti o rimborsi.

Art. 311

L'articolo 311 rappresenta l'attuazione della delega al regolamento contenuta nell'articolo 114, comma 2, del codice. È stato, pertanto, adattato a servizi e forniture, il contenuto dell'articolo 132 del codice, al cui rispetto l'articolo 114, comma 2, del codice subordina la disciplina delle varianti in corso d'opera per servizi e forniture.

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il titolo IV (articoli da 312 a 325) disciplina il collaudo nei settori delle forniture e dei servizi. Più precisamente si parla di collaudo per le forniture e di verifica di conformità delle prestazioni per i servizi.

L'obiettivo è quello di dettare una regolamentazione generale per una procedura che, fino ad oggi, nei settori delle forniture e dei servizi era disciplinata a livello di singolo affidamento. La fase della verifica finale della prestazione espletata e quindi della collaudabilità della fornitura e del servizio era infatti rimessa alla disciplina degli atti contrattuali. La regolamentazione introdotta ricalca la disciplina del collaudo dei lavori, con i dovuti adattamenti connessi alla particolarità dei settori delle forniture e servizi, e tenendo conto di una forte esigenza di semplificazione.

Art. 312

Viene definito l'oggetto della attività di collaudo (nel settore delle forniture) e di verifica di conformità (nel settore dei servizi), finalizzate all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni espletate rispetto ai termini ed alle condizioni stabilite nei contratti.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli a campione, tenendo conto della natura dei beni e servizi e del loro valore, e tale possibilità viene prevista anche per le centrali di committenza.

Art. 313

Viene fissato il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo o la verifica di conformità.

Si prevedono, inoltre, due ipotesi in cui sussiste l'obbligo di procedere al collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione della fornitura o del servizio, lasciando alle stazioni appaltanti la facoltà di ricorrervi in ogni altra circostanza, se ritenuto necessario.

Art. 314

L'articolo detta la disciplina dei soggetti incaricati di effettuare il collaudo o la verifica di conformità, nonché le ipotesi di incompatibilità con tali attività. Si tratta di una disciplina che riproduce quanto previsto per il collaudo nel settore dei lavori. Si è previsto che in caso di incarico di collaudo o di verifica di conformità affidato a soggetto esterno, il compenso si determina sulla base delle tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 315

L'articolo contiene l'elencazione dei documenti che devono essere forniti al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità al fine di permettere un efficace

espletamento del proprio compito. Il comma 2 precisa che l'elenco non è esaustivo ed è possibile richiedere altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 316

L'articolo definisce il termine entro il quale l'attività di collaudo o di verifica di conformità deve essere completata e disciplina l'ipotesi in cui l'attività stessa si protragga oltre il termine previsto.

Art. 317

L'articolo descrive la procedura relativa al collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione.

Art. 318

L'articolo descrive la procedura del collaudo o verifica di conformità definitivi.

Art. 319

E' disciplinato il contenuto del processo verbale di collaudo o di verifica di conformità e le modalità di sottoscrizione.

Art. 320

L'articolo disciplina gli oneri connessi all'espletamento della attività di collaudo o verifica di conformità, prevedendo, in particolare, che tali oneri siano a carico dell'esecutore. Quest'ultimo deve anche mettere a disposizione i mezzi necessari per l'espletamento della suddetta attività.

Art. 321

L'articolo descrive nel merito il contenuto del collaudo o verifica di conformità, nonché la procedura da seguire in relazione all'esito della attività espletata.

Art. 322

L'articolo disciplina la procedura per il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità ed il relativo contenuto.

Art. 323

Viene prevista la possibilità per l'esecutore di iscrivere sul certificato di collaudo o di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo o verifica.

Di tali contestazioni viene informato il responsabile del procedimento.

Art. 324

L'articolo disciplina gli adempimenti successivi al rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, in particolare il pagamento all'esecutore delle spettanze residue e lo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 325

Analogamente a quanto previsto per i lavori, anche per i servizi e le forniture, nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in una evidente prospettiva di semplificazione, si prevede la possibilità di sostituire il certificato di collaudo o di verifica di conformità con una attestazione di regolare esecuzione. Il comma 2 disciplina il contenuto di tale attestazione.

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

Il titolo V disciplina l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia.

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Art. 326

L'articolo introduce l'ambito di applicazione del capo relativo agli acquisti sotto soglia di servizi e forniture, facendo riferimento all'articolo 124 del codice e contiene una clausola generale di rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni del codice e del regolamento in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, in quanto compatibili.

Art. 327

L'articolo, relativo ai requisiti degli operatori economici per gli affidamenti sotto soglia, rimanda, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, a quanto previsto dal codice per gli affidamenti sopra soglia agli articoli 38 e 39 del codice. Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, si prevede l'individuazione degli stessi requisiti, da parte della stazione appaltante, secondo criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del codice relative agli affidamenti sopra soglia. In tal modo, si è inteso dare adeguata attuazione al disposto dell'articolo 124 del codice, a mente del quale il regolamento individua i requisiti che devono possedere gli operatori economici secondo criteri di semplificazione rispetto ai requisiti previsti per i lavori.

Art. 328

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, relativo al mercato elettronico sostituisce le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che viene così abrogato (per la parte relativa al mercato elettronico, mentre con riferimento alle gare telematiche si rimanda ai relativi articoli del regolamento), in conformità a quanto previsto dall'articolo 256, comma 4, del codice.

L'articolo, si propone di razionalizzare la previgente disciplina, tenendo in considerazione le esperienze maturate dalle amministrazioni nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso i mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del suddetto decreto.

Dal punto di vista sistematico, le procedure di acquisto attraverso il Mercato Elettronico sono anzitutto fondate sul disposto dell'articolo 85, comma 13, del codice, in base al quale,

per l'acquisto di beni e servizi, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.

Questi i principali aspetti che caratterizzano il mercato elettronico:

- ciascuna amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o, in alternativa, utilizzare il mercato elettronico istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero quello realizzato dalla centrale di committenza di riferimento in base all'articolo 33 del codice;
- le imprese si possono abilitare al mercato elettronico sulla base di bandi di abilitazione sempre aperti nel tempo;
- le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire: come acquisti in economia; attraverso un confronto concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul mercato elettronico, ovvero inviando un'apposita richiesta di offerta a tutte le imprese abilitate;
- il sistema informatico provvede a predisporre automaticamente le graduatorie delle offerte;
- le procedure avvengono interamente per via elettronica, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale;
- analogamente a quanto accade nel decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002, sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che avvengono interamente per via elettronica.

CAPO II – Acquisizioni di servizi e forniture in economia

Art. 329

In generale, il capo II relativo agli acquisti in economia fa riferimento all'articolo 125 del codice relativo alle acquisizioni in economia (il quale, a sua volta, ha come riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384) e prende le mosse dalla delega di cui al comma 14 del medesimo articolo 125.

L'articolo 329 ha carattere di inquadramento generale dell'ambito di applicazione del capo e rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento e dal codice, alle disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

Art. 330

I casi in cui è possibile l'utilizzo delle procedure di acquisto in economia sono stati individuati richiamando l'articolo 125 del codice e le ipotesi da individuare da parte delle singole stazioni appaltanti nelle rispettive norme regolamentari di attuazione.

Art. 331

Coerentemente con la natura delle peculiari modalità di acquisto previste nel presente capo, si è ritenuto opportuno, con riferimento agli obblighi in materia di pubblicità e comunicazioni, richiamare le disposizioni del codice relative agli acquisti sotto soglia

(articolo 124) per escluderne l'applicazione nell'ambito delle procedure di acquisto in economia. Al tempo stesso, richiamando al secondo comma il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici previsti dal codice, si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione di un avviso di postinformazione degli esiti delle procedure sul profilo della committente.

Art. 332

Nell'articolo 332 si è inteso disciplinare la tenuta degli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del codice, con particolare riferimento agli acquisti in economia di importo superiore ai 20.000 euro. Con riferimento alle indagini di mercato, il comma 1 ha inteso mettere a frutto l'esistenza del mercato elettronico della pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di condurre le proprie indagini facendo riferimento ai cataloghi di prodotti e servizi esistenti nell'ambito di tale mercato, al fine di razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'azione amministrativa. Il comma 2 prevede l'esclusione dai suddetti elenchi degli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Il comma 3 precisa che tali elenchi devono essere sempre aperti all'ingresso di nuovi operatori e aggiornati con una cadenza almeno annuale, come richiesto dall'articolo 125 del codice. Il successivo comma 4 prevede la possibilità della creazione di elenchi comuni da parte di più amministrazioni.

Art. 333

Si dispone che per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice: trattasi di mero rinvio esplicativo a scopo di chiusura del sistema.

Art. 334

La disciplina della procedura di cottimo fiduciario è stata redatta integrando il dettato del codice con il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, relativo alle procedure di affidamento dei servizi e forniture in economia da parte delle Amministrazioni statali. Sono state tenute in considerazione le specificazioni di dettaglio di cui al d.P.R. n. 384/2001 con riferimento al contenuto della lettera di invito da inviare ai fornitori. Infine, al comma 2, si è fatto specifico riferimento alle modalità e alla forma in cui viene stipulato il contratto, che può consistere anche di uno scambio di lettere.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 335

L'articolo 335 si raccorda con l'articolo 328 relativo al mercato elettronico, ed in particolare alla previsione di cui al comma 4, lettera *b*), relativo alla possibilità di effettuare acquisti all'interno del mercato elettronico dando attuazione alle procedure di acquisto in economia, in ottemperanza al generale principio previsto dall'articolo 85, comma 13, del codice.

Art. 336

Anche ai fini della redazione dell'articolo 336 è stato fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 89 del codice con riferimento all'articolo 26, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche nell'ottica di quanto già previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 384/2001. Anche in questo caso si è inteso mettere a frutto le informazioni rese disponibili attraverso i cataloghi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, consentendo espressamente alle amministrazioni di avvalersi di tali dati per la valutazione della congruità dei prezzi.

Art. 337

Anche ai fini della redazione dell'articolo 337 si è tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. In particolare, il termine di trenta giorni è stato sostituito dal termine che viene di volta in volta previsto dal contratto di cui all'articolo 334, comma 2.

Art. 338

L'articolo 338 riprende la formulazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali.

L'articolato è diretto a uniformare l'attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall'altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall'articolo 206, comma 1, del codice.

Invero, l'esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell'articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la "*procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza*", e dell'articolo 219 del codice).

Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa parte III del codice riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l'esigenza di evitare una rigida procedimentalizzazione dell'attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339

L'articolo, riformulato in base alle osservazioni del Consiglio di Stato, introduttivo della parte V riproduce, a livello di normativa secondaria, la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali, secondo un'impostazione risalente alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Infatti, la legge n. 109/94, pur dettando una disciplina particolarmente vincolante per i lavori "*ordinari*" (ad esempio le opere civili non specialistiche) di competenza dei soggetti operanti nei settori speciali, aveva espressamente esonerato questi ultimi dall'obbligo di applicare le disposizioni contenute nel regolamento attuativo in tema di esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo; tale impostazione è stata confermata, pur nel completamente mutato contesto, anche dal codice, proprio attraverso il già citato rinvio selettivo operato dall'articolo 206 dello stesso codice.

Quest'ultimo ha espressamente escluso che ai settori speciali debbano trovare applicazione una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'esecutore).

In sostanza, la delicatezza, la specificità e la complessità sul piano tecnico delle prestazioni oggetto di affidamento hanno suggerito, già in sede di redazione del codice, di evitare di imporre una regolazione cogente per la fase di esecuzione del contratto, assicurando ai diversi soggetti operanti nei settori speciali la possibilità di prevedere una disciplina il più possibile confacente alle rispettive esigenze operative.

In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l'obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: in sostanza, l'esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell'incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).

Gli ultimi due commi completano la norma introduttiva per quanto attiene alla facoltà di spontanea applicazione delle norme regolamentari non vincolanti (specularmente a quanto previsto dall'articolo 206, comma 3, del codice) e alla individuazione dei requisiti progettuali di cui all'articolo 53, comma 3, del codice in coerenza con la previsione dell'articolo 206 dello stesso codice e dell'articolo 340 del regolamento.

Rispetto al precedente schema di regolamento il comma 2 è stato eliminato in quanto dettava disposizioni inutili e ripetitive del codice.

Infatti, la norma dettata al primo periodo del comma 2 (eliminata nello schema attuale di regolamento) traeva origine dalla differenza sancita dal codice tra settori ordinari e settori speciali per quanto concerne gli schemi di bando con cui si indice una procedura aperta.

Mentre, infatti, l'Allegato IX A (punto 13) del codice in relazione alla procedure aperte indette nei settori ordinari, stabilisce che il bando di gara deve obbligatoriamente contenere l'indicazione delle persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte, nonché della data, ora e luogo di tale apertura (informazioni evidentemente finalizzate a rendere pubblica la seduta di gara), il successivo Allegato XIII (lettera A, punto 11) del codice, prevede che tali informazioni possano “*eventualmente*” essere fornite dagli enti aggiudicatori nell'avviso di gara relativo ai settori speciali.

Riguardo alla necessità di dare comunicazione ai potenziali offerenti dei soggetti ammessi alla apertura delle buste, nonché della data, ora e luogo, per garantire la pubblicità delle sedute si evidenzia che, a partire dal dicembre 2007 la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, 27/12/2007 n. 14081; TAR Lazio Sez. III-ter 5/2/2008 n. 952; Cons. Stato 22/04/2008 n. 1856) ha chiarito che il contenuto degli schemi di bando nei settori speciali non debba differenziarsi da quello previsto per i settori ordinari quanto agli elementi utili a garantire la pubblicità nelle sedute di gara, dal momento che la pubblicità delle sedute di gara è principio che deriva direttamente dalla norma sovraordinata contenuta nell'articolo 97 della Costituzione e dalla Legge n. 241/1990. Si evidenzia inoltre, tra i principi richiamati all'articolo 2 del codice, la pubblicità e la trasparenza sono entrambi estensibili ai i settori speciali. Nonostante la recente sentenza Cons. Stato 19/9/2008, n. 4520 pervenga a conclusioni opposte, basate sull'insussistenza di principi di diritto o di norme nazionali o comunitarie che impongano la seduta pubblica nei settori speciali, si ritiene che detta pronuncia non infici i presupposti alla base dell'orientamento interpretativo fin qui espresso, in quanto riguarda lo specifico caso di una gara bandita precedentemente all'entrata in vigore del codice, e che quindi non può tenere conto di quanto disposto dal sopra citato articolo 2 del codice medesimo, ed inoltre si riferisce ad una concessione di servizi e non ad un appalto di servizi.

La norma dettata dal secondo periodo del citato comma 2 (eliminata nello schema attuale del regolamento) ribadiva che gli enti aggiudicatori non sono vincolati ai criteri normativi per l'individuazione delle offerte anomale, se non abbiano spontaneamente optato per l'utilizzo di tali criteri, dandone preventivamente notizia ai concorrenti nell'avviso di gara. Si tratta di una norma “ripetitiva” rispetto al codice, in quanto tale regola è già chiaramente sancita dall'articolo 206, comma 1, del codice, che riconosce agli enti aggiudicatori la facoltà di utilizzare o meno i criteri aritmetici di cui al precedente articolo 86 del medesimo codice, per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte (il sistema del “taglio delle ali” negli appalti a misura, o dei “quattro quinti” negli appalti a corpo).

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 340

Per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente sono stati confermati, e meglio specificati, i limitati ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice, che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possano garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Per assicurare l'oggettività dei requisiti, il comma 2 evidenzia il loro inscindibile legame con la normativa tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori; persegue analoghe finalità il divieto di abusive limitazioni della concorrenza ribadito nell'ultimo comma.

In tale contesto, l'elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4 conferma che i "requisiti ulteriori" rappresentano il prodotto di una operazione di "specificazione" degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l'ente aggiudicatore.

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 341

L'articolo detta la disciplina relativa agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Art. 342

L'articolo detta la disciplina applicabile in relazione agli organi del procedimento e alla programmazione.

Sono confermati i limiti di applicazione, previsti dal codice, ai settori speciali delle norme dettate per i settori ordinari quanto:

- alle procedure di selezione degli appalti sotto soglia, riconoscendo all'articolo 238, comma 7, del codice, la potestà di autoregolamentazione delle imprese pubbliche e dei soggetti privati, nel rispetto dei principi del trattato UE;
- all'organizzazione interna delle imprese pubbliche e dei soggetti privati, che usufruiscono della deroga prevista dall'articolo 10, comma 9, del codice;
- alla programmazione dell'attività contrattuale, stante l'esenzione in tal senso stabilita dal codice, che, in coerenza con la normativa comunitaria, riconosce agli enti aggiudicatori, anche con finalità programmatiche, gli strumenti (facoltativi) dell'avviso periodico indicativo e del sistema di qualificazione.

PARTE VI – CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

In relazione alla parte VI, costituita dai titoli I e II, concernente i contratti eseguiti all'estero, a seguito delle modifiche al codice apportate dal terzo decreto legislativo correttivo, si è prevista, per una maggiore chiarezza e puntualità, una disciplina regolamentare di maggior respiro mediante la predisposizione di due titoli: il titolo I relativo ai contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che riproduce, con integrazioni e adattamenti, il titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il titolo II riguardante i lavori su immobili all'estero

ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, in attuazione delle disposizioni contenute nel terzo decreto legislativo correttivo al codice.

TITOLO I – CONTRATTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49

Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate alcune modifiche volte alla regolamentazione, oltre che dei lavori, dei servizi e forniture; altre di carattere formale, finalizzate ad una più chiara lettura delle norme; altre ancora sostanziali che mirano a:

- assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di Sviluppo (PVS) per l'esecuzione dell'intervento di cooperazione di cui è beneficiario;
- risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle ambasciate;
- garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
- snellire l'iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi internazionali finanziatori).

Art. 343

Stabilisce in modo univoco l'ambito di applicazione delle norme speciali.

Art. 344

L'articolo riproduce in parte l'articolo 225 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente la programmazione.

Al comma 2 è stabilito che l'accordo di attuazione è l'accordo stipulato tra il governo italiano e quello del PVS per ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo da realizzare ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Questo accordo può prevedere che un'amministrazione del PVS sia stazione appaltante, quindi svolga le attività di aggiudicazione, nomina di direttore lavori, monitoraggio, pagamento e collaudo. In tal caso, si è ritenuto opportuno prevedere che l'aggiudicazione e l'esecuzione possano avvenire secondo le normative locali.

Art. 345

L'articolo riproduce in parte l'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla progettazione.

Le modifiche ai commi 1 e 3 prevedono:

- la possibilità di affidamento della progettazione dei lavori a soggetti dei PVS con competenza equivalente a quelli di analoghi soggetti italiani che stipulino polizza assicurativa equivalente a quella prevista nel codice;
- la previa approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei PVS (oltre a quella delle autorità italiane) solo nel caso in cui sia stabilito dall'accordo di attuazione, per snellire la realizzazione di lavori ove tale approvazione locale non sia strettamente necessaria o opportuna;

- la necessità di garantire anche per i lavori nei PVS istituzionalmente deboli livelli di sicurezza e di impatto ambientale analoghi a quelli adottati in Italia;
- la possibilità, nel caso di urgenza, semplicità tecnica e ripetitività, di eseguire direttamente il progetto esecutivo solo in presenza di uno studio di fattibilità;
- la possibilità di svolgere, nel caso di beni non reperibili nel PVS beneficiario, le analisi dei prezzi con riferimento a mercati diversi, purché di Paesi limitrofi, al fine di limitare l'ambito dell'analisi.

Art. 346

L'articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.

In particolare, la modifica al comma 1 elimina l'obbligo di presenza costante e diretta nel PVS del responsabile del procedimento per lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel regolamento.

Al comma 3 è prevista la possibilità di affidamento ad un organismo non governativo di lavori di valore inferiore a euro 750.000, purché lo stesso organismo si avvalga di professionalità adeguate alle attività da svolgersi.

Art. 347

In generale è proposto un nuovo articolo per permettere alle ambasciate di tener conto delle realtà locali nell'aggiudicazione dei contratti pubblici, in genere modesti, da finanziarsi con fondi ad esse trasferiti.

In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento di soggetti locali, a volte unici soggetti disponibili o autorizzati.

Al comma 2 si prevede la possibilità di concordare con il PVS, in sede di stipula di Accordo di attuazione intergovernativo, procedure di aggiudicazione adottate nel Paese dalla Commissione Europea o da Organismi internazionali. Tali procedure, elaborate specificamente per i lavori nei PVS, sono in genere ben note a questi Paesi e dagli stessi accettate. La precedenza data alle procedure della Commissione è motivata dal fatto che queste sono quelle più vicine alle procedure italiane.

Al comma 3 si dispone che nelle commissioni di aggiudicazione dei contratti, per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante, possono essere nominati, come membri tecnici, italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.

Art. 348

L'articolo riproduce l'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alla direzione dei lavori.

Al comma 2 si promuove esplicitamente l'uso di strumenti di informatizzazione a distanza al fine di snellire le procedure di accettazione e contabilizzazione delle opere in capo al direttore dei lavori.

Art. 349

L'articolo riproduce l'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, inerente al collaudo.

Al comma 1 è stata introdotta la previsione che della Commissione di collaudo possa far parte un tecnico designato dal PSV.

Al comma 2 è stato specificato che le certificazioni raccolte ai fini del collaudo possono essere rilasciate ai soggetti con competenza legalmente riconosciuta nel PSV.

Al comma 3, si prevede che la verifica di conformità di servizi e il collaudo di forniture sono espletati secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. In analogia ai lavori, nelle commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario.

Art. 350

L'articolo riproduce e modifica l'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di adeguamento dei prezzi e termini.

Ai commi 1, 2 e 3 sono dettate norme specifiche in tema di adeguamento del prezzo contrattuale in ragione della specificità del mercato. Al comma 5, per i lavori, si è chiarito che non si applicano le disposizioni dell'articolo 133, commi 1-bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del codice che riproducono l'articolo 26 della legge 109/94 modificato dalla legge finanziaria 2005.

TITOLO II – LAVORI SU IMMOBILI ALL'ESTERO AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'articolato è predisposto sulla base del titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Nel titolo sono previsti alcuni adattamenti volti unicamente a fornire maggior semplificazione e snellezza nell'ambito del procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e contenzioso.

Art. 351

Stabilisce in modo univoco l'ambito di applicazione delle norme speciali per gli immobili all'estero.

Art. 352

L'articolo riproduce in parte l'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla progettazione.

Vengono disciplinate e sviluppate le speciali difficoltà istruttorie connesse alla progettazione ed approvazione dei progetti di lavori all'estero.

Si prevede che il responsabile del procedimento con il documento preliminare alla progettazione abbia lo spazio per identificare l'ambito ed il rischio di interferenza normativa.

La Commissione Immobili ad uso del Ministero degli affari esteri (C.I.M.A.E.) prevista all'art. 79 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, permane vigente e viene affiancata da analoghe procedure in materia di conferenza dei servizi su proposta del responsabile del procedimento.

Il progettista dei lavori inerenti al titolo II deve dichiarare il rispetto delle normative vigenti al momento della consegna degli elaborati.

Art. 353

L'articolo riproduce in parte l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante le misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.

E' opportuno premettere che gli aspetti più propriamente organizzativi, gestionali ed esecutivi previsti per i lavori all'estero hanno tratto ragione da esperienze operative in ambiti socio-politici molto diversificati e tecnologicamente anche più avanzati rispetto all'attuale regime italiano.

Ad esempio in materia di qualificazione delle imprese, contesti internazionali come gli Stati Uniti o il Giappone possono certamente offrire un panorama imprenditoriale di rilievo internazionale. In tal senso è stata inserita facoltà di qualificazione diversa ed additiva dal regime disciplinato nella parte II, titolo III del regolamento, su apposita istruttoria del responsabile del procedimento.

Le mutate esigenze di sicurezza internazionale hanno indotto a proporre istituti di speciale snellimento ed urgenza con il ricorso al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del codice. Infine il comma 5 riguarda il ricorso all'approvazione delle varianti per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i Paesi esteri ove ricorre l'intervento mediante relazione del responsabile del procedimento.

Art. 354

L'articolo riproduce l'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alla direzione dei lavori.

Al comma 2 si promuove esplicitamente l'uso di strumenti di informatizzazione a distanza al fine di snellire le procedure di accettazione e contabilizzazione delle opere in capo al direttore dei lavori.

Art. 355

L'articolo riproduce in generale l'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, inerente al collaudo.

In particolare, al comma 2 è stato specificato che le certificazioni raccolte ai fini del collaudo possono essere rilasciate dai soggetti con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.

Art. 356

L'articolo riproduce in generale l'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di adeguamento dei prezzi e termini.

In particolare è stato riformulato il comma 5 adeguandolo all'articolo 133 del codice che riproduce l'articolo 26 della legge 109/94 modificato dalla legge finanziaria 2005.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

La parte VII disciplina le disposizioni transitorie e le abrogazioni a seguito dell'entrata in vigore del regolamento.

Art. 357

L'articolo 357 dispone in particolare norme transitorie in relazione alle specifiche disposizioni regolamentari.

Il comma 1 prevede una norma transitoria concernente le disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione di cui alla parte II, titolo I: tali disposizioni sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 2 detta disposizioni transitorie in merito alla progettazione di cui alla parte II, titolo II, capo I: tali disposizioni si applicano alle progettazioni bandite successivamente alla entrata in vigore del regolamento. Alle progettazioni bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. E' fatta salva, per le stazioni appaltanti, la facoltà di adeguare il progetto in conformità alle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione) del regolamento.

Il comma 3 detta disposizioni transitorie in merito alla verifica del progetto di cui alla parte II, titolo II, capo II: tali disposizioni non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 4 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti i sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte di cui alla parte II, titolo V, le garanzie di cui alla parte II, titolo VI, capo I e il contratto di cui alla parte II, titolo VII: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente all'entrata in vigore del regolamento. Ai contratti banditi prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 5 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti il sistema di garanzia globale di cui alla parte II, titolo VI, capo II: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del regolamento considerata la particolarità del nuovo tipo di garanzia e le difficoltà che si potrebbero ingenerare nel mercato a seguito di una sua introduzione immediata.

Il comma 6 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti l'esecuzione dei lavori di cui alla parte II, titolo VIII, la contabilità dei lavori di cui alla parte II, titolo IX, il collaudo dei lavori di cui alla parte II, titolo X: tali disposizioni non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 7 detta disposizioni transitorie in merito ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale di cui alla parte II, titolo XI, compresa la verifica dei progetti: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del regolamento. Per i contratti banditi prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli XIII e XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e, in relazione alla verifica dei progetti continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 8 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari, di cui alla parte III: tali disposizioni non si applicano ai contratti banditi precedentemente all'entrata in vigore del regolamento per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 9 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari di cui alla parte IV e ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte V; tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del regolamento.

Il comma 10 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti eseguiti all'estero di cui alla parte VI, titoli I e II: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del regolamento; ai contratti di cui al titolo I continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 11 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, le SOA rilasciano le attestazioni in conformità a quanto previsto nella parte II, titolo III e nell'allegato A.

Il comma 12 fa salve tutte le attestazioni SOA rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 fino alla loro naturale scadenza, intendendosi gli importi ivi indicati sostituiti, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento, con i valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del citato decreto, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò per permettere l'adeguamento del sistema di qualificazione SOA in considerazione delle modifiche apportate a tali categorie nel regolamento ed in particolare nell'allegato A.

I commi 13 e 14, stabiliscono che per i certificati di esecuzione dei lavori già emessi al centottantunesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento relativi alle categorie modificate dal regolamento (OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R.

25 gennaio 2000, n. 34), eseguiti sulla base di contratti avviati in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa o della SOA, provvedono a emettere nuovamente il certificato secondo il modello in allegato B.1, contenente l'indicazione delle corrispondenti nuove categorie di cui all'Allegato A del regolamento e che, a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, lo stesso modello debba essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per l'emissione dei certificati di esecuzione dei suddetti lavori. In entrambi i casi sono fatti salvi gli obblighi di trasmissione da parte delle stazioni appaltanti all'Osservatorio del certificato lavori rilasciato all'impresa. E' previsto altresì che se il certificato dei lavori contiene lavorazioni appartenenti alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, devono essere indicate, in luogo della categoria OG 11, come definita nell'allegato A del regolamento, le categorie specialistiche che, tra quelle individuate nell'Allegato A del regolamento con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30, costituiscono le lavorazioni eseguite della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 15 stabilisce che, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, le stazioni appaltanti continuano ad applicare, per centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Ciò per permettere l'adeguamento del sistema di qualificazione SOA tenuto conto, tra l'altro, dell'inserimento di due ulteriori classifiche d'importo (III-bis e IV-bis). Conseguentemente è previsto che, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie modificate dal regolamento (OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione del certificato di attestazione SOA rilasciato in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 16 specifica che per le gara indette in vigore della precedente normativa in materia di qualificazione non possono essere utilizzati i certificati di attestazione SOA, relativi alle nuove corrispondenti categorie (OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del regolamento) che potranno essere utilizzati, ai fini della partecipazione alle gare, solo a decorre dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 17 detta una norma transitoria in relazione all'articolo 64, comma 2 concernente i requisiti generali e di indipendenza delle SOA. Con lo schema di regolamento è innalzato il valore del capitale sociale delle SOA ad almeno un milione di euro: pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo, stabilito in centottanta giorni dall'entrata in vigore del

regolamento, entro il quale le SOA sono tenute ad adeguarsi, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Il comma 18 detta una norma transitoria circa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17, che prevede l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini del collaudo dei lavori della categoria OS12-A, la dichiarazione del produttore attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi

Il comma 19 detta una norma transitoria in relazione all'articolo 87 riproducendo una norma transitoria già indicata all'articolo 26, comma 7 del d.P.R. n. 34/00. Si consente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, di conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Il comma 20 detta una norma transitoria in relazione agli articoli 88 e 104, riguardante l'avvalimento per le imprese che appartengono allo stesso gruppo, stabilendo che dette disposizioni, ai fini della predisposizione dei bandi o degli inviti, si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento. La norma transitoria ha lo scopo di prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'avvalimento infragruppo per permettere alle SOA e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali di adeguarsi alle modifiche in materia di qualificazione.

Il comma 21 detta una norma transitoria in relazione all'articolo 89, concernente i contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA, stabilendo che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.

Il comma 22 detta disposizioni transitorie in merito all'applicazione degli oneri per le procedure di attestazione della qualifica di contraente generale, stabilendo che si applicano alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 23 detta una norma transitoria in relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, stabilendo che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali effettua la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che hanno conseguito l'attestazione di qualificazione a contraente generale precedentemente all'entrata in vigore del regolamento.

Art. 358

L'articolo 358, ai sensi dell'articolo 256, comma 4 del codice, reca l'elenco delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in quanto trasfuse in detto regolamento o perché incompatibili con esso.

Art. 359

L'articolo 359 disciplina l'entrata in vigore del regolamento Al comma 1 si prevede che il regolamento entri in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, mentre al comma 2, a seguito delle modifiche apportate al codice dal terzo decreto legislativo correttivo, si prevede che le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74, concernenti le sanzioni alle SOA e alle imprese, entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI

Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate

L'allegato che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nella tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori distinguendo le categorie di opere generali individuate con l'acronimo "OG", elencate da "OG 1" a "OG 13", e quelle di opere specializzate individuate con l'acronimo "OS" elencate da "OS 1" a "OS 35".

Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

- inserimento nella categoria OG 10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG 11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS 2 in OS 2-A concernente le superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e OS 2-B concernente i beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS 8 limitata alle impermeabilizzazioni e trasferimento conseguente delle altre finiture edili nella categoria OS 7;
- sdoppiamento della categoria OS 12 tra barriere stradali e barriere paramassi e adeguamento alle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS 18 in componenti strutturali in acciaio e componenti per facciate continue;
- inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS 20 e conseguente modificazione della categoria OS 21.

Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta, nell'ambito del citato aggiornamento dell'allegato A, l'istituzione di una nuova categoria specialistica OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l'impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.

Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori

L'allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riguardante lo schema tipo dei certificati di esecuzione dei lavori.

Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'allegato è inserito per lo specifico caso, previsto dal regime transitorio dettato dall'articolo 357, commi 13 e 14, riferito a certificati di lavori i cui bandi, avvisi o inviti, riportino le categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34

Allegato C – Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione

L'allegato è articolato in due parti.

La parte I, relativa ai corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA, riproduce integralmente quanto già contenuto nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riguardate la materia. E' inserita la previsione che nulla è dovuto dai consorzi stabili nel caso in cui la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati identificativi della singola consorziata che ha rinnovato il proprio attestato.

La parte II, relativa alle attività di qualificazione a contraente generale definisce i criteri per la determinazione degli oneri applicabili a tale attività, in base all'articolo 97, comma 4, del regolamento, attuativo dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice. Per l'individuazione dei criteri si sono presi a riferimento i criteri di calcolo delle tariffe SOA, descritte nella parte I dell'allegato, adeguandole allo specifico caso mediante l'individuazione di tre diversi importi, riferiti alle tre classifiche di attestazione. Si è posto N uguale a tre per la prima classifica, uguale a sei per la seconda e uguale a nove per la terza, numeri coincidenti con quelli delle categorie minime certificate per importi illimitati dalle attestazioni SOA, così come richieste dall'articolo 189, comma 5, del codice, a dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa per le iscrizioni richieste o rinnovate entro il 31 dicembre 2013. Per la determinazione del valore C si è fatto riferimento convenzionalmente ad euro 20.658.000 (moltiplicato per il valore di N, come precedentemente determinato), corrispondente all'importo della classifica VIII (illimitato) delle categorie di cui all'articolo 61 del regolamento. Nella stessa parte II dell'allegato sono inoltre indicate le modalità di versamento degli oneri e i criteri di ripartizione degli stessi secondo la specifica destinazione.

Allegato D - Incremento convenzionale premiante

L'allegato riproduce quanto già contenuto nell'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riguardate l'incremento percentuale premiante.

Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale

L'allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto nell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante lo schema di domanda per l'ottenimento della qualificazione a contraente generale.

Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto

L'allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, l'allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 e costituisce il riferimento per la formulazione della dichiarazione sostitutiva sull'esperienza acquisita dai direttori tecnici, dai responsabili di cantiere e dai responsabili di progetto, in qualità di responsabile di cantiere e di progetto, richiesta per la qualificazione a contraente generale.

Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

E' riprodotto, parzialmente modificato, l'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riferito ai differenti metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di lavori.

Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione

L'allegato riproduce lo schema di garanzia globale che il contraente ha l'obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto. La garanzia regola in dettaglio i rapporti di carattere contrattuale tra garante e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore che beneficia della garanzia, secondo i contenuti riportati nell'allegato. Esso è articolato in un capo I, dedicato alla garanzia cauzionale, regolata in conformità alle previsioni della attuale garanzia fidejussoria di buon adempimento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a), del regolamento, con precisazioni in ordine, soprattutto, alle modalità di attivazione, ove è previsto che la richiesta non deve essere né motivata né documentata, salvo la sola indicazione del titolo per cui il committente ritiene di essere creditore, che può riguardare sia oneri subiti che oneri soltanto previsti, per i quali il garante deve assicurare la preventiva provvista finanziaria. Il capo II regola, invece, la garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento, dettagliandone il contenuto, prevedendo la estraneità dei rapporti tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il garante da quelli tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il contraente inadempiente, la necessità di un preavviso al garante ai fini della risoluzione, ed il contenuto materiale della obbligazione di fare, che, dal punto di vista economico è conforme al contenuto del contratto tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il contraente inadempiente, mentre dal punto di vista dei tempi deve essere rideterminato tenendo conto di una nuova consegna dei lavori e del tempo tecnico necessario a compierli; è poi previsto che il garante inadempiente debba pagare il limite di garanzia, incrementato dai danni prodotti dalla propria inerzia e che la garanzia copra anche le varianti, nel limite peraltro del quinto dell'importo originario.

Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione

E' riferito ai criteri da utilizzare per la valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione. L'allegato riproduce l'allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, parzialmente modificato per una maggiore uniformità e chiarezza.

Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte

E' sostanzialmente riprodotto l'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con i dovuti adattamenti normativi, riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegato M – Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

E' stato parzialmente modificato, con i dovuti adattamenti normativi, l'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riferito all'attribuzione dei punteggi ed i criteri di calcolo per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegati N - Curriculum vitae – **O**- Scheda referenze professionali

Sono stati modificati gli allegati G ed H al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sulla base della concreta esperienza applicativa onde assicurare uno snellimento degli adempimenti connessi ed una razionalizzazione e semplificazione degli elementi ritenuti utili e necessari. Gli allegati si riferiscono, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro, rispettivamente allo schema di curriculum vitae e allo schema delle referenze professionali.

Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

L'allegato P si riferisce ai differenti metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture. E' stato redatto prendendo a modello l'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando una serie di metodi tra loro alternativi nell'ottica di una generale semplificazione rispetto ai sistemi utilizzati per i lavori, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 83, comma 5, del codice.

In particolare, la stazione appaltante, oltre ai metodi di cui al punto D), ha la facoltà di applicare una formula che, prendendo in considerazione separatamente gli elementi di natura qualitativa da quelli di natura quantitativa, ripropone, adattandosi alle esigenze di semplificazione di cui sopra, quanto già previsto dal metodo aggregativo - compensatore contenuto nel citato allegato B del d.P.R. n. 554/1999.

**TABELLA DELLE CORRISPONDENZE NUMERICHE TRA GLI ARTICOLI DEL TESTO CON
GLI ARTICOLI DEI PRECEDENTI SCHEMI DI REGOLAMENTO**

Numerazione attuale degli articoli	Rubriche	Corrispondente numerazione degli articoli nel testo approvato dal CdM il 21 dicembre 2007	Corrispondente numerazione degli articoli nel testo approvato dal CdM il 13 luglio 2007
1	Ambito di applicazione del regolamento	1	1
2	Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	2	2
3	Definizioni	3	3
4	Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore	4	
5	Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	5	
6	Documento unico di regolarità contributiva	6	
7	Sito informatico presso l'Osservatorio	7	4
8	Casellario informatico	8	88
9	Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	9	5
10	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	10	6
11	Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori	11	7
12	Accantonamento per transazioni e accordi bonari	12	8
13	Programma triennale ed elenchi annuali	13	9
14	Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori	14	11
15	Norme tecniche	15	12
16	Quadri economici	16	13
17	Documenti componenti il progetto preliminare	17	14
18	Relazione illustrativa del progetto preliminare	18	15
19	Relazione tecnica	19	16
20	Studio di prefattibilità ambientale	20	17
21	Elaborati grafici del progetto preliminare	21	18
22	Calcolo sommario della spesa e quadro economico	22	19
23	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare	23	20
24	Documenti componenti il progetto definitivo	24	21
25	Relazione generale del progetto definitivo	25	22

26	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo	26	23
27	Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale	27	24
28	Elaborati grafici del progetto definitivo	28	25
29	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti	29	26
30	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo	30	27
31	Piano particellare di esproprio	31	28
32	Elenco dei prezzi unitari, computo metrico-estimativo e quadro economico del progetto definitivo	32	29
33	Documenti componenti il progetto esecutivo	33	30
34	Relazione generale del progetto esecutivo	34	31
35	Relazioni specialistiche	35	32
36	Elaborati grafici del progetto esecutivo	36	33
37	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	37	34
38	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	38	35
39	Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera	39	36
40	Cronoprogramma	40	37
41	Elenco dei prezzi unitari	41	38
42	Computo metrico estimativo e quadro economico	42	39
43	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	43	40
44	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto	44	41
45	Finalità della verifica	45	42
46	Accreditamento	46	43
47	Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	47	44
48	Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	48	45
49	Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica	49	46
50	Requisiti per la partecipazione alle gare	50	47
51	Procedure di affidamento	51	48
52	Criteri generali della verifica	52	49
53	Verifica della documentazione	53	50
54	Estensione del controllo e momenti della verifica	54	51
55	La validazione	55	52
56	Le responsabilità	56	53
57	Le garanzie	57	54
58	Conferenza dei servizi	58 co 1,2,3	55

59	Acquisizione dei pareri e validazione	58 co 4,5	55
60	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori	60	57
61	Categorie e classifiche	61	58
62	Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia	61 co 7	58
63	Sistema di qualità aziendale	62	59
64	Requisiti generali e di indipendenza delle SOA	65	62
65	Controlli sulle SOA	65 co 7,8	62
66	Partecipazioni azionarie	66	63
67	Requisiti tecnici delle SOA	67	64
68	Rilascio della autorizzazione	68	65
69	Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate	69	66
70	Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe	70	67
71	Vigilanza dell'Autorità	71	69
72	Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA	72	
73	Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	73	72
74	Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione	74	70
75	Attività delle SOA	75	73
76	Domanda di qualificazione	76	74
77	Verifica triennale	77	75
78	Requisiti d'ordine generale	78	77
79	Requisiti di ordine speciale	79	78
80	Incremento convenzionale premiante	80	79
81	Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili	81	80
82	Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti	82	81
83	Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati	83	82
84	Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero	84	83
85	Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice	85	84
86	Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi	86	85
87	Direzione tecnica	87	86
88	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento	88	87
89	Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA	89	89

90	Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro	90	90
91	Decadenza dell'attestazione di qualificazione	91	96
92	Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti	92	91
93	Società tra raggruppamenti temporanei	93	92
94	Consorzi stabili	94	93
95	Requisiti del concessionario	95	94
96	Requisiti del promotore e attività di asseverazione	96	95
97	Domanda di qualificazione a contraente generale	97	97
98	Rilascio dell'attestazione e decadenza	98	98
99	Procedimento per il rinnovo dell'attestazione	99	99
	Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana		
100		100	100
101	Documentazione nel caso di consorzio stabile	101	101
102	Documentazione nel caso di consorzio di cooperative	102	102
103	Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia	103 co 1	103
104	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento	103 co 2	103
105	Lavori di manutenzione	105	105
106	Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	106	106
107	Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali	107	107
108	Condizione per la partecipazione alle gare	108	108
109	Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente	109	109
110	Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi	110	110
111	Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili	111	111
112	Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta	112	112
113	Dialogo competitivo	113	113
114	Premi nel dialogo competitivo	113 co 6	113
115	Schema di contratto di concessione	115	114
116	Contenuti dell'offerta	116	115
117	Sedute di gara	117	
	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori		
118		118	116
119	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari	119	117

120	Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice	120	118
121	Offerte anomale	121	119
122	Accordi quadro e aste elettroniche	122	120
123	Cauzione definitiva	123	121
124	Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi	124	122
125	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi	125	123
126	Polizza di assicurazione indennitaria decennale	126	124
127	Requisiti dei fideiussori	127	125
128	Garanzie di raggruppamenti temporanei	128	126
129	Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione	129	127
130	Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione	130	128
131	Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione	131	129
132	Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice	132	130
133	Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione	133	131
134	Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante	134	132
135	Limiti di garanzia	135	133
136	Finanziamenti a rivalsa limitata	136	134
137	Documenti facenti parte integrante del contratto	137	135
138	Contenuto dei capitolati e dei contratti	138	136
139	Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario	139	137
140	Anticipazione	140	138
141	Pagamenti in acconto	141	139
142	Ritardato pagamento	142	140
143	Termini di pagamento degli acconti e del saldo	143	141
144	Interessi per ritardato pagamento	144	142
145	Penali	145	143
146	Inadempimento dell'appaltatore	146	144
147	Ufficio della direzione dei lavori	147	145
148	Direttore dei lavori	148	146
149	Direttori operativi	149	147
150	Ispettori di cantiere	150	148
151	Sicurezza nei cantieri	151	149
152	Disposizioni e ordini di servizio	152	150

153	Giorno e termine per la consegna	153	151
154	Processo verbale di consegna	154	152
155	Differenze riscontrate all'atto della consegna	155	153
156	Consegna di materiali da un esecutore ad un altro	156	154
157	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori	157	155
158	Sospensione e ripresa dei lavori	158	156
159	Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori	159	157
160	Sospensione illegittima	160	158
161	Variazioni ed addizioni al progetto approvato	161	159
162	Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	162	160
163	Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	163	161
164	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	164	162
165	Sinistri alle persone e danni	165	163
166	Danni cagionati da forza maggiore	166	
167	Ripristino di opere e risarcimento di danni	167	164
168	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	168	165
169	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	169	166
170	Subappalto e cottimo	170	167
171	Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione	171	168
172	Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso	172	169
173	Cottimo fiduciario	173	170
174	Autorizzazione della spesa per lavori in economia	174	171
175	Lavori d'urgenza	175	172
176	Provvedimenti in casi di somma urgenza	176	173
177	Perizia suppletiva per maggiori spese	177	174
178	Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti	178	175
179	Lavori in economia contemplati nel contratto	179	176
180	Accertamento e registrazione dei lavori	180	177
181	Elenco dei documenti amministrativi e contabili	181	178
182	Giornale dei lavori	182	179
183	Libretti di misura dei lavori e delle provviste	183	180
184	Annotazione dei lavori a corpo	184	181
185	Modalità della misurazione dei lavori	185	182
186	Lavori e somministrazioni su fatture	186	183

187	Note settimanali delle somministrazioni	187	184
188	Forma del registro di contabilità	188	185
189	Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità	189	186
190	Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	190	187
191	Forma e contenuto delle riserve	191	188
192	Titoli speciali di spesa	192	189
193	Sommario del registro	193	190
194	Stato di avanzamento lavori	194	191
195	Certificato per pagamento di rate	195	192
196	Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori	196	
197	Contabilizzazione separate di lavori	197	193
198	Lavori annuali estesi a più esercizi	198	194
199	Certificato di ultimazione dei lavori	199	195
200	Conto finale dei lavori	200	196
201	Reclami dell'esecutore sul conto finale	201	197
202	Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale	202	198
203	Annotazione dei lavori ad economia	203	199
204	Conti dei fornitori	204	200
205	Pagamenti	205	201
206	Giustificazione di minute spese	206	202
207	Rendiconto mensile delle spese	207	203
208	Rendiconto finale delle spese	208	204
209	Riassunto di rendiconti parziali	209	205
210	Contabilità semplificata	210	206
211	Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura	211	207
212	Iscrizione di annotazioni di misurazione	212	208
213	Operazioni in contraddittorio con l'esecutore	213	209
214	Firma dei soggetti incaricati	214	210
215	Oggetto del collaudo	215	211
216	Nomina del collaudatore	216	212
217	Documenti da fornirsi al collaudatore	217	213
218	Avviso ai creditori	218	214
219	Estensione delle verifiche di collaudo	219	215
220	Commissioni collaudatrici	220	216
221	Visite in corso d'opera	221	217
222	Visita definitiva e relativi avvisi	222	218

223	Processo verbale di visita	223	219
224	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo	224	220
225	Valutazioni dell'organo di collaudo	225	221
226	Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	226	222
227	Difetti e mancanze nell'esecuzione	227	223
228	Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato	228	224
229	Certificato di collaudo	229	225
230	Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	230	226
231	Obblighi per determinati risultati	231	227
232	Lavori non collaudabili	232	228
233	Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo	233	229
234	Ulteriori provvedimenti amministrativi	234	230
235	Svincolo della cauzione	235	231
236	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica	236	232
237	Certificato di regolare esecuzione	237	233
238	Compenso spettante ai collaudatori	238	234
239	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	239	235
240	Scavo archeologico, restauro e manutenzione	240	236
241	Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	241	237
242	Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	242	238
243	Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	243	239
244	Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	244	240
245	Progettazione dello scavo archeologico	245	241
246	Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale	246	242
247	Verifiche dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	59	56
248	Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale		
249	Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale	247	243
250	Consuntivo scientifico	248	244
251	Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	249	246
252	Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	264	261

253	Limiti alla partecipazione alle gare	265	262
254	Requisiti delle società di ingegneria	266	263
255	Requisiti delle società di professionisti	267	264
256	Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria	268	265
257	Penali	269	266
258	Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione	270	267
259	Concorso di idee	271	268
260	Concorso di progettazione	272	269
261	Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	273	270
262	Corrispettivo	274	271
263	Requisiti di partecipazione	275	272
264	Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito	276	273
265	Numero massimo di candidati da invitare	277	274
266	Modalità di svolgimento della gara	278	275
267	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	279	276
268	Disposizioni applicabili	280	277
269	Polizza assicurativa del progettista	281	278
270	Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione	282	279
271	Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi	283	280
272	Il responsabile del procedimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture	284	281
273	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	285	282
274	Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza	286	283
275	Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento	287	284
276	Società tra concorrenti riuniti	288	285
277	Consorzi stabili per servizi e forniture	289	286
278	Finanza di progetto nei servizi	290	287
279	Concorsi di progettazione di servizi e forniture	291	288
280	Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione	292	289
281	Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale	293	290
282	Commissione giudicatrice	294	291
283	Selezione delle offerte	295	292

284	Offerte anomale	296	293
285	Servizi sostitutivi di mensa	297	294
286	Servizi di pulizia	298	295
287	Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione	299	296, 297
288	Asta elettronica	301	298
289	Sistema informatico di negoziazione	302	299
290	Gestore del sistema informatico	303	300
291	Modalità e partecipazione all'asta elettronica	304	301
292	Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta	305	302
293	Individuazione delle offerte anormalmente basse	306	303
294	Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso	307	304
295	Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici	308	305
296	Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici	309	306
297	Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture	310	
298	Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori	311	313
299	Gestione dell'esecuzione del contratto	312	314
300	Direttore dell'esecuzione del contratto	313	315
301	Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto	314	316
302	Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto	315	317
303	Avvio dell'esecuzione del contratto	316	318
304	Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	317	319
305	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto	318	320
306	Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza	319	321
307	Contabilità	320	322
308	Sospensione dell'esecuzione del contratto	321	323
309	Certificato di ultimazione delle prestazioni	322	324
310	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	323	325
311	Varianti introdotte dalla stazione appaltante	324	326
312	Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità	325	327
313	Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità	326	328
314	Incarico di collaudo e di verifica della conformità	327	329
315	Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità	328	330

316	Estensione del collaudo e della verifica di conformità	329	331
317	Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione	330	333
318	Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi	331	334
319	Processo verbale	332	335
320	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità	333	336
321	Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità	334	337
322	Certificato di collaudo e verifica di conformità	335	338
323	Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità	336	339
324	Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità	337	340
325	Attestazione di regolare esecuzione	338	341
326	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia	339	342
327	Requisiti	340	343
328	Mercato elettronico	341	344
329	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia	342	345
330	Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia	343	346
331	Pubblicità e comunicazioni	344	347
332	Affidamenti in economia	345	348
333	Svolgimento della procedura di amministrazione diretta	346	349
334	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	347	350
335	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici	348	351
336	Congruità dei prezzi	349	352
337	Termini di pagamento	350	353
338	Procedure contabili	351	354
339	Norme applicabili	352	355
340	Requisiti di qualificazione	353	356
341	Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria	354	357
342	Organi del procedimento e programmazione	355	358
343	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo	250	247
344	Programmazione degli interventi di cooperazione	251	248
345	Progettazione degli interventi di cooperazione	252	249
346	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli interventi di cooperazione	253	250

347	Aggiudicazione degli interventi di cooperazione	254	251
348	Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione	255	252
349	Collaudo e verifica di conformità degli interventi di cooperazione	256	253
350	Adeguamento dei prezzi e termini pre i contratti relativi agli interventi di cooperazione	257	254
351	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	258	255
352	Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	259	256
353	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	260	257
354	Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	261	258
355	Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	262	259
356	Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	263	260
357	Norme transitorie	356	361
358	Disposizioni abrogate	357	362
359	Entrata in vigore	358	363